5

RIFLESSIONI

SOPRA L' OPERETTA

STAMPATA IN PAVIA NEL

1784.

PER PIETRO GALEAZZI

CHE HA PER TITOLO

VERA IDEA DELLA S. SEDE.

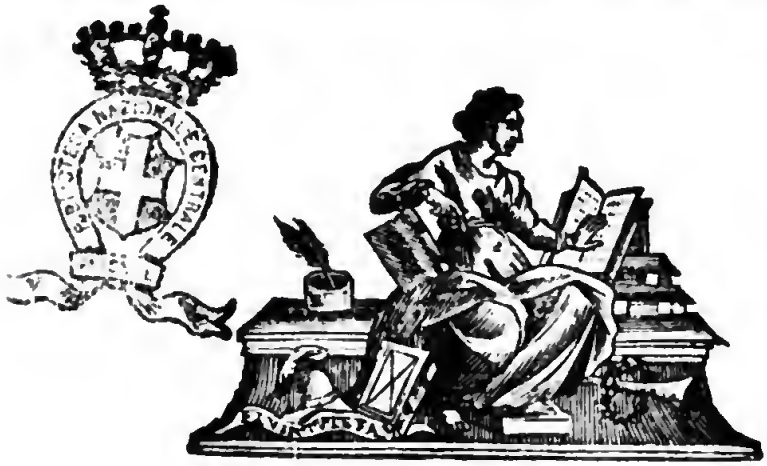

IN ROMA MDCCLXXXVIII.

PER GIOVANNI ZEMPEL PRESSO S. LUCIA DELLA TINTA

Con licenza de' Superiori.

Si vendono nella medesima Stamperia.

PREFAZIONE.

AL leggere nella Prefazion dell' opuſcolo che ha per titolo, Vera idea della Santa Sede, *eſſerſi moſſo l' Editore non tanto a dare tradotta nel noſtro idioma una Diſſertazione Franceſe* ſur l'autorité de Saint-Siege, *quanto ad adattarla ai biſogni de' luoghi e de' tempi, in cui ſiamo, reſtringendo ſecondo l' occorrenza ciocchè in quella ſi tratta diffuſamente, e ſupplendo a ciò che manca nella medeſima, perchè, come bene ſpeſſo ſuccede alle più comuni ed uſate eſpreſſioni, l' idea della Santa Sede, una volta ſemplice e chiara, venne in progreſſo di tempo alterata e reſa oſcura e confuſa; mi avviſai di vedere ſchiarita queſta idea col lume delle Scritture e della Tradizione per modo, che veniſſero diſſipate interamente quelle tenebre nelle quali da parecchi anni a queſta parte ſi è con mille ſcritti ſeducenti tentato di offuſcare l' autorità della Santa Sede medeſima, e del Romano Pontefice, a cui appartiene.*

Ho dovuto però con mia ſorpreſa ben preſto ricredermi; avendo trovata diverſa d' aſſai l' idea della Santa Sede, che mi preſenta la venerabile antichità, da quella, che vien preſentata in tale Opuſcolo: nulla in eſſo avendo potuto rincontrare che ſi confaccia, anzi non ſi opponga a quella autorità così propria e alla natura e al fine del Primato, In virtù di cui al Romano Pontefice, che ne è per divina iſtituzione in poſſeſſo come Succeſſor di S. Pietro, appartengono gli affari riguardanti la Chieſa univerſale in maniera da poterli condurre a fine pel bene e vantaggio della medeſima.

Invano vi ho ricercati ſentimenti ſimili a quelli, coi quali eſſendo inſorta diſputa fra Veſcovi, ſe nella Trinità ſi aveſſero a dire tre Ipoſtaſi, o piuttoſto una ſola, ſi eſpreſſe San Girolamo ſcrivendo a S. Damaſo Papa (Epiſt. 15.), di voler ſempre eſſer unito di fede e di comunione a lui, ed eſſere perciò prontiſſimo a dire tre Ipoſtaſi, ſe glielo permetteva. Invano pure vi ho ricercata la maniera di penſare di

S. Ambrogio, il quale ſcrivendo al Papa Siricio, lo avviſa Jovinianum, Auxentium, Geminatorem &c., quos Sanctitas Tua damnavit, ſcias apud nos quoque SECUNDUM JUDICIUM TUUM eſſe damnatos: *e di S. Agoſtino, il quale ſcrivendo nell'anno 416. dell' Ereſia Pelagiana, dice, che non era per anco* evidenter præciſa ab Eccleſia Dei (*Epiſt.* 178. *n.* 1.); *quantunque in quell'anno ſteſſo foſſe ſtata fulminata dal Concilio Cartagineſe, e dal Milevitano; e ſolamente la riconobbe condannata, e reciſa dalla Chieſa nel* 417. (*Epiſt.* 190. *n.* 22.), *dopo che ſul cominciar di detto anno il Papa Innocenzo I. la condannò reſcrivendo ai Padri degli anzidetti due Concilj* Eo modo, quo fas erat, atque oportebat Apoſtolicæ Sedis Antiſtitem (*Epiſt.* 186. *n.* 2.) *vale a dire con autorità di definizione, come lo moſtrano i Reſcritti ſuddetti* (*Vid. Epiſt.* 181, *&* 182. *inter Auguſtin.*): *coſicchè i Decreti dei mentovati Concilj* (*ai quali perciò il Santo Dottore nella citata lettera* 186. *n.* 2. *dà il ſemplice nome di Relazioni al Papa*) *altro influſſo non abbiano avuto, ſe non quello di cooperare perchè dal Papa foſſe condannato l'errore* (*Lib.* 2. *Retract. cap.* 50. Pelagiana hæreſis cum ſuis Auctoribus ab Epiſcopis Eccleſiæ Romanæ, prius Innocentio, deinde Zoſimo, cooperantibus Conciliorum Africanorum litteris, convicta, atque damnata eſt.), *e per la ſentenza del Pontefice poſto foſſe fine a quella cauſa* (*Vid. Serm.* 131. *n.* 10.), *e vi foſſe poſto in guiſa, che luogo più non reſtaſſe a farne un nuovo eſame* (*Lib.* 1. *Oper. imperf. cap.* 203.).

Siccome non ho rinvenuto nell' Opuſcolo le traccie dell'antichità per rapporto all'autorità riconoſciuta da' Padri e Dottori della Chieſa nel Pontefice Romano nelle cauſe concernenti la fede; così nè tampoco mi è riuſcito di ravviſarle per ciò che ſpetta all' unità della Diſciplina univerſale della Chieſa. Eppure ſpiccò aſſai bene queſta prerogativa del Primato, e quando il Papa Vittore minacciò di ſeparar dalla ſua comunione le Chieſe dell'Aſia, perchè giudaizzavano, quanto al giorno, nel celebrare la Paſqua: e quando Papa Stefano ai numeroſi Concilj di S. Cipriano nell'Africa, e di Firmiliano in Oriente, ne' quali, come lo avvertì Vincenzo Lirineſe

(*Commo-*

(Commonit. cap. 6.), eravi il fior della Chiesa Cattolica per santità e dottrina, oppose con vigore Apostolico il celebre = Nihil innovetur = nella controversia del Ribattesimo: e quando riacciesasi nel IV. secolo somigliante quistione in ordine ai battezzati dagli Ariani, il Papa Liberio riconobbe, e dichiarò valido un tal Battesimo; e ne spedì Decreto generale per tutta la Cristianità; come ne fa fede Papa Siricio (in Epist. ad Himerium Terraconen. cap. 1.): e quando da quest' ultimo, nell'anzidetta Decretale ad Imerio (cap. 7.), fu per la prima volta imposta a' Cherici degli Ordini maggiori e a' Sacerdoti la legge del Celibato, il quale non osservavasi prima se non per consuetudine; legge, che, come lo dimostra il De Marca (Concord. Sacerdot. & Imp. 1. c. 8.) non solamente fu promulgata e posta in osservanza nelle Chiese Occidentali; ma in quelle altresì della Macedonia, della Tessalia, della Grecia: e quando finalmente, per tacer di tanti altri, Innocenzo I. stabilì varj Decreti di Disciplina in tutta la Chiesa, e varj regolamenti; e fra essi quello con cui ordinò, che qualora quanto al governo civile fossero in una Provincia stabilite due Metropoli, continuasse nondimeno quanto al governo spirituale ad esservi un solo Vescovo Metropolitano.

Molto meno ho potuto riconoscere nell' Opuscolo, che si attribuisca al Pontefice in vigor del suo Primato il terminare definitivamente le cause de' Vescovi, il doversi a lui riportare tutto ciò che di grave si faccia da' Vescovi o da' Sinodi, il dispensare secondo l' occorrenza ne' Canoni, il dare col suo assenso, o togliere col suo dissenso e colla sua resistenza il vigore e la forza ai Decreti de' Sinodi.

Mancano per avventura nell'antichità e numerosi, e splendidi esempj di tali prerogative del Romano Pontefice? Tutt'altro. Apollinare di Laodicea, e il di lui discepolo Timoteo d'Alessandria, come riferiscono Sozomeno (lib. 3. cap. 25.), e Teodoreto (lib. 5. cap. 9, & 10., furono deposti dal Vescovato da Papa Damaso: Sisto III. depose altresì dalla Sede di Gerusalemme il Vescovo Policronio (Vid. Acta Xisti III. in Collect. Concil.); e S. Cipriano richiese Papa Stefano, affinchè ad plebem Arelate consistentem litteras dirigat,

QUIBUS, abſtento Marciano, alius in ejus locum ſubſtituatur. *All' oppoſto ſappiamo per teſtimonianza di Socrate (lib. 2. cap. 15.), e di Sozomeno (lib. 3. cap. 8.), che eſſendo ſtati iniquamente depoſti per ſentenza Sinodale Atanaſio d'Aleſſandria, Paolo di Coſtantinopoli, Marcello d'Ancira, Aſclepa di Gaza, il Romano Pontefice Giulio* ſuam cuique Sedem reſtituit; *e fu in Oriente eſeguito il Decreto del Papa*, Quoniam propter Sedis dignitatem omnium cura ad ipſum pertinebat, *come dice Sozomeno, o come ſi eſprime Socrate*, Quæ eſt Romanæ Eccleſiæ prærogativa.

Prova altresì luminoſiſſima, che per eſſere il Romano Pontefice Capo della Chieſa univerſale nulla far debbaſi di grave da' Veſcovi o da' Sinodi, ſenza darne conto a lui, ce la ſomminiſtrano gli Atti dell' Ecumenico Concilio Efeſino nella lettera Sinodica al Papa Celeſtino, in cui diceſi fra le altre coſe, OPORTEBAT, omnia ad ſcientiam Tuæ Sanctitatis referre; *e ciò per una conſuetudine antichiſſima. Di fatti è noto, che fin dal primo ſecolo S. Clemente Romano fu richieſto dalla Chieſa di Corinto di conſiglio, e di ajuto per ſedar le turbolenze in eſſa eccitate. Nel II. ſecolo S. Policarpo Veſcovo di Smirne portoſſi a Roma dal Papa Aniceto per trattar ſeco lui diverſi affari, e quello in ſpecie intorno al giorno, in cui ſi doveſſe celebrare la Paſqua; e dalla Chieſa di Lione fu ſpedito S. Ireneo allora ſuo Prete, di poi ſuo Veſcovo, al Papa Eleuterio ſopra alcune quiſtioni, che v'erano inſorte, come abbiamo da Beda (Hiſt. Angl. l. 1. c. 4.). Nel ſecolo III. S. Cipriano Veſcovo di Cartagine ſcriſſe a Roma per ſapere come ſi aveſſe a regolare intorno alla riconciliazion dei caduti (Epiſt. ad Fabian. & ad Cler. Roman.); e S. Dionigio Veſcovo d'Aleſſandria ricorſe a Papa Stefano circa la controverſia del Batteſimo dato dagli Eretici (Euſeb. lib. 7. cap. 2.), e dipoi a Siſto II. perchè reprimeſſe i Sabelliani (Euſeb. ibid. cap. 6.) Nel IV. S. Girolamo rammenta di ſe ſteſſo*, Quum in chartis Eccleſiaſticis juvarem Damaſum Romanæ Urbis Epiſcopum, & Orientis atque Occidentis conſultationbus reſponderem: *e Papa Siricio riſpondendo ad Imerio Veſcovo di Tarragona, da cui era ſtato conſultato ſopra varj punti di diſciplina*,

plina, gli dice, Ad Romanam Eccleſiam: utpote ad caput tui corporis, retuliſti.

Queſte parole dan luogo ad oſſervare, che una tal pratica non era già una ſpecie di complimento; ma ricorrevano i Veſcovi al Papa o per intendere le di lui determinazioni, o per aver approvazione alle proprie: ond'è che nel 418. *ſcrivea il Papa Bonifacio ai Veſcovi delle Gallie nella cauſa di Maſſimo Veſcovo di Valenza,* Quidquid veſtra Caritas de hac cauſſa decernendum eſſe duxerit, cum ad Nos relatum fuerit, noſtra, ut condecet, neceſſe eſt auctoritate firmetur: *e prima di Bonifacio nel* 336. *Giulio Papa ſcriſſe annullando gli Atti del Concilio Antiocheno, e ne adduce per ragione,* Legem enim eſſe Sacerdotalem, ut pro irritis habeantur, quæ præter ſententiam Epiſcopi Romani fuerint geſta (*Vid. Sozomen. lib.* 3. *cap.* 10, *& Socrat. lib.* 2. *cap.* 8.); *e nella lettera agli Orientali,* An ignari eſtis, hanc conſuetudinem eſſe, ut primum Nobis ſcribatur, ut poſtea quod juſtum eſt definiri poſſit? *Ed in ſeguito S. Leon Magno rimproverò Anaſtaſio di Teſſalonica, perchè ſenza aver prima a lui ſcritto, aveſſe depoſto Antimo dal Veſcovado,* Qui etiamſi quid grave, intolerandumque commiſiſſet, noſtra erat expectanda cenſura, ut nihil prius ipſe decerneres, quam quid Nobis placuerit agnoſceres.

Somminiſtra pure l'antichità prove non equivoche della facoltà che compete al Romano Pontefice in tutta la Chieſa di diſpenſare negli Statuti generali de' Canoni, quando cioè propter aliquod bonum de rigore legis aliquid relaxandum eſt, quod & lex ipſa caviſſet, ſi prævidiſſet; *come nel* 501. *ſcrivea Simmaco Papa (Epiſt. ad Avitum, apud Dacherium tom.* 5. *Spicilegii), per la ragione, che, come ivi ſoggiungeſi,* Sæpe crudele eſt inſiſtere legi, cum obſervantia ejus eſſe præjudicialis Eccleſiæ videtur, quoniam leges ea intentione latæ ſunt, ut proſint, non ut noceant. *Comendò altamente S. Agoſtino (Epiſt.* 43. *n.* 15.) *la ſavia condotta di Papa Melchiade, per aver diſpenſato che i Veſcovi ordinati dallo ſciſmatico Majorino, ſe condannato lo Sciſma ritornaſſero alla Cattolica unità, poteſſero ritener le lor Sedi, o eſſer promoſſi ad un'altra ſe nella Città vi foſſe un'altro Veſco-*

vo più anziano quanto all' ordinazione, ſtabilitovi da Ceciliano; e in appreſſo i Veſcovi d'Africa ricorſero al Papa Anaſtaſio, perchè una ſimil grazia veniſſe accordata ai Sacerdoti e Cherici che dallo Sciſma medeſimo de' Donatiſti rientrar voleſſero nella Chieſa Cattolica (Vid. Cod. Can. Afric. c. 68.); ciocchè per altro era vietato da' Canoni. E per brevità ommeſſi molti altri eſempj, S. Leon Magno non ſolamente convalidò, uſando indulgenza, l'ordinazione d'Anatolio Patriarca di Coſtantinopoli, la quale ſecondo i Canoni era nulla; ma ſcriſſe altresì, che ſe Eutichete, il quale come Eretico e Capo di Setta era ſtato da Flaviano Patriarca di Coſtantinopoli depoſto dagli Ordini, e dal governo del ſuo Moniſtero, aveſſe abjurato l'errore, reſtituito foſſe nel grado primiero (Vid. S. Leon. Epiſt. 53, & 21.).

Per ultimo: il Concilio di Rimini numeroſo di 500. Veſcovi annullato da Papa Liberio; quello d'Efeſo nel 449. notato dipoi coll' infame nome di latrocinio, e condannato dal Concilio Calcedoneſe per la reſiſtenza che fece S. Leone Papa, non oſtante che è per la ſoſcrizione della maſſima parte de' Veſcovi a quel Conciliabolo, e per la dichiarata protezione che ne avea preſa l'Imperatore Teodoſio non ſi foſſe giammai veduto nella Chieſa di Dio un'attentato contro la fede Cattolica riveſtito cotanto di autorità, per ſervirmi delle eſpreſſioni di M. Racine, fan baſtantemente vedere, che qualunque moltitudine di Veſcovi non rappreſenta la Chieſa univerſale, e non hanno in conſeguenza vigore i Decreti di tali adunanze, ſe ai ſentimenti di eſſe ripugni il Pontefice Romano che è della Chieſa il Capo viſibile; ancorchè i Veſcovi, che a lui aderiſcono ſiano in numero d'aſſai minore.

Tali avrebbero dovuto eſſere i caratteri, coi quali ſi rappreſentaſſe l'idea della Santa Sede, perchè dar le ſi poteſſe con giuſtizia il titolo di Vera idea, *ed affinchè altresì non foſſe nè ſorprendente, nè ſconvenevole che compariſſe un' Opuſcolo di tale argomento ſul declinare del ſecolo XVIII. della Chieſa: come appunto nol ſarebbe, ſe lavorato foſſe sù tali principj della venerabile antichità; giacchè pur troppo ſiamo in un tempo, in cui ſi recano a gloria tanti e tanti ſcrittori nel ſeno della Chieſa Cattolica di agguzzare*

la

lo ſtile contro i ſagri diritti di chi tien la prima Sede del Criſtianeſimo.

Ma in vece ſi ſono impiegati ben'altri principj nell'Opuſcolo per formar la preteſa vera idea della Santa Sede, nel tempo ſteſſo che ſi è avuta l'attenzione d'intralciarli con ſottigliezze, ed incroſtarli con un'artifizioſo riſpetto e verſo l'antichità, che pur ſi abbandona, e verſo la Santa Sede, la di cui autorità, niente meno di quella del Romano Pontefice, a cui ſi ſpetta, tentaſi di annientare.

Le rifleſſioni, le quali ſull' Opuſcolo anzidetto io preſento ai Lettori ſpregiudicati, mi luſingo che li convinceranno intieramente, meritarſi il medeſimo tutt'altro nome da quello che porta in fronte, di Vera idea della Santa Sede.

Impri-

Imprimatur,

Si videbitur Rmo Patri Sac. Palatii Apoſtolici Magiſtro.

F. X. Paſſeri Viceſgerens.

Imprimatur.

Fr. Thomas Maria Mamachius Ord. Præd. Sacri Palatii Apoſtolici Magiſter.

INDICE DELLE MATERIE.

Riflessione I. Sul Capo I. della Prima Parte. Pag. 1.

§. I. Il Dissertatore vuol provare, che Sede e Sedente sian'oggetti diversi; 2. che Sede e Chiesa sian uno stesso oggetto. Ivi.

§. II. In un senso niun gli contrasta il primo: ma può non esser vero in un'altro. Ivi.

§. III. S'impugna bensì la conseguenza, che l'insegnamento del Sedente non sia quello della Sede. Pag. 2.

§. IV. E' falso il secondo principio, cioè che *Sede* e *Chiesa* siano uno stesso oggetto. Pag. 3.

§. V. Si spiegano alcune espressioni de'Padri, che il Dissertatore porta a suo favore. Pag. 4.

§. VI. Egli medesimo riconosce altrove per due oggetti distinti *Sede* e *Chiesa*. Pag. 5.

§. VII. Conseguenza di tal distinzione. Pag. 6.

Riflessione II. Sopra quelle parole del Capo II. al §. 3. *Ciò, che fece S. Pietro lasciando la prima sua Sede di Antiochia, potrebbe fare nel caso di necessità la Chiesa universale colla determinazione di un Concilio Ecumenico*. Ivi.

§. I. Questa Proposizione è sospetta. Ivi.

§. II. Primieramente perchè non si determina questo supposto caso di necessità. Ivi.

§. III. Dipoi, perchè non si assegna il Giudice, che debba pronunziarne. Pag. 7.

§. IV. Si pone l'ipotesi che perisca Roma, o Roma Cristiana. Pag. 8.

§. V. Questa ipotesi è più arbitraria di tante altre, che si deridono negli antichi Scolastici. Ivi.

§. VI. Il non esservi nella Scrittura promesse, le quali assicurino la durazion di Roma, e di Roma Cristiana fino alla fine del mondo, è un'appoggio troppo debole. Pag. 9.

§. VII. L'aver S. Pietro assunto il governo di una Chiesa particolare, cioè di Antiochia, dopo esercitato il Primato senza essersi addetto ad alcuna Chiesa speciale; e l'aver quindi trasportata la Sede a Roma, non è stato senza impulso divino. Pag. 10.

§. VIII. L'aver S. Pietro trasferita la sua Sede dall'Oriente, dove dopo molti secoli perì la Fede; e fissatala in Roma, è una traccia della Provvidenza in favor della durazione di Roma, e di Roma Cristiana fino alla fine del mondo. Pag. 11.

§. IX. Sussistendo la Sede Romana, niun'altro può essere il Capo visibile della Chiesa, se non il Successor di S. Pietro nella Sede Romana. Pag. 13.

§. X. Sussistendo la Sede Romana, il Papa stesso non potrebbe dimetterla, senza decader dal Primato; sia che volesse assumer il Governo d'un'altra Chiesa particolare, sia che non ne assumesse alcuna: e chi venisse eletto in sua vece Vescovo di Roma, avrebbe

be come Successor di S. Pietro in quella Sede, il Primato. Ivi.

§. XI. Ammessa l' ipotesi del Dissertatore, s'impugna la Tesi; e mostrasi 1. che la determinazione d'una nuova Sede spetterebbe al Papa; non al Concilio. Pag. 14.

§. XII. Si mostra in 2. luogo che la via del Concilio per un tale affare è troppo difficile e pericolosa. Pag. 15.

§. XIII. Si conchiude, che se in vece di finger ipotesi, si tenga dietro alle traccie segnate dalla Provvidenza, si riconoscerà, non aver voluto il Signore, che la determinazione del luogo, ove abbia ad esser la prima Sede, sia d'ispezion del Concilio Generale. Pag. 17.

Riflessione III. Sopra ciò, che nello stesso Capo II. della prima Parte s'insegna ai §. 6. e seguenti, intorno al rappresentare che fa il Vescovo la sua Chiesa. Pag. 18.

§. I. Pussendorf vuole che il Vescovo nel Concilio rappresenti la sua Chiesa come Legato, e debba perciò ricever da essa le opportune Istruzioni. Ivi.

§. II. Tal dottrina viene in seguito dei non riconoscersi l'Ecclesiastica Gerarchia. Ivi.

§. III. Il Dissertatore sostiene la dottrina di Pussendorf intorno alla maniera, con cui ogni Vescovo rappresenta la sua Chiesa. Ivi.

§. IV. Si combatte un tal principio. Si mostra che i Vescovi son Legati della Chiesa presso Dio, Legati di Dio presso la Chiesa; ma nei Concilj rappresentan la loro Chiesa come Capi, non come Legati. Pag. 19.

§. V. L'uso che i Vescovi consultassero il loro Clero non prova che i medesimi rappresentassero la lor Chiesa come Legati. Pag. 21.

§. VI. Gravissimi assurdi che ne verrebbero, se i Parrochi nel Sinodo Diocesano non rappresentassero le lor Parrocchie come Capi, ma come Legati: molto più dunque si dee riconoscere che il Vescovo nel Concilio rappresenti la sua Chiesa come Capo, non come Legato. Ivi.

§. VII. L'opinione del Dissertatore venendo a stabilire un'ordine *ab uno ad multos* rovescia l'ordine stabilito da G. C., che è *a multis ad unum*. Pag. 22.

§. VIII. Che il Vescovo rappresenti la Chiesa come Capo di essa, è la dottrina de' Padri riportata da Pietro Aureiio, approvata dal Clero di Francia. Pag. 23.

Riflessione IV. Sopra ciò, che insegna il Dissertatore nel medesimo Capo II. della pretesa necessità nel Vescovo di consultar la sua Chiesa. Pag. 24.

§. I. Si rapporta il sentimento dell'Autore. Ivi.

§. II. Si fan due dimande all'Autore. Ivi.

§. III. Tutti coloro i quali han diritto d'intervenire al Sinodo Diocesano devono agire, e insegnare sotto la direzione del Vescovo: non ha dunque d'uopo di consultargli per saper i sentimenti della sua Chiesa. Pag. 25.

§. IV.

§. IV. Il Vescovo per agir come Capo della sua Chiesa non ha necessità di consultarla. Pag. 26.
§. V. L'Autore ristringe la necessità di consultarsi dal Vescovo la sua Chiesa per poter agire in nome di lei, ai soli casi dottrinali che fossero dubbj e difficili. Ivi.
§. VI. Questo è un volere che il Vescovo sia non Maestro, ma Discepolo della sua Chiesa particolare. Pag. 27.
§. VII. Col negarsi che il Vescovo abbia necessità di consultar il suo Clero ne' casi dubbj, non si vuol già dire, che debba fidarsi dei proprj lumi, e operar senza consiglio. Pag. 28.
§. VIII. Può in tali casi il Vescovo consultare uomini più e dotti, i Vescovi comprovinciali, il Metropolitano, il Papa, per saper la dottrina della chiesa universale, e proporla al suo clero e al suo popolo. Che se convoca il Sinodo della Diocesi, ciò non è per necessità di saper elocchè esso ne pensi; ma per profittar dei di lui lumi. ivi.
§. IX. Per tal fine gli antichi Vescovi radunavano il clero ne' casi dubbj. pag. 29.
§. X. Ancorchè nel celebre passo di S. Paolo Act. 20. *Attendite &c.* si vogliano intendere i Preti, ad ogni modo non può mettersi in dubbio la loro subordinazione ai Vescovi nel governo della chiesa. ivi.
§. XI. Questa subordinazione mostra, che sebbene il Vescovo prenda da loro consiglio, la deliberazione però spetta al Vescovo. p. 31.
§. XII. Quindi dopo il secolo VIII., come osserva il Guadagnini, il Capitolo divenne il Senato del Vescovo, in vece de' Parrochi, pag. 32.
§. XIII. Quindi si conchiude non aver il Vescovo necessità di consultar i Parrochi, o il Clero, e poter come Capo e Maestro della sua chiesa proporre, dopo d'essersene assicurato pei mezzi legittimi, la dottrina della chiesa universale. ivi.
Riflessione V. Sopra ciò, che dicesi nei capitoli 3. e 4. della Dissertazione intorno alle congregazioni Romane. pag. 33.
§. I. Tetra rappresentanza, che delle congregazioni Romane fa l'Autore. ivi.
§. II. Si continua lo stesso argomento. ivi.
§. III. Accuse dell'Autore contro la congregazione *De propaganda fide*. La tratta di usurpazione sui diritti naturali de' Vescovi. p. 34.
§. IV. Si confuta l'Autore coll'esempio d'antichi e santi Pontefici. ivi.
§. V. L'Autore objetta i diritti de' Vescovi. Ivi.
§. VI. Si giustifica l'istituzione di detta congregazione: si fa vedere, che coll'istituirla non hanno i Papi attentato contro i diritti dei Vescovi; hanno bensì supplito alla loro trascuratezza. ivi.
§. VII. Il Papa come capo della chiesa è il primo incaricato degli interessi di G. C., e però adempie il dovere della sua carica se procura la dilatazion della Fede. pag. 35. §. VIII.

§. VIII. Sicchè l'istituzione della congregazione suddetta non è contraria, ma conforme alla natura della Gerarchia. pag. 36.

§. IX. Nè tampoco è contraria, ma conforme alla pratica degli Apostoli. ivi.

§. X. Nè finalmente è contraria, ma conforme allo spirito della chiesa. ivi.

§. XI. Altresì non è contrario, ma conforme a ciò che talvolta han praticato gli Apostoli, e ai canoni della chiesa, se i Romani Pontefici, quando lo credono opportuno, ritengono l'immediato governo de'nuovi convertiti nelle Missioni de'paesi stranieri, in vece di dar loro un Vescovo proprio. pag. 37.

§. XII. Conchiudesi, doversi commendare qual saggio provvedimento de'Papi l'erezione e conservazione della congregazione *De propaganda fide*. pag. 39.

§. XIII. Essendo il Papa il primo e principale incaricato di vegliare alla purità della Fede; l'istituzione della congregazione del S. Uffizio non è contraria, ma conforme allo spirito della chiesa, e all'indole della Gerarchia. ivi.

§. XIV. La scelta de'mezzi per arrestar il corso agli errori spetta singolarmente alla prudenza del capo della chiesa; nè sempre vi è bisogno del Concilio. pag. 40.

§. XV. La moltitudine de'libri o cattivi o sospetti, e la rapidità con cui, atteso l'uso delle stampe, si diffondono gli errori e le massime cattive, giustifica come prudente l'istituzion della congregazione dell'Indice in ajuto di quella del Sant'Uffizio; ben lungi che possa dirsi contraria allo spirito del governo della chiesa. p. 41.

§. XVI. Essendo il Papa il primo e principale incaricato dell'osservanza de'canoni, ed essendone altresì il primo Interprete; è stato effetto di prudenza, che stasi per tal'oggetto associati dei cooperatori colla istituzione della congregazion del Concilio. pag. 43.

§. XVII. Il culto esterno deve essere una delle principali cure del capo della chiesa. E' dunque saggia l'istituzione della congregazione de'Riti. pag. 45.

§. XVIII. Insussistente ed ingiusta è l'accusa, che le dà il Dissertatore, d'esser lesiva della libertà naturale e primitiva delle chiese. pag. 46.

§. XIX. La riserva al Papa delle cause di canonizzazione ha per se il consenso de'Vescovi; e la maturità con cui procede in tali cause la congregazione de'Riti mostra con quanta saviezza sia stata istituita. pag. 47.

§. XX. L'esenzione de'Regolari da'Vescovi si ristringe alla disciplina interiore, e alla semplice amministrazione de'loro beni. p. 48.

§. XXI. Tale esenzione è stata accordata col concorso di tutte quelle condizioni, per le quali un privilegio non potrà mai dirsi opposto e pregiudiziale al governo naturale e primitivo della chiesa. pag. 52.

§. XXII.

§. XXII. Tali esenzioni han resa necessaria la congregazione *super negotiis Episcoporum & Regularium* : congregazione tanto legittima, quanto si è provato esser legittimi i privilegj lasciati a' Regolari dal Tridentino . pag. 54.

§. XXIII. Avendo da dodici secoli in quà la podestà Ecclesiastica regolata la materia d'immunità, l'esserli dipoi istituita da' Papi una particolar congregazione sopra tale materia, non può riguardarsi nè come un'attentato contro la sovrana giurisdizione de' Principi, nè come un'usurpazione dei diritti de' Vescovi . pag. 55.

§. XXIV. Le congregazioni Romane sono in ajuto del Papa come capo della chiesa universale . ivi .

§. XXV. Esse hanno l'autorità dal Papa ; ma si può da esse appellare al Papa . pag. 56.

§. XXVI. Il collegio de' Cardinali è il clero reale, non rappresentativo della chiesa Romana . pag. 57.

§. XXVII. Si conferma una tal verità . ivi .

Riflessione VI. Sopra ciò che il Dissertatore insegna nel capo 2. della parte II., intorno la natura ed indole della Primazia della santa Sede . pag. 58.

§. I. Suppone esservi intorno a ciò de' pregiudizj . ivi .

§. II. Nel capo I. di questa seconda parte prova bastantemente essere il Primato d'istituzione divina, e competere ai successori di S. Pietro nella Sede Romana . ivi .

§. III. Sul principio del cap. 2. confessa essere un tal Primato non puramente d' ordine e di onore, ma di autorità e giurisdizione . pag. 59.

§. IV. Ma in seguito fa svanire questa autorità e giurisdizione . ivi .

§. V. Pretende che l'autorità Episcopale e quella del Primato siano oggetti distinti . ivi .

§. VI. Si combatte un tal sentimento, giacchè la maggiore estensione dell'autorità del Papa, non fa che non sia essa nel governo della chiesa universale della specie medesima, con quella del Vescovo nel governo di una chiesa particolare . pag. 60.

§. VII. Si fissano due punti certi per riconoscere se l'Autore riconosca il Primato di autorità e giurisdizione . ivi .

§. VIII. L'idea che ci dà dell'autorità e giurisdizione spirituale, si compie nella Episcopale ; la quale, secondo lui è distinta dalla Primaziale ; e però questa svanisce . pag. 61.

§. IX. Combatte il sentimento di coloro, i quali nel poter delle chiavi, e negli altri diritti riconoscono qualche preminenza di S. Pietro, e si sforza di toglier loro i Padri, che sembrano di favorirlo . ivi .

§. X. Declina dallo spiegarsi in che consista la giurisdizion del Primato, inculca che è d'una specie diversa dall' Episcopale ; e quindi ne inferisce due conseguenze, che mirano ad annientar il Primato di giurisdizione . pag. 62.

§. XI.

§. XI. Si osserva che l'Autore mostra d'essersi scordata la distinzione, che mette, fra l'autorità Episcopale e Primaziale. pag. 63.

§. XII. Sebben ove distingue i diritti del Vescovo, del Metropolitano, del Patriarca, del Papa, fosse luogo opportuno di spiegare questi ultimi, altro però non dice, se non che sono il Vincolo dei diritti Vescovili &c., e che sono di una specie diversa. p. 64.

§. XIII. Attribuisce a S. Pietro una preeminenza sugli altri Apostoli; ma consistendo questa, secondo lui, nel diritto di rappresentarli come primo *inter pares*, viene a risolversi in una preeminenza d'ordine e di onore. pag. 65.

§. XIV. In tutto il restante capo insiste, che il Papa non ha un'assoluta Monarchia: non fa menzione del Governo Monarchico temperato d'Aristocrazia, per non riconoscere nel Papa alcuna preeminenza di autorità: malamente prova il suo assunto, mentre cavandola dal dovere il Papa governare secondo i canoni, viene a confondere il Monarca col Despota, il quale nel governare non ha altra legge che il proprio arbitrio. Ivi.

Riflessione VII. Sullo stesso argomento in ordine al capo III. pag. 67.

§. I. Si osserva che alcuni luminosi titoli dati dall'Autore nel precedente capo al Primato del Papa nulla contengono di preciso sull'autorità di esso. Ivi.

§. II. Il titolo del presente promette una dichiarazione precisa. p. 68.

§. III. Ci dice che il Papa in vigor della Primazia è capo della chiesa; ma quel che si cerca, è l'autorità di questo capo. Ivi.

§. IV. Al Papa come capo della chiesa attribuisce per prerogativa distinta, che egli figura la chiesa. Si mostra che questa prerogativa non importa giurisdizione. pag. 69.

§. V. Ne assegna un'altra; che egli chiama diritto di rappresentar la chiesa. Ma nel senso dell'Autore, il Papa rappresenta la chiesa come suo Legato; ciò non si consà coll'idea d'un Primato di autorità e giurisdizione. pag. 70.

§. VI. Fà consistere il Primato nella sollecitudine di tutte le chiese. pag. 71.

§. VII. Ma in sostanza non dice nulla, essendo questa sollecitudine di ciascun Vescovo; la di cui autorità per sentimento del Dissertatore è non precisamente di gradi, ma di specie differente dalla Primaziale. pag. 72.

§. VIII. Crede egli di stabilire il Primato col dire, che il Papa può agire in tutte le chiese per via d'autorità; laddove i Vescovi fuori della lor Diocesi non possono agire che per via di consiglio. p. 73.

§. IX. Si mostra che oltre il non diversificare tale autorità di specie dall'Episcopale ma solo di gradi; svanirebbe interamente, quando i Papi non potessero esercitare una giurisdizione immediata sopra i Patriarchi; cioechè egli non riconosce. pag. 74.

§. X. Giusta i principj dell'Autore l'Imperatore (oppur, dopo la division dell'Impero, ciascun Sovrano ne' propri Stati, e l'union de' So-

de' Sovrani cattolici in tutta la chiesa) ha tutti i diritti, che egli attribuisce al Papa in vigor di sua Primazia. Fu dunque superfluo, che G. C. istituisse il Primato; o almen che lo volesse durevole anche dopo la conversion de' Cesari alla Fede; e dovrebbonsi riconoscere nella chiesa due capi forniti di uguale e simile autorità, e incaricati degli stessi oggetti. pag. 76.

§. XI. Anzi l'autorità del Principe sarebbe più estesa, più efficace, più obbligatoria di quella del Papa. pag. 78.

§. XII. Si conchiude, che sebbene il Dissertatore nei capi 2., e 3. adoperi delle espressioni denotanti un Primato di autorità e di giurisdizione; in sostanza però non riconosce in S. Pietro, e nei di lui successori, se non se un Primato d'ordine e di onore. p. 79.

Riflessione VIII. Si stabilisce il vero Primato d'autorità e giurisdizione di S. Pietro, e de' suoi successori i Romani Pontefici. pag. 80.

§. I. Sebben l'Autore distrugga il Primato; giacchè però lo confessa si ritengono le nozioni comuni per dimostrarlo. ivi.

§. II. Il Primato d'autorità ha per oggetto il governo della chiesa: principio contrario del Dissertatore; si convince. pag. 81.

§. III. Si mostra che i luoghi della Scrittura coi quali si prova dai cattolici il Primato, si devono intendere in un senso che spieghi autorità e giurisdizione. pag. 82.

§. IV. Si accennano i tre principali, Matth. 16. 16., Luex 22. 32., Joan. 21. 15-17. Si inferisce doversi intendere nel suddetto senso. ivi.

§. V. Quindi si deduce, che nell'autorità, di cui si parla in San Matteo e in S. Giovanni convien riconoscere una preeminenza di S. Pietro, a distinzione degli altri Apostoli. pag. 83.

§. VI. Si Prova ciò in particolare del testo di S. Matteo *Tibi dabo claves*; e primieramente dall'essere stata tal promessa premio della confessione di Pietro. ivi.

§. VII. In 2. luogo dà tutte le circostanze della risposta di Pietro e G. C. e di G. C. a Pietro. pag. 84.

§. VIII. La maniera con cui è riferita la confession di Pietro da S. Luca, non prova che Pietro parlasse in nome di tutti; e così ricevesse la promessa delle chiavi in nome di tutti. pag. 86.

§. IX. Si mostra, che essendo la promessa delle chiavi annessa non alla persona, ma al grado della primazia destinata a Pietro, potè perciò con ragione dire S. Agostino, che la chiesa ha ricevute in Pietro le chiavi. p. 88.

§. X. E però il dire che la chiesa ha ricevute le chiavi nel senso di S. Agostino si accorda colla preeminenza di Pietro in questo genere d'autorità spirituale: non così nal senso del Dissertatore. p. 90

§. XI. La promessa fatta da Cristo agli Apostoli *quarumque alligaveritis &c.* non pregiudica alla preeminenza in questo stesso potere promessa antecedentemente a Pietro sotto il simbolo delle chiavi. p. 91.

§. XII. Ne tampoco vi pregiudica l' aver gli Apoſtoli ricevuta immediatamente da Criſto l'autorità di rimettere e ritenere i peccati Joan.20.23.Ancora Pietro non era entrato in poſſeſſo del primato promeſſogli, e G.C. faceа le funzioni di capo viſibile della ſua chieſa. p. 92.

§. XIII. Pietro nell'eſſer di fondamento ha la preeminenza di tener ſaldi gli altri Apoſtoli, che ſono anch'eſſi fondamento della chieſa: lo che dichiara vieppiù quel che ſi è detto intorno al poter delle chiavi. p. 93.

§. XIV. Qneſta preeminenza nell' eſſer di fondamento viene eſpreſſa nel teſto di S. Luca *confirma fratres tuos*, qneſte parole riguardano il ſolo Pietro, non gli altri Apoſtoli; qnindi s'inferiſce doverſi intendere nel modo ſteſſo del ſolo Pietro le parole *ſuper hanc Petram* preſſo S.Matteo, che contengono la promeſſa della qualità di fondamento; e in conſeguenza anche le raſtanti *Tibi dabo* riguardano il ſolo Pietro, ſebbene coma capo. pag. ivi.

§. XV. Nuova prova del primato nel teſto di S. Giovanni *paſce agnos meos &c.* riconoſciuta dal Diſſertatore, ma annientata coila ſpiegazione, che dà al teſto. p. 95.

§. XVI. Si moſtra dall'aver Criſto interrogato Pietro ſe lo amava; ed anche ſe lo amava più che non l'amaſſero gli altri, che la cura di tutto il Gregge fù affidata a Piatro come prerogativa della primazia; non a tutti gli Apoſtoli in Pietro come rappreſentante tutto il coliegio. p. ivi.

§. XVII. Si conferma ciò, provandoſi dall' aver Criſto detto a Pietro: *paſce agnos meos*, e di nuovo, *paſce agnos meos*; e poi, *paſce oves meas*, che anche in queſto inogo fù affidata a Pietro la cura degli Apoſtoli, di cui già era ſtato incaricato col *confirma Fratres tuos*. p. 97.

§. XVIII. Si ſpiega in qual-ſenſo abbian detto alcuni de'Padri, *Petrus nobiſcum oves accepit, & nos cum ipſo*; e ſi moſtra che il loro detto non favoriſce il ſenſo del Diſſertatore ne ſi oppone a quanto ſi è ſopra ſtabilito. pag. 98.

§. XIX. Conchludeſi, averſi prova concludente del primato di giurisdizione dai tre teſti ſuddetti inteſi ſecondo il naturale loro ſenſo, come gli han ſempre inteſi i Teologi; cioechè dovrebbe indurre il Diſſertatore ad abbandonar le ſue interpretazioni, che non laſcian ſuſſiſtere ſe non un primato di onore. pag.100.

Riflеſſione IX. Si eſpongono i diverſi dirlttl eſſenziali del primato.p.ivi.

§. I. Alla chieſa era neceſſario un capo viſibile che faceſſe le veci di G.C., e Pietro dopo l' Aſcenſione del Redentore al Cielo entrò in poſſeſſo del ſuo primato, e fu il capo viſiblie della chieſa.p.ivi

§. II. Si parla dalla denominazione di *capo miniſteriale* uſata dal Diſſertatore. e da altri ſcrittori degli ultimi tempi: ſi moſtra che oltre l'eſſer nuova è ambigua: ſi notano i varj ſenſi che ha, e ſe ne riggettano alcuni: ſi conchiude che tale innovazione è o perhicioſa. o per lo meno inutile. p. 101. §§.III.

§§. III. e IV. Si accenna il motivo dell' iſtituzione de' Parrochi, de' Metropolitani, de' Panimarchi. pag. 101. e 103.
§. V. Si riflette al riſpetto uſato dalla chieſa a S. Pietro nella iſtituzione de' Patriarcati. pag. 104.
§. VI. I regolamenti fatti in ſequela dell' iſtituzione de' Metropolitani, e de' patriarchi non Pregiudican ai diritti della primazia: e lo ſpirito della chieſa che riſplende in tali regolamenti dà a conoſcere, che non ſi è punto attentato contro i diritti del Papa. p. 105.
§. VII. Si continua lo ſteſſo ſoggetto. pag. ivi.
§. VIII. L'autorità che competeva a S. Pietro e ai primi Papi prima dell'iſtituzione de' Metropolitani &c. e della formazione de' Canoni, è l'autorità originaria, e naturale della primazia. p. 106.
§. IX. Si accennano varj particolari diritti che competono ai Romani Pontefici in vigor del primato. pag. 107.
§. X. Si riſponde all'obbiezione tratta dal dirſi dai Papi, che nulla eſſi poſſono contro i canoni. pag. ivi.
§. XI. Si riſponde ad un'altra obbiezione cavata dall'avere talvolta alcuni Veſcovi contraſtato un qualche diritto al Papa. pag. 108.
§. XII. Fra i diritti della primazia deveſi annoverare quello di poter diſpenſar nelle leggi della chieſa univerſale intorno a punti di Diſciplina. pag. ivi.
§. XIII. E però i Veſcovi non poſſono diſpenſare neppure intorno a que' punti che ſono riſervati al Papa; quand'anche tali riſerve ſoſſero di puro dritto eccleſiaſtico, ſe ſono fatte, o approvate dalla chieſa univerſale. pag. 110.
Riflеſſione X. ſopra il capo IV. ed ultimo della Diſſertazione. p. ivi.
§. I. Si riconoſce, che l'infallibilità del Papa, a differenza della primazia, non appartiene alla fede. Pag. ivi.
§. II. Non ſi può però accordare, che ſi dia per verità notoria aver' alcuni Papi errato nelle lor deciſioni; ne che ſi voglia diſtinguere indefettibilità da infallibilità: ne che accordandoſi quella alla chieſa di Roma in vigor della preghiera di Criſto *Rogavi pro te &c.*, ſi neghi al Papa. pag. 111.
§. III. Si combatte la chimerica diſtinzione poſta dall'Autore fra indefettibilità, e infallibilità. p. 112.
§. IV. Si moſtra che l'orazione fatta da G.C. *Rogavi pro te &c.* non riguarda ſe non la perſona di Pietro deſtinato capo della chieſa. p. ivi
§. V. Si fa vedere che dalla negazione di Pietro, non oſtante la preghiera per lui fatta da Criſto, non può cavarſene argomento per diſtinguere l'indefettibilità dalla infallibilità. pag. 113.
Conchiuſione. pag. 114.

RIFLESSIONE I.

SUL CAPO I.

DELLA I. PARTE.

I. DUE punti imprende a provare l'autore in questo primo capo: vale a dire che Sede e sedente siano due oggetti distinti; e che all'opposto Sede e Chiesa siano una cosa medesima.

II. Per vero dire non sò comprendere, perchè mai ci presenti l'autore un sì lungo discorso, che chiamar si potrebbe una dissertazione, affin di persuadere, non doversi confondere la Sede col Sedente. E quando mai i Romani Pontefici han pensato a volersi identificare colla loro Sede? Nessun di essi certamente si è dato giammai il titolo di *Sede Romana*, ovvero di *Sede di S. Pietro*, oppur di *Sede Apostolica*. Si sono anzi chiamati, e sono stati riconosciuti da tutti i Cattolici per successori di S. Pietro nella Sede Romana, chiamata per antonomasia la Sede Apostolica. Anzi nelle riserve, di qualunque natura esse siano, usar sogliono i Papi l'espressione di riservare: *Nobis & successoribus nostris*: alle quali sottintendesi, quantunque talor non si esprima, *in Sede Apostolica*, ovvero, *Nobis & Sedi Apostolicæ*; nel qual secondo caso la Sede Apostolica vuol bensì dinotare i successori Pontefici, ma per maniera di dir figurata; come allorchè un Sovrano riserva a se, e alla corona, ovvero al Trono le tali e tali altre ragioni, prerogative &c. E nella stessa maniera devono intendersi quelle espressioni colle quali i Papi asseriscono esser reso onore, o all'opposto essersi fatta offesa *alla Sede Apostolica* per dinotare l'onore o l'offesa che essi han ricevuta. Anche qui và a proposito l'osservare, che somiglianti espressioni usate da un Sovrano, il quale attribuisca alla Corona l'omaggio reso a se da' Vas-

 salli,

ſalli, o l'offeſa fatta da alcun di eſſi alla ſua Perſona, non fan giammai cader in penſiero a chicchefſia, che voluto abbia il Sovrano riputarſi una medeſima coſa colla Corona, col Trono (1).

III. E' bensì falſa la conſeguenza, che dall' eſſere il ſedente diſtinto dalla Sede, inferiſce l'autore nel capo 2., vale a dire, che l' inſegnamento, la definizione, il decreto del Papa ſi debba diſtinguere dall' inſegnamento &c. della

(1) Qualunque ſia la diſtinzione che talvolta trovaſi fatta fra la Sede e il Sedente, è certiſſimo che i S.Padri hanno coſtantemente preſo l' uno per l' altra, ed hanno conſiderato come proveniente dalla Sede, ciò che dal ſedente veniva. Quindi è che S. Ireneo lib.3.c.3. e 4. Tertulliano de Praeſcript.cap.30. S. Optat. Milev. contr. Parmen. lib. 2. S. Agoſtino ep. 165. ad Generoſ. Euſeb. Hiſt. Ec. lib. 3. c. 2. 4. 14. 15. lib. 4. c. 1. & ſeq. lib. 5. c. 6. allorchè imprendono a provare l' autenticità della dottrina Cattolica contro gli Eretici, lo fanno dimoſtrandone l' *Origine Apoſtolica*, e queſta la dimoſtrano, facendola vedere paſſata per *la legittima ſucceſſione de' Veſcovi*, e principalmente di quei di Roma. Dal chè appariſce che i Veſcovi ſono preſi in luogo delle ſteſſe Chieſe, alle quali preſiedettero. Onde Tertulliano ibid. c. 32. sfidando gli Eretici a fare altrettanto, diceva. *Edant ergo origines Eccleſiarum ſuarum: evolvant ordinem Epiſcoporum ſuorum &c... Sicut Romanorum Clementem a Petro Ordinatum &c.* S. Cipriano ha fatto lo ſteſſo quando de Unit. Eccleſ. ha laſciato ſcritto. *Loquitur Dominus ad Petrum. Ego dico tibi, inquit, quia tu es Petrus, & ſuper iſtam petram aedificabo Eccleſiam meam &c. Et iterum..... Paſce oves meas. Super illum unum aedificat Eccleſiam ſuam ... Ut unitatem manifeſtaret, unam Cathedram conſtituit, & unitatis ejuſdem originem ab uno incipientem ſua auctoritate diſpoſuit &c.* Chi non vede qui preſo Pietro per la Cattedra, e la Cattedra per Pietro? Lo ſteſſo ha detto nell' epiſt. 40. ad univerſ. Pleb. dove ſi legge *Una Eccleſia*, & *Cathedra una ſuper Petrum Domini voce fundata*. E S. Girolamo ſcrivendo a S. Damaſo Papa epiſt. 10. c. 2. apud Conſtant dice apertiſſimamente,, *Ego nullum primum niſi Chriſtum ſequens, Beatitudini tuae ideſt Cathedrae Petri, communione conſocior. Super illam petram aedificatam Eccleſiam ſcio &c.* Lo ſteſſo ripete ancora nell' epiſt. 11. lo ſteſſo hanno detto in ſoſtanza a S. Teodoro Papa i Veſcovi dell' iſola Cipro: in act. Synod. Later. ſub S. Mart. 1. act. 2. e al medeſimo Papa i Veſcovi dell' Affrica. Epiſt. Afror. ad Theod. Pap. Conc. Lab. tom. 6. E lo ſteſſo finalmente ſi può dire che hanno fatto tutti; giacchè ſi è ſempre creduto di aver la comunione della Cattedra di S. Pietro, e della Chieſa Romana, ſubito chè ſi aveſſe quella del Romano Pontefice.

la Sede Apoſtolica : nella guiſa ſteſſa che per eſſer oggetti diſtinti il Rè, ed il Trono ; il Rè, e la Corona, malamente ſi applicherebbe un tal principio, per conchiuderne, che le Leggi, le ordinanze &c. emanate dal Rè non poſſan dirſi emanate dal Trono &c. Ma ſiccome così fatta illazione l'autore non la deduce dalla ſola diſtinzione diffuſamente da lui ſtabilita ſenzacchè alcuno gliela contraſtaſſe, fra la Sede e il Sedente ; ma chiama in ſuſſidio un'altro principio, vale a dire, che Sede e Chieſa ſieno una coſa medeſima : così d'uopo è eſaminare queſto ſuo principio d'identità fra Sede, e Chieſa.

IV. Per giudicarne, noi non dobbiamo ſcoſtarci dalle idee ſemplici e naturali, ſecondo le quali procede la comune intelligenza de' termini. Secondo queſte idee, ben lungi dal conſiderar come una coſa ſteſſa la Sede, e la Chieſa, convien anzi riconoſcerle come oggetti diſtinti. Sede nel ſenſo Eccleſiaſtico è il grado di autorità, che da il diritto a chi ne è riveſtito d' iſtruire, di governare una moltitudine di fedeli : chiamaſi *Sede* figuratamente, dal poſto cioè più eminente, che ad eſprimere l'eminenza del grado preparaſi nelle adunanze per colui che ne è il capo ; e poſto deſtinato perchè vi ſi aſſida colui al quale è preparata, in ſegno di ſuperiorità, di autorità, di magiſtero. In queſto ſenſo la Madre di Jacopo e Giovanni chiedeva per eſſi al Redentore i primi poſti, oſſia le prime cariche e i primi onori nel di lui Reame, *Dic, ut ſedeant hi duo Filii mei unus ad dexteram tuam, & alter ad ſiniſtram in regno tuo* (Matth.XX.21.): In queſto ſenſo il divin Maeſtro aſſicurò i ſuoi Diſcepoli, in premio d' aver laſciato per amor ſuo ogni coſa, ed eſſerſi intieramente conſegrati alla di lui ſequela, *In regeneratione, cum ſederit Filius hominis in Sede Majeſtatis ſuæ, ſedebitis & vos ſuper Sedes duodecim judicantes duodecim tribus Iſrael* (Matth.19.28.). Per nome poi di Chieſa, quando ſi prende non già congiuntamente col Veſcovo che ne è il capo, il Paſtore, il Maeſtro ; ma anzi in rapporto e relazione al Veſcovo, s' intende la moltitudine de' Fedeli, che come un corpo riceve moto e regolamento dal capo, o come una ſpoſa aſſiſtita, regolata, fecondata dal ſuo ſpoſo,

riconoſce il Veſcovo come ſuo capo, lo ſeguita come ſuo Paſtore, e a lui ſi affida come a ſuo Spoſo, così S. Agoſtino ſcrivendo a Glorio ed Eleuſio diſtingue la Chieſa Romana dal Cattedra oſſia Sede della Chieſa medeſima, *In qua* (Romana Eccleſia) *ſemper Apoſtolicæ cathedræ viguit principatus* (Epiſt. XLIII. al.CLXII. n. 7.); e così pure il Pontefice Anaſtaſio nella lettera all' Imperatore dello ſteſſo nome, *Sedes B. Petri, quæ in univerſali Eccleſia aſſignatum ſibi a Domino tenet principatum*. Nella ſteſſa maniera che il Trono ſi diſtingue dal Regno, vale a dire dalla moltitudine de' popoli, che vivono ſotto l' ubbidienza di un medeſimo Principe.

V. Ne perchè S. Cipriano, i Legati di Roma al Concilio Africano nel 419. S. Leone Magno, ed altri Santi Dottori, o Romani Pontefici abbiano talvolta parlato in maniera da far credere che riputaſſero per termini ſinonimi, e per una coſa ſteſſa *Sede* e *Chieſa*, ſe ne può conchiudere l'identità. Ognun sà in primo luogo, non eſſer neceſſario l'uſare una così fatta preciſione di termini, ſe non quando o ſi prende ad analizzare qualche punto di dottrina con tutto il rigore Teologico; ovvero quando ſopravvanza qualche errore, il quale metta in neceſſità di non adoperare queſto o quell' altro vocabolo, ſe non nel ſuo vero, proprio, e naturale ſignificato. Or gli ſcrittori riferiti nella diſſertazione non erano ne nell' una, ne nell' altra circoſtanza. Non è però maraviglia ſe non hanno adoperato i termini di *Sede* e di *Chieſa* in tutto il rigor Teologico, e nello ſtretto loro ſignificato. E' bensì maraviglia, che per aver i Legati inviati da Roma nel 419. al Concilio di Africa chiamato il Papa ora: *Venerabilem Eccleſiæ Romanæ Epiſcopum*, ora: *Beatiſſimæ Sedis Epiſcopus*, ed eſſere ſtati i Legati medeſimi, or nominati: *Legati Eccleſiæ Romanæ*, ed altra volta: *Legati Apoſtolicæ Sedis*: e finalmente per avere Nicolò I. nella lettera VIII. a Michele Imperatore ſcritto: *Privilegia iſtius Sedis, vel Eccleſiæ perpetua ſunt, divinitus radicata atque plantata*, e per avere S. Leone talora ſcritto: *Sanctæ, cui, Deo auctore, præſidemus Eccleſiæ*, ed altrove, *Ad Apoſtolicam Sedem, cui præſidemus, elegiſti recurrere*,

rere, ſe ne voglia formare quaſi una dimoſtrazione dell'identità di queſti due termini *Sede*, e *Chieſa*. Come ſe i medeſimi ſoggetti non poteſſero eſſere ſpediti e in nome della Chieſa Romana col Papa alla teſta, ed in nome ſpeciale del Papa; o non ſia vero che il Veſcovo preſiede alla Sede, preſo queſto vocabolo per *carica*, e in virtù della carica preſiede alla Chieſa, come il Preſidente all' annona, alle armi &c. preſiede a una città ad uno ſtato per provvederlo, per difenderlo: o finalmente non ſia vero, che i Privilegj della Sede ſiano per comunicazione privilegj della Chieſa, in cui è la Sede; verità tanto manifeſta, che laddove prima ritenendo S. Pietro la ſua Sede in Antiochia, era quella Chieſa la Chieſa principale, paſsò dall'Antiochena una tal prerogativa alla Romana; e da queſta, come penſa l'autore iſteſſo della Diſſertazione, paſſerebbe ad un'altra Chieſa, ſe ad eſſa poteſſe traſportarſi, e veniſſe traſportata la Sede di S. Pietro. La città di Vienna ha da gran tempo la prerogativa di eſſer la Capitale dell' Impero Germanico: ſe l'Imperatore fiſſaſſe altrove la Sede, v.g. in Aquiſgrana; non più Vienna, ma quell'altra città che veniſſe ſcelta, goderebbe di una tal prerogativa: Tanto è vero che le prerogative della Sede ſi comunican al luogo, in cui è la Sede, ſenza immedeſimarſi col luogo medeſimo.

VI. Quindi è che l' autore della Diſſertazione confeſſa nel capo II. queſte medeſime verità, che combatte nel primo. *Roma*, dice egli al cap. 11. §. 1. pag. 24., *è una Chieſa particolare, come le altre. Ma ſiccome la Chieſa di Roma è la Sede del ſucceſſor di S. Pietro, così eſſa è il centro della comunione Eccleſiaſtica, ed ha il Primato ſopra tutte le Chieſe*. Ecco dalla Sede derivato e comunicato il privilegio della Primazia alla Chieſa particolare di Roma: e nel ſeguente §. ſcrive (pag. 26.) *Egli è indubitato, che nel linguaggio conſecrato da tutti i tempi* (nel cap. 1. §. XII. pag. 16. lo chiama altresì il *linguaggio dell' antichità*), *la Santa Sede, e la Chieſa particolare di Roma ſono due oggetti, che non ne formano che un ſolo. Ma queſta identità non impediſce, che non vi ſia qualche differenza fra loro*: e poco dopo ne reca di tal diſtinzione una prova deciſiva, ſoggiungendo:

Queſta Sede Apoſtolica eſiſteva anche avanti la Chieſa di Roma. Non è vero adunque che nel linguaggio dell' antichità la Santa Sede, e la Chieſa particolare di Roma ſiano due oggetti, che non ne forman che un ſolo: la Santa Sede è la Sede di S. Pietro, fiſſata dal Santo Apoſtolo in Roma, dopo che tenuta l' avea per qualche tempo in Antiochia; ma la Santa Sede non è la ſteſſa coſa che la Chieſa di Roma; bensì per eſſere la prima Sede, comunica alla Chieſa, in cui è, la prerogativa di eſſer la prima e principal Chieſa fra tutte le altre.

VII. Ne ſiegue quindi, che nel caſo eziandio, in cui un' ordine, un decreto, una definizione non ſi aveſſer a chiamare ordine, decreto &c. della Chieſa Romana; potrà nondimeno eſſere, e nominarſi ordine decreto, definizione della Sede Apoſtolica; non ſuſſiſtendo, come ſi è veduto, il principio aſſunto nella diſſertazione, che Sede, e Chieſa ſiano due oggetti, i quali non ne formano che un ſolo.

RIFLESSIONE II.

Sopra quelle parole del capo II.§.III.in fine (pag.28.)

Ciò, che fece S. Pietro laſciando la prima ſua Sede di Antiochia, potrebbe fare nel caſo di neceſſità la Chieſa univerſale colla determinazione di un Concilio Ecumenio.

I. VI ſono delle Propoſizioni, le quali ſembrano a prima viſta innocue, e ſenza la cattiva conſeguenza; ma qualor ſiano incautamente addottate divengono in ſeguito il fondamento e la baſe di maſſime ſtravolte, e di pernicioſi ſentimenti. Del numero di queſte mi è parſa, appena mi cadde ſotto degli occhi, quella, che ho or' ora accennato. Nell' eſporre che farò i motivi, pei quali una tal propoſizione mi ſi rende aſſai più che ſoſpetta, eſaminerò inſieme ſe abbia eſſa alcun fondamento.

II. Primieramente mi ſi rende più che ſoſpetta, perchè nel tempo ſteſſo che ſi attribuiſce dall'A. alla Chieſa univerſa-

le

le in un Concilio Ecumenico adunata, un potere ristretto al caso di necessità; non si determina questo caso di necessità, ne si assegna chi esser ne debba il Giudice. Eppure uno scrittore, il quale imprende ad analizzar' anche ciò che non è essenziale alla Santa Sede, affin di darcene un'idea vera, e precisa, sembra certamente che non dovesse lasciar desiderare la sua esattezza intorno ad un punto di tanto rilievo. E chi non vede, che questo caso di necessità può esser' appreso d' una maniera dall' Ecclesiastico zelante, e d'un'altra dal politico di corte? Che le umane passioni possono colorire un caso di necessità, e il loro artifizio persuaderlo alla moltitudine? Qual confusione di cose non si potrebbe quindi temere? E' dunque troppo laconica nella materia di cui si tratta questa espressione, *caso di necessità*.

III. Essa è poi ancor più mancante, mentre non si fà parola del Giudice a cui si spetti di pronunziare esser venuto il caso di necessità; e doversi quindi raunar la Chiesa in un Concilio Ecumenico, per esaminare e risolvere, a qual nazione, a qual città si debba trasferire la Sede Apostolica. Intanto io chiedo chi sarà il legittimo Giudice per decider della necessità d' una traslazion così fatta? Sarà egli il Papa, oppur la Chiesa dispersa, ovvero radunata in un Concilio Generale; o piuttosto l' Imperatore, o un qualche congresso de' Ministri de' Principi Cattolici? Se il Papa è il legittimo Giudice per riconoscere d' esser nel caso di necessità di trasferir' altrove la sua Sede, non vedo come non possa esserlo molto più per determinar' il luogo a cui trasferirla: tanto più, che vedo io bene avere S. Pietro trasferita la sua Sede da Antiochia a Roma; ma non vedo che per la detta traslazione siasi adunato Concilio, o consultata in qualunque altra maniera la Chiesa. Se poi questo legittimo Giudice si voglia esser la Chiesa dispersa, chi la interogherà, e ne raccoglierà i suffragj? E se il Giudice sia il Concilio Ecumenico, chi dovrà radunarlo? Imperciocchè lasciato per ora da parte se, o come i primi otto Concilii Generali siano stati radunati dagli Imperatori; chi non vede, che qualunque diritto dar si volesse alla Podestà laica per la convocazion de' Concilj, essendo al presente diviso in molte So-

vranità indipendenti dall' Impero, quel che prima ubbidiva al ſolo Imperatore, non può più egli aver' alcun diritto di convocar i Veſcovi degli altri ſtati Cattolici, giacchè ſe eſſi dipendono dalla poteſtà ſecolare per andar' al Concilio, altra non è queſta fuorchè dal riſpettivo Sovrano. Finalmente ſe la deciſione dovrà attenderſi dall' unanime conſenſo de' Sovrani Cattolici, oppure in un qualche congreſſo de' riſpettivi miniſtri, e quindi fiſſarſi il luogo del Concilio Generale, a cui vengano inviati i Veſcovi per la ſcelta della città, ove paſſar debba la Santa Sede, laſcio conſiderare all' autore, ſe ciò ſia conforme e al diritto che ha la Chieſa di provveder' a ſe ſteſſa in tutto ciò, che le è eſſenziale; e a quella ſovrana provvidenza colla quale il Divin Iſtitutore aſſiſte alla ſua Chieſa per la conſervazione della viſibile unità, carattere troppo neceſſario alla medeſima.

IV. Mi ſi dirà forſe, che il caſo di neceſſità ſarebbe qualora o periſſe Roma ingojata entro le viſcere della terra per una ſcoſſa ſtraordinariamente violenta, come è avvenuto ad altre città; e ſommerſa per uno ſtravolgimento diſuſato delle acque, o per altro inuſitato accidente; ed anche qualora periſſe Roma Criſtiana, apoſtatando interamente dalla fede, come è per terribile divin giudizio avvenuto a tante Chieſe prima floride, e vigoroſe nella Fede, nella qual ſuppoſizione, evidente eſſendo la rovina di Roma, oppur la rovina di Roma Criſtiana; evidente ſarebbe il caſo di neceſſità, di cui ragiona l'autore; nè d' uopo vi ſarebbe di veruna deciſione per dichiararlo avvenuto. Grazie al cielo. Almen ſi determina il punto fiſſo dalla queſtione; nè ſi avrà ad andar più a tentone, nè a far l'indovino. A buon conto però d'uopo era fiſſarlo da principio nettamente; acciocchè per la troppo generica eſpreſſione di *caſo di neceſſità*, non ſi laſciaſſe libero il campo a chiunque voleſſe abuſarne di ſpacciar le proprie ſpeculazioni per caso di vera, e ſtretta neceſſità.

V. Si eſamini or dunque ſotto queſto aſpetto la propoſizione. E primieramente vediamo qual ſolidità abbia l'ipoteſi ſopra di cui ſi ſtabiliſce quindi la Teſi. Gli ſcolaſtici

avran

avran di che consolarsi, vedendo, che i più dichiarati loro nemici ricadono in fatti nelle astratte loro speculazioni, e non avran più a temere, che si faccia loro rimprovero, se il più delle volte le loro dispute si aggirino sovra i possibili, e se sovra ipotesi arbitrarie di pura possibilità fondino i loro sistemi intorno ai dogmi più interessanti di nostra Fede.

VI. In fatti sù di che si fonda dall' autore questa possibilità, perchè sia tale non solo assolutamente, e per esclusione della ripugnanza intrinseca, ma ancora perchè possa combinarsi colle promesse di Gesù Cristo alla sua Chiesa? L' unico appoggio si è, perchè la città di Roma non ha alcuna promessa nelle scritture di dover durare fino alla consumazione de' secoli, e molto meno di dover fin' all' ultimo perseverare nella credenza, e professione della Fede cattolica. Or questo appoggio è egli poi si saldo da doversene tener conto da uno scrittore, il qual non vuole andare se non sopra principj certi, e separare ciò, che è d'invenzione umana, da ciò che è di ordinazione divina, per eccitar'una nuova quistione a chi spettar debba il diritto della traslazion della Santa Sede, quando si affettuasse questo immaginario possibile? Imperciocchè accorderò ben'io all'autore, come anche l' accorda il Bellarmino, non essere un'articolo di Fede la durata perpetua di Roma, giacchè non vi è ne una chiara testimonianza nella rivelazione, ne una decision della Chiesa per fissar con certezza di fede divina un tal sentimento. Ma ugualmente è vero, che se il contrario non può notarsi d' eresia, o di manifesta erroneità, si ha tutto il fondamento di crederlo irragionevole, e insussistente; ed all' opposto ben fondata la persuasion di coloro, i quali pensano durevole sino alla fine de' secoli la Sede Apostolica in Roma. Lo stesso nostro autore nel cap. IV. della II. parte, al §. XIV. num. 4. pag. 324. riconosce esservi fra i Padri della Chiesa di quelli, i quali fondano il loro sentimento della indefettibilità della Chiesa di Roma sopra varj passi della Santa Scrittura; e che una tale interpretazione è per la coloro autorità assai probabile: anzi sulla fine del precedente §. XIII. pag. 321. riconosce, che dallo stesso Clero Gallicano, e dagli scrittori più impegnati a

ſoſtenerne la maſſima, come il Launojo, il Du-pin, il Nicole, il Boſſuet, ſi confeſſa la indefettibilità della Chieſa Romana.

VII. Ma vediamo un' altro fondamento, che vieppiù ci dichiari l' indeffettibilità di Roma, e Roma Criſtiana. Mi luſingo che il noſtro autore converrà facilmente, quantunque non ſia ſcritto nelle pagine ſagre, che gli Apoſtoli, e fra eſſi S. Pietro nello ſtabilimento e governo della Chieſa erano guidati, moſſi, aſſiſtiti, da un lume ſuperiore, e divino. Gesù Criſto avea loro ſegnato (Ved. Lucæ XXIV. 47. act. 1. 8.) con qual ordine aveſſero a propagar il Vangelo, ingiungendo ai medeſimi di cominciarne la promulgazione in Geruſalemme: di là continuarla per la Giudea; di paſſar quindi al paeſe di Samaria, e in ultimo d' annunziar la ſalute alle Genti ſparſe per tutta la terra. Le primizie però dei Gentili dovean raccoglierſi in Geruſalemme medeſima, e diſtrurſi ivi il muro di ſeparazione fra le due nazioni: e perchè Pietro ne fuſſe avvertito, e non penſaſſe che ancor giunto non fuſſe il tempo ſegnato dal Divin Maeſtro alla converſion de' Gentili, gliene è ſvelato il volere Sovrano con una miſterioſa viſione (Ved. act. X.), che ei racconta ai Fratelli, affinchè per la ignoranza dei decreti del Cielo non prendeſſero ſcandalo in veggendolo aggregar alla Chieſa il centurione Cornelio con tutta la ſua famiglia (Ved. act. XI.) Così pure fu lo ſpirito del Signore, che a continuar la predicazion del Vangelo alle Genti cominciata già in Geruſalemme da S. Pietro, deſtinò eſpreſſamente Paolo e Barnaba (Ved. act. XIII. v. 46.) Eſſo fù, che vietò loro di predicar il Vangelo nell' Aſia, e nella Bitinia, e con una viſione fece intender a Paolo che ſi portaſſe ad annunziarlo nella Macedonia (Ved. act. XVI. 6, 7, 8, &c.). Come dubitare adunque, che S. Pietro per un' impulſo ſpeciale di Dio, dopo di aver governata la Chieſa in qualità di Primate, ſenza aſſumere in particolare la cura di alcuna Chieſa, fiſſaſſe di poi la Sede in Antiochia, e dopo alcun tempo, laſciata Antiochia, ed ordinatovi il ſucceſſore, paſſaſſe a fondare, ed a governare la Chieſa di Roma? Variazioni di tal natura non ſon già di poca conſeguenza, ne

poco

poco influiſcono nel Governo della Chieſa. Se S. Pietro non ſi foſſe addetto ad alcuna Chieſa particolare, il ſucceſſore nel Primato non ſarebbeſi potuto eleggere, ſe non con i ſuffragj di tutta la Chieſa; ed ognun vede il gran danno che venuto ne ſarebbe, ſe alla morte d' ogni Sommo Pontefice ſi foſſe dovuto radunare il Concilio Ecumenico: coſicchè queſto ſteſſo ci fa baſtantemente comprendere che per un tratto di quella provvidenza amoroſa, con cui il Signore veglia ſulla ſua Chieſa, miſe egli in cuore a S. Pietro di aſſumere il Governo d' una Chieſa particolare; affinchè ſenza alcun biſogno del Concilio Ecumenico, coll' elezion del ſucceſſore in quella particolar Sede fatta dal Clero di quella Chieſa, ſi foſſe provveduta la Chieſa univerſale del ſuo viſibile capo con facilità, e prontezza. L'avere poi S. Pietro trasferita la Sede da Oriente in Occidente, da Antiochia a Roma, è ben' un' affare aſſai intereſſante; ſe l'autore riſerva all' autorità della Chieſa univerſale per mezzo della determinazione d' un Concilio Ecumenico una nuova traslazione, che la neceſſità obbligaſſe di fare della Sede Apoſtolica altrove: e però non leggendoſi che S.Pietro per trasferir a Roma la Sede abbia conſultata la Chieſa univerſale; convien pur confeſſare, che a far ciò abbia egli avuto una rivelazione, o altro impulſo dello ſpirito del Signore.

VIII. Ciò premeſſo: io cerco, perchè S.Pietro non abbia continuato a governare la Chieſa univerſale ſenza aſſumere il governo ſpeciale d' una Chieſa particolare; e trovo ciò confacente all' aſſiſtenza che il Signore preſta alla ſua Chieſa, la quale reſterebbe eſpoſta a troppo gravi torbidi e pericoli, ſe alla morte d'ogni Pontefice Sommo i Veſcovi della Criſtianità doveſſero abbandonar la lor greggia, e metterſi in viaggio al luogo deſtinato per l'elezione del ſucceſſore nella Primazia, come ho di ſopra accennato. Cerco in ſecondo luogo, perchè volendo S.Pietro prendere per ſe una Chieſa da governare, l'abbia ſcelta in Oriente piuttoſto, che in Occidente; e in Oriente abbia dato la preferenza a quella di Antiochia: e toſto mi ſi affaccia una ragione plauſibile: in Oriente la Chieſa era aſſai dilatata; laddove in Occidente ancor non era penetrato il Vangelo,

qua-

qualunque antichità voglia assegnarsi alle Chiese di Spagna e di Francia; giacchè S. Pietro collocò la Sede in Antiochia l' anno terzo dopo l' Ascensione di Gesù Cristo al Cielo; prima che nel corso del medesimo anno seguisse la dispersion degli Apostoli per tutta la terra. Era dunque conveniente che S. Pietro restasse in Oriente a fortificar più da vicino quelle Chiese numerosissime, ma ancor bambine, prima di portarsi a fondar' una qualche nuova Chiesa in occidente. Volendo poi fissar la Sede in Oriente, fù giusto, che desse la preferenza ad Antiochia, si perchè era una delle più popolate città, si perchè apparteneva ai Gentili, de'quali principalmente dovea esser composta la Chiesa di Gesù Cristo; ma insieme v'erano stabilite molte famiglie de' Giudei, i quali ben lungi dall' essere esclusi dalla grazia del Vangelo, erano anzi i primi chiamati; sì perchè la fede avea in quella città fruttificato cosi copiosamente, che i Fedeli vennero lvi chiamati col nome di *Cristiani* (Ved. act. XI, 26.). Oltre di che la Chiesa di Gerusalemme avea di già il suo Vescovo stabilitovi dagli Apostoli nella persona di S. Giacomo detto *il Minore*; e la Chiesa d' Alessandria non fù fondata da S. Marco, se non molti anni dopo. Continuo le mie dimande, e cerco, perchè trasferir volesse S. Pietro la sua Sede da Oriente in Occidente, ed abbia prescelto Roma ad ogni altra città; e mi risponde S. Leone il Grande, che da S. Pietro fù data nella scelta la preferenza a Roma, affinchè essendo essa il capo dell' Imperio, fosse altresì il capo della Religione; onde di là si dilatasse più facilmente sopra tutta la terra, risposta, come ognun vede, che soddisfa ad una parte soltanto della dimanda, a quella cioè che riguarda la scelta della città: ma perchè S. Pietro non continuasse a tener la sua Sede in Oriente, e risolvesse di trasferirla in Occidente, ne S. Leone, ne alcun altro de' Padri il dicono, e ne tampoco poteano congetturarlo; stante che ai loro tempi la Chiesa Orientale era fioritissima per tutti i riguardi: l'han potuto rilevare bensì i secoli posteriori, che videro perite quelle Chiese una volta si ragguardevoli. Queste strane rivoluzioni eran nascoste agli occhi degli uomini, ma tutte

eran

eran preſenti a quel Dio, che dona a ciaſcuno la fede in quella miſura, che a lui piace; che ſpira ove vuole; e che, quando così giudica conveniente, puniſce le intere nazioni col toglier da eſſe il Regno di Dio, per traſpiantarlo in mezzo ad altre genti più attente e ſollecite a farne il frutto bramato. La prima Sede non dovea dunque rimanere in Oriente, perchè ivi rimaner non dovea la Fede, almen per una longa ſerie di ſecoli; giacchè non ſappiamo, ſe debba l'Oriente eſſer di nuovo illuminato, e tratto dalle tenebre, in cui ſi giace, e ricondotto all'unità della Chieſa. Queſta condotta di Dio reſa vie più manifeſta nè ſecoli poſteriori ci fà tenere per fermo, che la Chieſa di Roma ſuſſiſterà fino alla conſumazione de' ſecoli; e in eſſa per conſeguenza ſuſſiſterà ſempre la Sede Apoſtolica.

IX. Sù queſte tracce ſegnate dalla provvidenza, e non ſopra un'appreſa poſſibilità convien regolare le noſtre idee, i noſtri giudizj, i noſtri raziocinj. Il Primato conferito da G.C. come la fede c'inſegna, a S. Pietro paſſa per ſucceſſione ereditaria a quei che dimano in mano gli ſuccedono in quella Sede, che da lui traſportata da Antiochia, tenne fino alla prezioſa ſua morte: Nè può ſuccedergli nel Primato chi non gli ſuccede nella detta Sede, che non è altra ſe non quella di Roma. Queſta Sede deve ſempre ſuſſiſtere, ne può eſſer d'altri che di chi ſucceda a S. Pietro nell'Epiſcopato Romano. Se per impoſſibile dopo la morte di un Papa la Chieſa univerſale radunata in un Concilio Ecumenico voleſſe attribuir la Primazia ad un'altro Veſcovo, a cagion d'eſempio, al Veſcovo di Gubbio, ſarebbe nulla una così fatta determinazione; perchè il Veſcovo di Gubbio non ſarebbe mai il ſucceſſor di S. Pietro nella Sede da lui tenuta fino alla morte, a cui è anneſſa la Primazia. Facciaſi dunque qualunque ipoteſi piace; purchè ſi tenga fermo che non potrà mai eſſer riconoſciuto dalla Chieſa univerſale per ſuo capo, ſe non il ſucceſſor di S. Pietro nella Sede Romana. Anzi ſe queſto ſi tien fermo, ſvaniſce toſto ogni ipoteſi, ne v'ha più luogo ad altre ricerche.

X. Il Papa iſteſſo non potrebbe ſuſſiſtendo la Chieſa Romana, dimetterne il Veſcovado, ſenza ſpogliaſi dell'autorità

rità del Primato, come appunto fece S. Celeſtino: ma laſciare il Veſcovado Romano e ritenere il Primato, per eſercitarlo ſenza aſſumere il governo d'alcuna Chieſa particolare, come lo eſercitò S. Pietro avanti di fiſſar la Sede in Antiochia, o per traſportarlo in altra Sede aſſumendo il Governo di qualche Chieſa vacante; queſto è ciò che non può fare ſuſſiſtendo la Chieſa Romana. La ragione ſi è, perchè ſebbene il Pontefice Romano ſucceda a S. Pietro in tutti i diritti del Primato; non gli ſuccede però ſe non inquanto gli ſuccede nella catedra fiſſata, e ſtabilita dal S. Apoſtolo nella Chieſa di Roma. Fino a tanto adunque che durerà la Chieſa di Roma vi ſarà in eſſa la cattedra del Principe degli Apoſtoli; ſe un Papa ſe ne dimetteſſe, la Sede rimarrebbe vacante, e il ſucceſſore eletto a riempierla ſarebbe il vero ſucceſſor di S. Pietro. Nel ſolo caſo, che più non ſuſſiſteſſe la Chieſa Romana; il Papa ſi troverebbe nello ſtato in cui era S. Pietro prima di fiſſar la Sede in Antiochia, col ſolo divario, che il S. Apoſtolo prima di tal tempo non avea mai avuto il governo d'alcuna Chieſa particolare, laddove il Papa ſarebbe ſtato deſtinato a governar quella di Roma: in tal caſo quando non vi foſſe più alcuna ſperanza di riſtabilir la Chieſa di Roma rientrerebbe il Papa nel diritto che competeva a S. Pietro di elegger un altra Chieſa per trasferirvi la Sede Apoſtolica Romana; non mai però fino a tanto che reſtaſſe un raggio ſolo di ſperanza di riſtabilire la Chieſa in Roma. Quindi ſe la immaginaria perdita di queſta Chieſa ſuccedeſſe in tempo di Sede vacante, dovrebbe nondimeno venirſi all'elezione del Veſcovo di Roma; e tale elezione apparterrebbe al Sagro Collegio de'Cardinali, o in mancanza di eſſo al reſtante Clero di Roma; e qualor nemmen queſto più ſuſſiſteſſe, rimarebbe devoluta ai Veſcovi della Provincia; ed il Pontefice eletto vedrebbe quel che conveniſſe di fare.

XI. Dal fin quì detto ſi ſcorge chiaramente la falſità della Teſi avvanzata ſulla ipoteſi del caſo di neceſſità, cioè che ſopravvenendo queſto potrebbe la Chieſa univerſale colla determinazione d'un Concilio Ecumenico fare ciò, che fece S. Pietro, laſciando la prima ſua Sede d'Antiochia. Primiera-

mieramente qualor ſopraggiungeſſe il caſo di neceſſità, ſuppoſto, come ſi è di ſopra veduto, ſenza fondamento, la traslazion della Sede Romana ſpetterebbe non al Concilio Generale, ma al ſucceſſor di S.Pietro. Ed è maraviglia, che il noſtro autore non abbia veduta queſta ſi chiara ed evidente verità, che quel che ha fatto S. Pietro per diritto proprio, e ſenza conſultare la Chieſa, lo può fare in caſo di neceſſità il di lui ſucceſſore: eſſendo troppo manifeſto, che dal diritto che competeva a S. Pietro ne naſce il diritto de' ſuoi ſucceſſori, non già quello del Concilio Ecumenico: e ciò che ancor più fà maraviglia ſi è, che dal diritto eſercitato da S. Pietro ne inferiſca per modo quello del Concilio Generale, che neppur ſi degni fare menzione, anzi ne tampoco accennare ciò, che far poteſſe il ſucceſſor di S.Pietro. In ſecondo luogo, come ho di già oſſervato, ed è innegabile, ſe S. Pietro non aveſſe aſſunto il governo di alcuna Chieſa, l' elezion del di lui ſucceſſore appartener dovea alla Chieſa univerſale per mezzo del Concilio Ecumenico; dunque avendo S. Pietro, ſenz' altro per divina iſpirazione, dopo pochi anni preſa a governare una Chieſa particolare, cioè quella d'Antiochia, che poi dimiſe non già per ritornar ad eſſere, come per l'avvanti, ſenza Sede, ma per trasferirla a Roma, ne ſegue che l'ingerenza de' Concilj generali per l'elezione del capo della Chieſa, non ha voluto il Divin Maeſtro che foſſe neceſſaria; e ciò appunto per gl' inconvenienti, che indiſpenſabilmente ſarebbero avvenuti, e ſeguirebbero tuttora in pregiudizio della Chieſa.

XII. E per non dipartirmi dal preciſo caſo, di cui ora quì ſi tratta: Quante difficoltà non s' incontrerebbero per la convocazione di un Concilio Ecumenico all'oggetto di trasferir altrove la Sede Primaziale? Un tal Concilio non farebbe al certo indifferente ai Sovrani; e la difficoltà di unirli in un ſentimento concorde diverebbe maggiore per la mancanza del capo della Chieſa, che ſi ſuppone in tal circoſtanza eſtinto: non eſſendovi allora chi foſſe incaricato della cura di tutta la Chieſa, e poteſſe agire in nome di eſſa, chi ſottentrerebbe a comporre i diſpareri de' Principi ſopra queſto affare Eccleſiaſtico? Mancando inoltre

tre nella noſtra ipoteſi il Clero della Chieſa Primaziale, chiunque altro vi ſi voleſſe intromettere, ecciterebbe ſenza dubbio la geloſia de' Prelati non men che quella dei Gabinetti; e gli ſi potrebbe chiedere altresì il titolo della legazione, a cui d'eſercitar ſi accingeſſe. Ne qui ſtà ancor tutto. Le corti Proteſtanti o ſotto qualſivoglia altro nome diviſe dalla comunione Cattolica, quali nuovi intoppi non frapporrebbero, e quali non cagionerebbero dilazioni, per iſtigazion ſopra tutto dei Miniſtri della preteſa riforma, e ſeparazione dalla Cattolica unità? Peggio poi ſe dì quel tempo fuſſe l'Europa o agitata, o minacciata da guerre; ed il flagello di Dio, che ſi ſuppone ſterminatore di Roma, e delle ſue adjacenze, ſtriſciaſſe in altri regni, e provincie, ſottó aſpetto diverſo bensì, ſempte però deſolatore, perchè miniſtro dell'ira di Dio. Quanti ſcorrer dovrebbero anni prima che ſpedite foſſero ai Veſcovi le lettere convocatorie al Concilio, le quali poi altro in ſoſtanza eſſer non potrebbero nella ſuppoſizion che ſi aſſume, ſe non un' invito indirizzato d' unanime ſentimento de' Principi Cattolici ai Veſcovi della Criſtianità di radunarſi per provvedere all'urgente biſogno della Chieſa univerſale? Quante gare di poi non inſorgerebbero fra i Padri del Concilio per fiſſar la città, che l'onore aveſſe della prima Sede? Laſcio da parte le viſte, che un privato intereſſe poteſſe loro ſuggerire: niun però dubiterà, che ciaſcun de' Prelati avrebbe delle ſegrete iſtruzioni dal ſuo Principe, per regolare una ſcelta di tanto rilievo. Finalmente qual riſpetto ſi avrebbe da chi non ne foſſe rimaſto contento, della deciſion del Concilio? Deciſione, riuſcita forſe piuttoſto a forza di raggiri politici, anzicchè per l'unanimità delle voci: Deciſione, che ſebben riguardante un'oggetto neceſſario alla Chieſa, ſe ſi conſidera in generale; quanto alla ſcelta del luogo però a cui ſi abbia a trasferir la prima Sede, le ſarebbe indifferente; non avendo rapporto o a fiſſare un qualche dogma; o a regolar il coſtume collo sbandire la maſſima delle rilaſſatezze addottate da tanti in pratica, e in tanti libri difeſe come giuſte e Criſtiane; o a ſtabilir la diſciplina, e riformare gli abuſi, Deciſione infine, che non potrebbe avere al-

cun

cun fermo appoggio ; non eſſendovi nè nella ſcrittura , nè nella tradizione alcun fondamento ; ne così di leggieri ſi aſcriverebbe ad una ſpeciale iſpirazione dello ſpirito del Signore, ciocchè ſi avrebbe più toſto in conto d' una politica tutta umana.

XIII. Da tutto il fin quì detto parmi di poter a buona ragione conchiudere , che qualora , in vece di azzardare ipoteſi ſenza fondamento , ed avvanzar in aria deciſiva propoſizioni ſenza prove, ſi voglia , come è dovere , tener dietro alla tracce ſegnate dalla Divina provvidenza ſempre vegliante a conſervar l' unità della ſua Chieſa , ſi vedrà chiaramente che la determinazione del luogo, ove abbia ad eſſere ſtabilita la prima Sede, che eſſer dee come il centro dell' unità, non ha voluto il Signore, che ſia d' iſpezione del Concilio Ecumenico. A tal fine iſpirò egli a S. Pietro di porla prima in Antiochia, di tranſportarla quindi a Roma ; e tutto ciò , ſenza che conſultaſſe la Chieſa , come pur' era ſolito a fare in coſe anche di minor' importanza ; onde ſi conoſceſſe, che una tale autorità riſiedeva in colui , nella di cui Perſona avea egli iſtituito il Primato che paſſar dovea ne' ſucceſſori . E come volle che l' unità dell' Impero ſerviſſe a Pietro di motivo a ſtabilir la principal Sede nella Città allor Signora del mondo, perchè di là più facilmente paſſaſſe alle altre nazioni la Fede ; così permeſſo avendo di poi lo ſmembramento dell' Impero in tante ſovranità ſeparate , ci fà chiaro ſentire , non doverſi in qualunque ipoteſi attendere per un mezzo intralciato di tante difficoltà un provvedimento sì eſſenziale alla Chiesa , ſenza far torto alla di lui ſovrana Sapienza .

RIFLESSIONE III.

Sopra ciò che nello ſteſſo capo II. della I. parte §.VI. e ſeg.

S' inſegna intorno al rappreſentar che fa il Veſcovo la ſua Chieſa.

I. IL Puffendorf nel ſuo libro *De habitu Religionis Chriſtianæ ad vitam civilem* inſegna, che coloro i quali vanno ai Concilj, vi vanno come rappreſentanti le reſpettive lor Chieſe in qualità di *Inviati* delle medeſime, e però abbiſognano di ricever dalle Chieſe medeſime le opportune iſtruzioni; altrimente non potrebbero riguardarſi come rappreſentanti delle Chieſe medeſime: *A ſua quiſque Eccleſia auctoritate & mandatis inſtructi eſſe debent: alias Doctor, aut Epiſcopus Eccleſiam ſuam non repræſentabit.*

II. Queſto ſentimento di Puffendorf. naſce per neceſſaria conſeguenza dal principio da eſſo fiſſato co' ſuoi Proteſtanti, che non vi ſia Gerarchia nella Chieſa; principio condannato giuſtamente dal Concilio di Trento al ſeſto Canone della ſeſſione XXIII. Imperciocchè è chiaro, che tolta la Gerarchia, niuno v' ha fra i Fedeli, che ſia per Divina iſtituzione ſuperiore agli altri: ma tutti ſono uguali; e quindi non può alcuno rappreſentar una qualunque ſiaſi Chieſa particolare, ſe non in qualità di Deputato, oſſia Legato; e d' uopo ha perciò di ricevere dalla ſteſſa le iſtruzioni a tenor delle quali debba regolarſi.

III. Si confronti ora colle dottrine di Puffendorf quella del Diſſertatore, ecco le di lui parole al §.VII. del citato cap. II. *Rappreſentare una Chieſa*, dice egli, *ſignifica agire in nome di lei, eſprimere la ſua credenza, i ſuoi ſentimenti, le ſue intenzioni, il ſuo ſpirito: come ſi dice, che un Legato rappreſenta il ſuo Principe, quando inveſtito del carattere rappreſentativo opera in nome del Principe, eſprime le di lui intenzioni, ed eſeguiſce la volontà dello ſteſſo, ſecondo le iſtruzioni da lui ricevute. Ma perchè ciò ſi verifichi, conviene, che gli ſiano comunicate le intenzioni del Principe, che egli ne abbia rilevato lo ſpirito, e che fedelmente*

mente le esprima: Altrimenti come rappresentarle, s' egli le ignora? E se vi aggiunge, o detrae a capriccio, egli non adempie al suo ministero, agisce da privato, e non sostiene il carattere rappresentativo. Ora ogni Vescovo in virtù del suo carattere è costituito da Gesù Cristo come suo Legato, e come capo visibile ministeriale della Chiesa, alla quale presiede. Quindi ha per Divina ordinazione il diritto di rappresentarla. Ma per far ciò conviene, che il Vescovo sappia la fede, e i sentimenti della sua Chiesa; e non gli saprà con certezza senza farla parlare, e senza consultarla. Per questa ragione ne' primi secoli nulla si faceva da' Vescovi senza consultare il loro Clero. Chi non ravvisa una tale dottrina per la stessa di Puffendorf, e de' Protestanti? Tutto il diritto che dal Dissertatore si accorda al Vescovo si è quello di dover' essere preferito ad ogni altro per essere inviato dalla sua Chiesa a rappresentarla: ma la maniera di rappresentarla è quella stessa di Puffendorf e de' Protestanti; giacchè secondo il Dissertatore, ciascun Vescovo non rappresenta la sua Chiesa, se non come Legato della medesima, da essa mandato al Concilio, come da un sovrano si spediscon Legati a un congresso, a una dieta: e però siccome questi devono sapere le intenzioni del Principe, rilevarne lo spirito, esprimerle fedelmente; in una parola devono regolarsi a norma dell' istruzione che loro vien data: così ogni Vescovo per rappresentar di fatto la sua Chiesa d' uopo è che la faccia parlare per saperne con certezza la Fede, e i sentimenti. Se questo non è un degradare i Vescovi, e, ritenutone il nome, toglier loro il grado di autorità, che han nella Chiesa, ed annientare per conseguenza l' Ecclesiastica Gerarchia, io non saprei qual' altro fosse.

IV. Io non negherò già nè al Dissertatore, nè al Puffendorf, ne a qualsisia altro, che talvolta i Vescovi siano i Legati delle lor Chiese. Fanno un tal' uffizio pe' loro Popoli; i Vescovi presso Dio allorchè offrono preghiere e sagrifizj per placarne la collera, arrestarne il flagello, implorarne la beneficenza. Lo sono presso il Principe, presso il Concilio, presso il Papa, allorchè in nome delle loro Chiese ricorrono, perchè siano ad esse conservati o restituiti i diritti,

i privilegj, le prerogative di cui una volta godevano; ovvero per eſſer ſoccorſe ne' loro biſogni, ſoſtenute ne' loro pericoli, ſovvenute nelle loro indigenze. Ma quando iſtruiſcono il Popolo, quando ſi oppongono alle ſcoſtumatezze, ai diſordini, alle ſuperſtizioni, alle falſe dottrine, alle novità, ſono allora non Legati della lor Chieſa, ma Legati di Dio al Popolo, come lo fu Mosè allorchè intimò agli Iſraeliti la Legge del Signore, e gl' iſtruì delle ceremonie da praticarſi nel di lui culto, e della norma che oſſervar ſi doveſſe ne i giudizj. Se inſegnano in vece dottrine falſe, erronee, contrarie alla dottrina profeſſata dalla Chieſa Cattolica, come già fece Neſtorio, tradiſcono allora il proprio Miniſtero, non poſſono più gloriarſi coll'Apoſtolo, *Pro Chriſto legatione fungimur*; ma anzi devono riguardarſi come Anticriſti, che ſotto il titolo di Paſtori operan da Lupi ſpietati per diſtruggere il Gregge di Gesù Criſto. Quando poi il Veſcovo và al Concilio, rappreſenta egli la ſua Chieſa; ma la rappreſenta come capo, non come Legato: ſono i Concilj un' adunanza non già di Legati delle Chieſe particolari, ma un'adunanza di Padri di Famiglia, di Paſtori del Gregge di Gesù Criſto, di Duci della milizia Criſtiana, di Principi del Sacerdozio, di Giudici delle controverſie. In quelle venerabili aſſemblee convengono i Veſcovi non per riferire i ſentimenti della particolare lor Chieſa, ma per diſcutere e ſtabilire i punti della dottrina colla regola della Scrittura e della Tradizione, per iſtruirne di poi i popoli alla loro cura affidati dallo Spirito Santo, per regolarli e governarli. Queſta è la vera Idea dell' Epiſcopato Criſtiano, non quella di Puffendorf, e degli altri Proteſtanti addottata incautamente dal Diſſertatore, il quale applicandola di poi al Pontefice Romano, come capo della Chieſa univerſale, come mai può eſſere, che dato ci abbia una *vera Idea* della Santa Sede, che pur ci promette nel frontiſpizio del libro? Che ſe poi il Veſcovo, che và al Concilio, foſſe egli ſteſſo, o un de' capi dell' errore, o di eſſo paleſemente infetto, non rappreſenta allora la ſua Chieſa ne come Legato, ne come Capo di eſſa; perchè vi và chiamato come reo a diſcolparſi, non come giudice a definire; e ſe il ſuo errore è ſegreto, o

na-

naſcoſto; o concorre col ſuo voto a ſtabilire la verità della Fede, ſincera o ſimulata che ſia la ſua ſoſcrizione, egli vi fa la figura di Veſcovo, e in conſeguenza di Giudice; o reſiſte con pertinacia alla verità, e ſi ſcuopre per quel che è; ed allora il Concilio nol riconoſce più per membro di quella auguſta adunanza, ma ſi erige in di lui Giudice, lo cita, lo ammoniſce; e ſe reſiſte oſtinato lo diſcaccia, lo anatematizza, lo dichiara prevaricatore, decaduto dall' onor dell' Epiſcopato, indegno della Cattolica comunione.

V. Che ſe ne' primi ſecoli nulla ſi faceva da' Veſcovi ſenza conſultare il loro Clero; non era già per ſaper la Fede, e i ſentimenti della lor Chieſa, per poterla poi all' occaſion d' un Concilio rappreſentare come Ambaſciatori, o Legati. Il penſare in tal maniera di que' Santi Prelati, è fare ad eſſi un torto graviſſimo. Come? In un tempo, in cui il Veſcovo ſolea prenderſi dal Clero della medeſima Chieſa, e ſi avea ſomma cura di eleggere il più degno, ed il più atto alla cura paſtorale, può cader in mente ad alcuno che veniſſero innalzati al miniſtero Veſcovile uomini, i quali affin di ſapere la Fede, e i ſentimenti del Popolo, che prendevano a governare, d' uopo aveſſero di farlo parlare: o veramente, che foſſero sì traſcurati nel paſcere il loro Gregge, onde ſe dopo molti anni ancora di Veſcovado data ſi foſſe l'occaſione di un Concilio, foſſero all'oſcuro non men che il primo giorno del loro Epiſcopato, quale foſſe la Fede, quali i ſentimenti e del Clero, e de' Laici? Convien pur dunque riconoſcere, che per tutt' altro oggetto, fuorchè, pel diviſato dal Diſſertatore, que' primi Veſcovi nulla faceſſero ſenza conſultare il lor Clero. Così è appunto: lo conſultavano non per ſapere, ma per regolare la Fede e i ſentimenti del Popolo, per ritrovar i mezzi più prudenti ad ovviare ai diſordini, che andavano pullulando, per tener in vigore le regole canoniche, per prender lume nei dubbj: e tutto ciò era allora aſſai più neceſſario che non al preſente; eſſendoſi di mano in mano condannati gli errori, riſchiarite le ſante verità, fiſſate le regole della Diſciplina da oſſervarſi, e tutto ciò che concerne l' eſterior polizia della Chieſa.

VI. Per ultimo: ſe il Veſcovo non rappreſenta la ſua

Chiesa, se non come Legato di essa; i Parochi nel Sinodo Diocesano sotto qual titolo rappresenteranno le loro Parrochie? Come Capi, o come Legati? La dimanda è intieramente a proposito: giacchè se il Vescovo per poter sufficientemente rappresentar la sua Chiesa, deve consultarla, deve farla parlare, niuno negherà, che il miglior mezzo sia quello del Sinodo Diocesano, a cui oltre i Canonici per riferir delle Rubriche, che osservano, intervengano i Parrochi fra quali è ripartita la cura delle anime della Diocesi. Or se questi non sono nel Sinodo Diocesano, se non deputati delle loro Parrochie, sarà necessario, secondo i principj del Dissertatore, che essi consultino, e faccian parlare i Padri di Famiglie della loro Parrochia; e questi interroghino la moglie, i figli, i servi, per saper la lor Fede, e i loro sentimenti, onde possano informarne con esattezza il Parroco, perchè da esso ne sia fatta relazione nel Sinodo Diocesano, e ne resti pienamente consapevole il Vescovo, che come Inviato della sua Chiesa avrà da significarli al Concilio. Non si cercherà dunque più quel che si abbia a credere, o con quali leggi e massime abbiansi a regolare i costumi; perchè questo lo hanno i minori a cercar dai maggiori, i Figli dai Padri, = *Interroga Patrem tuum & annunciabit tibi, Majores tuos, & dicent tibi*: ma unicamente si cercherà cosa credano di fatti, e a che si tengano obbligati i Parrochiani; che è quanto a dire, il Sinodo Diocesano non sarà più che un Botteghino di novelle procedenti da diverse Parrochie, e il Concilio un Caffè in cui si leggono le Gazzette delle varie Diocesi; Gazzette però religiose per la materia sopra cui vertono. Se poi parendo male al Dissertatore di avvilire cotanto le Sagre Assemblee della Chiesa, accorderà che i Parrochi al Sinodo Diocesano rappresentino la lor Parrochia non come Legati, ma come capi della medesima: come potrà poi negare ai Vescovi riguardo alle loro Chiese, ciocchè riconosce ne' Parrochi rispetto alle loro Parrochie?

VII. Ma così è: laddove Gesù Cristo ha posto l' ordine nella sua Chiesa *a multis ad unum*, stabilendovi a tal fine un sol Capo, a cui raccomandò tutto il diletto suo Gregge; si ten-

tenta ora di ſtabilire un' ordine affatto contrario, che è *ab uno ad multos*: Il Paroco è Papa nella ſua Parrochia; il Veſcovo ſopra le Parrochie delle Dioceſi non ha che una ſopraintendenza generale; e queſta l'ha il Papa in tutta la Chieſa. Converrà in fine accordar ai Novatori, che ogni Padre di famiglia in ordine ai figli, alla moglie, ai ſervi è Parroco, è Veſcovo, è Papa, è, in una parola, tutto quel che che ſi vuole. Si azzarderebbero mai ſomiglianti dottrine, ſe ſi parlaſſe dell' autorità e giurisdizione de' Principi? Nol credo, quantunque tuttora ſi diſputi ſe la ſovranità ſia per iſtituzione divina in ſe ſteſſa, come vuol Puffendorf; o ſoltanto per approvazione e convalidazione *ex poſt facto*, come opina il Grozio: laddove del Governo ſpiritual della Chieſa non può eccitarſi dubbio, per confeſſione de' medeſimi Proteſtanti, che ſia ſtato fiſſato dal Divin Redentore.

VIII. Ma laſciamo al Diſſertatore, che poſſa meglio ſchiarir le ſue idee: e baſti aver dimoſtrato, che il Veſcovo rappreſenta la ſua Chieſa come capo, non preciſamente come Legato della medeſima. Soltanto pregherò il Diſſertatore ad avere preſente quell' aureo ſentimento compoſto dei detti ſentenzioſi de'SS. Giovanni Criſoſtomo, Ambrogio, e Cipriano: *Non privatis hominibus eſt Eccleſia, aut Clericis etiam quibuslibet: nec cuivis Eccleſiæ nomine loqui fas eſt; nec in quovis Eccleſiæ vox & auctoritas reſidet; ſed in iis, qui Eccleſiarum capita, & vertices conſtituti ſunt, aut capitum ejuſmodi aſſenſu, & auctoritate loquuntur. In capite enim vox, & lingua, & ſenſus hominis, & totius corporis nomine loquitur ſolum caput, non pedes, aut manus, aut membra quæcumque inferiora. Quid ſine capite eſt homo, cum totus in capite ſit? Cum caput videris, hominem agnoſcis. Sic & Eccleſiam, cum Epiſcopum, atque Antiſtitem videris, in quo ut capite tota ſimiliter Eccleſia eſt, quemadmodum a Cypriano illa voce numquam ſatis iteranda dictum eſt, Epiſcopus in Eccleſia & Eccleſia in Epiſcopo.* Così in difeſa dell' autorità Epiſcopale ſcriveva nel paſſato ſecolo l' autore che ſi volle tener occulto ſotto il nome di Pietro Aurelio, il quale non dee eſſere ſoſpetto al Diſſertatore, (In octo cauſſas ſpongiæ præambulas. Tom. 2. oper.

pag. 287.), le di cui opere sù tale propoſito furono approvate, e altamente lodate in trè Aſſemblee conſecutive del Clero di Francia, e nell'ultima di eſſe, che fù quella del 1646. fù decretato un magnifico elogio all'autore, e ne fù data l'incombenza a Monſig. Godeau Veſcovo di Vence: coſicchè il riferito ſentimento non dee riguardarſi come d'un privato ſcrittore, ma di tutto il Clero di Francia tutt'inſieme raunato, e con diſcuſſione di cauſa.

RIFLESSIONE IV.

Sopra ciò che inſegna il Diſſertatore nel medeſimo capo II.

Della preteſa neceſſità nel Veſcovo di conſultar la ſua Chieſa.

I. Fisſo il Diſſertatore nell'idea, che il Veſcovo ſia piuttoſto ſtabilito a poter rappreſentar la ſua Chieſa non ſolamente al Concilio, ma anche nei Decreti, nelle iſtruzioni paſtorali &c., anzicchè ad iſtruirla e governarla; ne poſſa ſufficientemente rappreſentarla, ſe non l'ha prima conſultata e fatta parlare, paſſa nel §. XIII. del detto capo II. a ricercare, coſa richiedaſi per dire, che una Chieſa ſia ſtata conſultata dal capo, e ſiaſi ſufficientemente ſpiegata: e riſponde: *Una Chieſa particolare non è altra coſa, che il Clero di quella Chieſa, vale a dire tutto ciò, che coſtituiſca il Sinodo Dioceſano col Prelato alla teſta; cioè la Dignità, o Deputati dei Capitoli, e d'altri Corpi Eccleſiaſtici, i Parochi tanto della Città, che della Campagna, e i Dottori, che inſegnano ſotto la direzione del loro capo, che è il Veſcovo.... Dunque ſi dirà, che la Chieſa è conſultata dal Veſcovo, quando egli conſulterà il ſuo Clero, cioè tutti coloro, che hanno diritto di aſſiſtere al Sinodo Dioceſano; e ſi dirà che la Chieſa ſi è ſufficientemente ſpiegata, quando ci ſarà il conſenſo moralmente unanime di tutto il Clero, cioè di tutti coloro, che hanno diritto di aſſiſtere al Sinodo col primo Paſtore alla teſta.*

II. Prima di paſſar oltre farei vogliоſo di ſapere, ſe il

Diſ-

Diſſertatore, il quale, ſe ſia Dottore, ed inſegni, nol sò, non eſſendomi noto, ma però aſſume, ed eſercita colla ſua Diſſertazione l'uffizio di Dottore che inſegna, nel volerci dare una vera idea della Santa Sede, ſe dico, abbia inſegnato ed insegni ſotto la direzion del ſuo Veſcovo, o d'origine, o di domicilio, e ſia in conſeguenza unito, o nò ſeco lui di ſentimento? Ugualmente bramerei di ſaper, ſe ſarebbe ſtata ſufficientemente conſultata, e ſi ſarebbe ſufficientemente ſpiegata una Chieſa nel caſo che, anche in un Sinodo, non aveſſero ſpiegato il lor ſentimento, e neppur vi foſſero intervenuti parecchi di quelli, i quali hanno il diritto d'intervenirvi? La mia curioſità non mi ſembra fuor di propoſito; mentre da una parte ſembra troppo ragionevole il dire, che quando intorno a un'affare propoſto in un Sinodo Dioceſano vi ſia il conſenſo moralmente unanime dei preſenti e componenti lo ſteſſo Sinodo, l'aſſenza di alcuni che avevano dritto d'intervenirvi, non poſſa invalidarne gli atti: dall'altra parte il conſenſo moralmente unanime richieſto dal Diſſertatore deve attenderſi da tutti quelli, *che hanno diritto di aſſiſtere al Sinodo Dioceſano*.

III. Per quello poi, che ſpetta al punto dottrinale promeſſo quì dal Diſſertatore, non sò vedere, come mai ſi voglia imporre al Veſcovo la neceſſità di conſultare, e far parlare o nel Sinodo, o fuori di eſſo tutti quelli, i quali hanno diritto d'intervenirvi. Imperciocchè chi ſono in fine coſtoro? Sono, ei riſponde, *le Dignità, o Deputati dei capitoli, e d'altri corpi Eccleſiaſtici*: ſono *i Parrochi tanto della Città, che della Campagna*: ſono *i Dottori che inſegnano ſotto la direzione del loro capo, che è il Veſcovo*. Di queſti ultimi lo dice eſpreſſamente, che l'eſercizio del lor miniſtero è ſubordinato alla direzione del Veſcovo; ma ugualmente è certo e fuor di ogni dubbio, che i Capitoli, e gli altri corpi Eccleſiaſtici nelle funzioni lor convenienti agiſcono ſotto la direzione del Veſcovo; e che i Parrochi tanto di città quanto di campagna eſercitan la cura paſtorale ſotto la direzione del Veſcovo. Se ciò non foſſe, il Veſcovo non ſarebbe dunque il capo della Dioceſi; perchè la direzione di tutte le funzioni de' membri d'un corpo morale dee eſſere dal capo.

po. Or se i Capitoli e corpi Ecclesiastici nelle rispettive loro funzioni, i Parrochi nella cura pastorale, i Dottori nell' insegnare prendono, come è dovere, direzione e norma dal Vescovo, come le membra dal capo, qual uopo ha il Vescovo di consultare e far parlare le Dignità e Deputati de' Capitoli, i Parrochi di Città, e di Campagna, i Dottori che insegnano, perchè possa dirsi, esserssi la sua Chiesa sufficientemente spiegata, ed averne il Vescovo rilevato i sentimenti, onde parlar possa a nome di lei? Tostocchè tutti coloro i quali hanno diritto d'intervenire al Sinodo Diocesano agir debbono sotto la direzione del Vescovo, d' altro non fà d' uopo nel Sinodo Diocesano, se non di punire quelli che dalla direzione del Vescovo si fossero dipartiti; di rilevare gli abusi che siensi introdotti, e portarvi rimedio; d' esaminar la dottrina, che da Parrochi, e da Dottori s'insegna, e veder se combini colla direzione del Vescovo, il quale altra non deve proporne, se non quella della Chiesa universale.

IV. Del resto spettando al Vescovo in ciascuna Diocesi la direzione di celebrar i Sagri Misterj, e gli uffizi divini, d' amministrar i Sagramenti colla decenza, e venerazione loro dovuta, d'istruire i popoli nelle verità della fede, e nelle massime della legge; non può dubitarsi che per agir come capo della sua Chiesa, non abbisogna de' Capitoli, o de' Parrochi, o de'Dottori per proporre ne' suoi decreti, o istruzioni pastorali la dottrina della Chiesa universale, che pur esser deve quella della Diocesi tanto rispetto alla fede, e alla Religione, quanto intorno ai costumi; insistere sull'osservanza delle lodevoli consuetudini ricevute nella Diocesi; prevenire e corregger gli abusi: in una parola, governar la sua Chiesa.

V. Dirà per avventura il Dissertatore di aver bastantemente escluso nel §. IX. l' inconveniente, che quì gli si obbietta; essendosi ivi espresso, non esser sempre necessario, che il Vescovo per esporre la dottrina della Chiesa: di cui egli è capo, la consulti e la faccia attualmente parlare; potendo egli parlar solo in nome della sua Chiesa, quando questa si è sufficientemente spiegata, e quando è notorio il perfetto consenso tra il primo Pastore e il suo Clero. La

Chie-

Chieſa ha i ſuoi Catechiſmi univerſalmente addottati, ha i ſuoi Rituali, i ſuoi Statuti ſinodali: queſti ſono i monumenti pubblici ed autentici della dottrina, e dello ſpirito della ſua Chieſa: ſe il Veſcovo non eſpone che queſta dottrina, non forma decreti, che per regolare i riti abbracciati, e per eſeguire le Coſtituzioni de' Sinodi della ſua Chieſa; in tal caſo parla il Veſcovo in nome della ſua Sede, e l'inſegnamento del Veſcovo è una ſteſſa coſa con quello della ſua Chieſa. Ma quando ſi tratta di caſi dubbj che ſiano di conſeguenza, di quiſtioni dottrinali difficili a ſcioglierſi, di nuovi punti di diſciplina, che ſieno di qualche importanza, non ſi può conoſcere il ſentimento della Chieſa, ſenza farla parlare. Su queſti argomenti eſſa non ſi è ancora ſpiegata: dunque per rilevar ciò, che ella ne penſi, convien conſultarla.

VI. In queſti ſentimenti del Diſſertatore io trovo in primo luogo un' inconveniente ancor più grave; vale a dire che il Veſcovo in vece di eſſere il Maeſtro della ſua Chieſa, ſotto la di cui direzione abbiano a regolare i Parochi e i Dottori le loro iſtruzioni, debba anzi eſſere il Diſcepolo del ſuo Clero, quando ſi tratti di caſi dubbj che ſiano di conſeguenza, delle quiſtioni dottrinali difficili a ſcioglierſi, di nuovi punti di diſciplina, che ſiano di qualche importanza. Imperciocchè ſe in ſomiglianti circoſtanze gli conviene conſultare e far parlar la ſua Chieſa, per rilevar ciò, che ella ne penſi; ſi ſuppone dunque che la Chieſa, oſſia il Clero ſappia ciò, che debba tenerſi, e che il Veſcovo l' abbia da ſaper dal ſuo Clero. Non ſaran dunque più i Parochi, che ne' caſi dubbj, nelle quiſtioni dottrinali difficili, o in altre ſimili emergenze debbano conſultare il Veſcovo per apprender da lui qual ſia la dottrina della Chieſa univerſale, per dichiararla al popolo: ne i Dottori dovranno aver ricorſo al Veſcovo per non traviare nei loro inſegnamenti dalla regola della Fede, e de' coſtumi: ma bensì il Veſcovo dovrà eſplorare ciocchè ne penſino i Canonici, i Parrochi, i Dottori delle Dioceſi; e ciò non già per eſaminare e giudicare ſe i coloro ſentimenti ſiano conformi, o nò agli inſegnamenti della Chieſa univerſale;

ſale; ma per uniformarvi i ſuoi; onde parlar poſcia al Popolo in nome della ſua Chieſa particolare, cioè del ſuo Clero, come Legato e relatore; non come capo, Maeſtro, e Paſtore.

VII. Nè con ciò io pretendo, che il Veſcovo, qualora inſorga nella Dioceſi un qualche caſo dubbio di conſeguenza, o una qualche quiſtione dottrinale difficile a ſcioglierſi; o ſopra alcuno di tali punti venga conſultato da qualche altro Veſcovo, debba egli decidere ſu due piedi, o fidarſi unicamente de i proprj lumi. Non già. Deve egli anzi primieramente col mezzo delle pubbliche preghiere implorare da Dio lo ſpirito d' intelligenza da diſcernere il vero dal falſo, l' utile dal nocevole, il giuſto dall' ingiuſto. Deve in ſecondo luogo applicarſi con umiltà, e docilità a rintracciare lo ſcioglimento del dubbio o della quiſtione nelle Scritture, ne i Padri, ne i Decreti Eccleſiaſtici, che ſono in autorità e venerazione, nelle orazioni, ne i riti, nelle legittime coſtumanze della Chieſa; e per ultimo deve conſultare perſone timorate, prudenti, dotte, ſincere. E ſe con tutto ciò ſi trovaſſe all' oſcuro, nè trovaſſe la via di uſcir dalle ſue perpleſſità e dubbiezze, s' indirizzi per conſiglio a i Veſcovi della Provincia, ed anche a quelli d' altre Provincie, i quali godeſſero una particolar riputazione di probità e di ſapere; ricorra al Metropolitano, al Primate, al Patriarca, e ſopra tutto al Pontefice Romano. Con tali mezzi deve egli cercare d' iſtruirſi, non per rilevare i ſentimenti della ſua Chieſa, ma per ammaeſtrarla di poi colla dottrina, che rilevaſi eſſere la dottrina della Chieſa Cattolica: giacchè ſe vi è tempo, in cui il Popolo abbia biſogno di eſſere illuminato, queſto è, ſecondo il Diſſertatore, il tempo delle oſcurità per le quiſtioni che inſorgano: ne può eſſervi uniformità d'iſtruzione, ſe i Parrochi, e i Dottori non vengono riſchiariti dal Veſcovo a conoſcer la dottrina della Chieſa non particolare, ma univerſale.

VIII. Se adunque il Veſcovo ſtimi eſpediente di profittar de i lumi del ſuo Clero, e voglia radunarlo in un Sinodo; certa coſa è che non può omettere di convocarvi i

Ca-

Canonici, i Parrochi, i Dottori, i corpi Eccleſiaſtici, ovvero i loro Deputati. Ma, torno a ripeterlo, ciò non è mai per neceſſità, che egli abbia, di ſaper coſa penſi il ſuo Clero per uniformarviſi; ma bensì per eſaminar unicamente le materie, e venir per tal mezzo in cognizione della dottrina della Chieſa Cattolica, onde ad eſſa ſi conformi l'inſegnamento della Chieſa particolare. Se poi il Veſcovo non crede di dover raunare il Sinodo Dioceſano; e trovi lumi baſtanti in alcuni Eccleſiaſtici, ſiano, o nò della Dioceſi, è molto più ſe viene aſſicurato per l'inſegnamento degli altri Veſcovi, e del Pontefice Romano, della vera dottrina della Chieſa univerſale, potrà beniſſimo parlar da Capo, da Paſtore, da Maeſtro alla ſua Chieſa.

IX. Di ſatti io non trovo nell'antichità, che all'occaſione di qualche dubbio, o quiſtione ſi radunaſſe dal Veſcovo il Clero, ſe non per eſaminare e diſcutere ciocchè conveniſſe riſolvere per l'utilità de' Fedeli, ſe il dubbio era in punto di diſciplina, o per riconoſcere al lume delle divine Scritture, e colla ſcorta della tradizione ciocchè ſi aveſſe a inſegnare, ſe il dubbio era in punto dottrinale. Ma ſotto il nome di Clero, altro non ſolevaſi intendere, ſe non quello che era a ſervizio della Chieſa del luogo ove il Veſcovo facea la ſua reſidenza, ſenzacchè interveniſſero alle raunanze quelli che erano per le campagne ad aſſiſtere a quelle popolazioni. Lo che dimoſtra, che non ſi ſcoſterà altrimenti il Veſcovo dalla maniera di regolar gli affari uſata dai Veſcovi de' prim i ſecoli, ſe conſulterà una porzione ſoltanto del ſuo Clero, ſcegliendo quelli fra tutti gli altri Eccleſiaſtici, ne' quali ha maggior confidenza per la loro probità, e per le altre lor doti, d' averne conſigli ſani, e riſchiarimenti opportuni al biſogno.

X. Ne quì mi ſi obbietti dal Diſſertatore il celebre paſſo di S. Paolo regiſtrato al capo 20. degli Atti Apoſtolici, allorchè ſtando il S. Apoſtolo per andare in Geruſalemme, fece venir da Efeſo a Mileto gli anziani della Chieſa, e diſſe loro fra le altre coſe: *Attendite vobis & univerſo gregi, in quo vos Spiritus Sanctus poſuit Epiſcopos regere Eccleſiam Dei*; per derivarne un' obbligazione nel Veſcovo di conſul-

ſultar negli affari Eccleſiaſtici tutti i Sacerdoti, o per lo meno i Parrochi, come incaricati al pari dei Veſcovi del Governo ſpirituale della Chieſa di Dio. Non m' impegnerò a ſoſtenere il ſentimento di graviſſimi Teologi, quali ſono il Patavio nel lib.2. *De Hierarchia Eccleſiaſtica* cap.10., del Natale Aleſſandro *Diſſert.IV. in ſæculum quintum*, il Morino *De ordinat. part.* 3. *cap.* 2., del Nicole nel lib. 3. dell' opera, che ha per titolo, *I preteſi Riformati convinti di Sciſma*, cap. 10.; del Duguet autore, che non dee eſſere ſoſpetto al Diſſertatore, nella Diſſert. III. Sur la preeminence de l' Epiſcopat, e di tanti altri, i quali tutti ſono d'avviſo, che coloro, ai quali S. Paolo nel citato luogo dà il nome di Veſcovi foſſero veri Veſcovi, e non ſemplici Preti: ſia che foſſero i Veſcovi della Provincia dell'Aſia minore, di cui Efeſo era Metropoli; ſia che in quei principj della Chieſa, quando ſi trovavano perſone abili al Veſcovado, ſi conſecraſſero dagli Apoſtoli per eſſere di poi ſpediti a fondar nuove Chieſe, come erano ſtati gli Apoſtoli ſteſſi ſublimati a tal miniſtero ſenza deſtinazione di Dioceſi particolare: ſentimento, in cui ſembra altresì propendere il Fleury nel ſuo ſecondo Diſcorſo ſulla Storia Eccleſiaſtica §. VI., e che io reputo fondatiſſimo, vedendo che quanti Scrittori e antichi, e moderni parlano dell' autorità de' Veſcovi, la ripetono concordemente dal ſuccennato teſto degli Atti Apoſtolici. Siccome però nè fà al mio intento il diſcutere qui a fondo queſta materia, nè l' opinione contraria ſi oppone al mio diſegno, permetto per ora, ſenza concederlo, poichè ſembrami ripugnare al ſentimento comune de' Padri, il contrario ſentimento ſoſtenuto dal moderno ſcrittore della Diſſertazione, che ha per titolo, = L'inſtitution divine des Curés; & leur droit au gouvernament general de l' Egliſe =, pubblicata nel 1778., cioè che quella adunanza, a cui indrizzò S. Paolo le ſurriferite parole, *Attendite &c.* foſſe compoſta o de i ſoli Preti della Chieſa d' Efeſo; o di eſſi, e del loro Veſcovo alla teſta. Sia per ora così. La Fede Cattolica però non lascia dubitare, che a i Veſcovi competa il governare la Chieſa d' una maniera di gran lunga ſuperiore a quella, che ſia propria dei ſemplici Sacerdoti:

cioc-

ciocchè riconoſce ancora e confeſſa l' anonimo ſcrittore Franceſe: il quale inoltre conviene, che in quel tempo non vi era la diſtinzion della Parochia, come al preſente. Eſſendo, dice egli al cap. 3. della ſua Diſſertazione, eſſendo nei cominciamenti della Chieſa aſſai riſtretto il numero de i Fedeli, il Veſcovo facea tutto per ſe medeſimo. Egli non ſolamente conferiva la Creſima, e ordinava i Miniſtri della Chieſa; ma predicava, iſtruiva, amminiſtrava il Batteſimo e la Penitenza, ed offeriva il Sagrifizio. In una parola, egli compiva per ſe medeſimo le funzioni tutte del Miniſtero: i Preti gli erano aſſiſtenti in ognuna di eſſe: non ne facevano però alcuna, ſe non o per commiſſione, e deputazione ſpeciale del Veſcovo; ovvero nel caſo in cui il Veſcovo foſſe aſſente, o in qualunque altro modo impedito non poteſſe compierle per ſe medeſimo, o foſſe vacante la Sede.

XI. Da ciò rilevaſi chiaramente la ſubordinazione dei Preti al Veſcovo. Sono eſſi come i Magiſtrati ſtabiliti dal Principe per il buon governo de i Popoli: devono eſſi regolar con equità, e ſaviezza quelli, de' quali il Principe ha ad eſſi affidata la cura, ſollevarli ne i loro biſogni, vegliare alla lor ſicurezza, mantenervi il buon' ordine, e far sì che ſiano oſſervate le leggi. Eſſi però devon ſeguire le iſtruzioni date loro dal Principe. E ſebbene prenda egli da loro le informazioni di quel, che ſuccede d' importante nella Provincia, ed aſcolti i loro pareri; non ha però neceſſità di conſultargli, e di ammettergli a formar leggi o ſtatuti. Sempre opererà da buon Principe, e da Principe ſavio, qualor niente faccia ſenza conſiglio di Perſone dotte, ſperimentate, prudenti, ancorchè queſte non ſiano incaricate della Magiſtratura. Può adunque applicarſi anche a i Sacerdoti, che ſiano ſtati poſti dallo Spirito Santo a regger la Chieſa di Dio, ſenzacchè eſſi veſtano il carattere di Giudice, per annunziare al Veſcovo la dottrina della Chieſa, anzicchè riceverla da lui, affin di porgere ſalubri paſcoli a quella porzione di Gregge, che dal Veſcovo venne aſſidata alla lor cura: ſon Paſtori, perchè paſcono colla parola le pecorelle ricevute in cuſtodia: ma ſono eglino ſteſſi pecorelle per

rap-

rapporto al Veſcovo, da cui devono eſſere ammaeſtrati nella dottrina della Chieſa: ſon Paſtori; e debbon vegliare, che non entrino nell'ovile i Lupi: devono alzar la voce contro gli inſidiatori, ed i ladri, e ricorrere al Veſcovo per informarlo de i pericoli, eccittarne la vigilanza, implorarne l'ajuto: non già pretendere di divider con eſſo l'autorità della deliberazione.

XII. Tanto è ciò vero, che l'Arciprete Guadagnini, uno de' recenti ſcrittori del partito più impegnati a ſoſtenere i diritti de' Parochi nella ſua Diatriba: *De antiqua Paræciarum origine, deque eximia clariſſimorum Epiſcoporum in Parochos benignitate*, pubblicata colle ſtampe di Breſcia nel 1782. nella ſeconda parte cap. 3. ſeſſ. 9. riconoſce, che dopo il ſecolo VIII. i Canonici della Cattedrale divennero il Senato del Veſcovo, coſicchè laddove prima erano uſi i i Veſcovi di conſultar nei caſi dubbj i Parrochi, cercarono d' allora in poi nel Capitolo della lor Cattedrale i lumi opportuni per governare le Dioceſi.

XIII. Tutto ciò fa conoſcere, che il Veſcovo non deve già operar ſenza conſiglio ne' caſi dubbj, ma moſtra inſieme, che la qualità di Paſtori, non dà a Parrochi il diritto di eſſere conſultati. Fà conoſcere inoltre, che ſebbene quando voglia il Veſcovo adunar il ſuo Clero in un Sinodo Dioceſano, non poſſa laſciare di chiamarvi i Parrochi; non ha però il Veſcovo neceſſità di convocarlo, e può ſenza di eſſo parlar non ſolo al popolo, ma anche ai Parrochi e ad ogn' altro in qualità di Capo, di Dottore, di Maeſtro. Dimoſtra finalmente che può parlar in nome della ſua Chieſa, e render riſpoſte in nome di eſſa, quando uſa nei dubbj quella eſattezza che merita la gravità dell' affare, e conſulta coloro ne i quali ha maggior fiducia. Allora in riguardo al ſuo Gregge, il quale non comprende ſolo i ſemplici fedeli, ma abbraccia anche i Parrochi, e gli altri Eccleſiaſtici della Dioceſi, parla da Maeſtro, e le ſue iſtruzioni eſigono ubbidienza, e riſpetto; e riguardo alle altre Chieſe particolari parla come un de' Principi del Sacerdozio, e come Capo della ſua Chieſa. Che ſe il di lui inſegnamento veniſſe rigettato o dagli Eccleſiaſtici della ſua Dioceſi, o dalle altre

get-

Chieſe, dovrà ciò attribuirſi non già al non aver conſultati i ſuoi Parrochi, e in conſeguenza a mancanza di legittima autorità, ma o a difetto nell'eſame del dubbio; o ad abuſo che abbia voluto fare della ſua autorità, proponendo una dottrina nuova in vece dell'antica; come appunto fece Neſtorio.

RIFLESSIONE V.

Sopra ciò che diceſi nei Capitoli III., e IV. della Diſſertazione intorno alle Congregazioni Romane.

I. L'Iſtituzione delle varie Congregazioni ſtabilite in Roma riguardo alle varie materie Eccleſiaſtiche, è rappreſentata nella Diſſertazione a car. 90., e 95. come una conſeguenza delle falſe Decretali; come contraria al Governo primitivo, e natural della Chieſa; come un'uſurpazione ſu i diritti originarj de' Veſcovi. Quindi dopo una lunga lezione ſu i diverſi rapporti che poſſono diſtinguerſi nel Romano Pontefice, cioè di Veſcovo della Chieſa particolare di Roma, di Metropolitano della ſua Provincia, di Patriarca nelle Provincie ſuburbicarie, di Primate in tutta la Chieſa; ſiccome pure de i diverſi gradi di giuriſdizione, che ſecondo queſti varj rapporti ad eſſo compete; conchiude finalmente a car. 17. pregando il Signore, che ſi degni di compiere ciocchè una volta dicea per bocca d'Iſaia, *Reſtituam judices tuos, ut fuerunt prius, & conſiliarios tuos, ſicut antiquitus.*

II. Convien pur dire, che queſte Congregazioni in mente dell'Autore ſiano un gran male, ed uno ſcandalo nella Chieſa di Dio: anzi uno de' maggiori ſcandali, e de' più abominevoli. Ed in vero qual potrebbe idearſi ſcandalo più grave, e più pernicioſo, quanto ſe, come lo vuol far credere il Diſſertatore, aveſſero i Papi erette tali Congregazioni ſulla rovina dell' antico eſſenziale diritto (pag. 90.), uſurpando per tal via i diritti originarj e naturali de' Veſcovi; e mutando la forma del Governo Eccleſiaſtico, parte ſtabilita da Gesù Criſto, parte dagli Apoſtoli, parte dalla Chieſa univerſale, e ſondata ſul piano della Gerarchia Ec-

cleſiaſtica, la quale non può nel fondo alterarſi per diuturnità di tempo, ne per uſi contrarj (Ved. pag. 89.)

III. Ognun vede per altro, che per avvanzare accuſe di tanta importanza, ſi richiederebbero delle prove deciſive. Or quali ſon queſte prove, che reca il Diſſertatore? Comincia egli ad attaccare la Congregazione detta *De propaganda fide*, e la vuole iſtituita per mantener come ei dice l'uſurpazione fatta da i Papi ſul diritto naturale, che ha ogni Veſcovo di propagare la Fede, di eſtenderla ne' paeſi infedeli delle vicine Provincie, e di fondare delle Chieſe co i neceſſarj Miniſtri.

IV. Ma di grazia: Può egli ignorare il Diſſertatore la miſſione fatta di S.Patrizio dal Papa S.Celeſtino per convertire l'Irlanda,e del Monaco Agoſtino da S. Gregorio Magno per convertir l'Inghilterra alla Fede di Gesù Criſto: eſempio imitato da S. Martino I., da Conone, da Sergio I., da Gregorio II., da' quali, per tacer d'altri molti, furono mandati uomini Apoſtolici ad annunziare il Vangelo a nazioni idolatre? Ovvero può egli diſſimular a ſe ſteſſo gli encomj giuſtamente tributati da tutti i buoni e allora, e ne' ſecoli ſuſſeguenti a que' zelanti Pontefici per un' opera così ſanta e proficua? Con quale equità adunque pretende egli di biaſimare,rappreſentandoci come uſurpatori degli altrui diritti i Papi poſteriori, per aver' imitati così luminoſi eſempj: e per avere a coſto di conſiderabiliſſime ſomme, capaci a ſmentire chi ſi compiace ſenza eſame di ſpacciar Roma per divoratrice delle altrui ſoſtanze, iſtituita e deſtinata una Congregazione di riſpettabiliſſimi ſoggetti, a rendere ſuſſiſtente un' opera così ſalutare?

V. Ma a buon conto, dice egli, ogni Veſcovo ha il diritto naturale di propagare la Fede, di eſtenderla ne' paeſi infedeli delle vicine Provincie, e di fondarvi le Chieſe co i neceſſarj Miniſtri . . . Un tal diritto, o piuttoſto dovere, è fondato ſulla carità, ſull'amore di Dio, ſullo zelo per la ſalute delle anime; virtù eſſenziali all' Epiſcopato.

VI. Sia pur vero tutto ciò, ſia veriſſimo: che ne vuole quindi inferire il Diſſertatore a biaſimo de' Romani Pontefici perchè abbiano iſtituita, e conſervata la Congregazione

ne *De propaganda Fide*? Anno eſſi forſe vietato ai Veſcovi di andare, o mandar Miniſtri Evangelici ne' paeſi infedeli delle vicine Provincie? Non è ſtato anzi per ſupplire alla coloro indolenza e traſcuratezza, che i Papi anno ſpediti e mantenuti, come ſeguitan' a fare, dei Miſſionarj in paeſi rimoti per piantarvi e coltivarvi la Fede? Hanno dunque i Papi uſurpati i diritti dei Veſcovi, hanno alterata e ſovvertita la forma del Governo Eccleſiaſtico ſtabilita parte da Gesù Criſto, parte dagli Apoſtoli, parte dalla Chieſa univerſale, e fondata ſul piano della Gerarchia Eccleſiaſtica, perchè quantunque lontani han cercato d' illuminar colla luce del Vangelo delle intere nazioni, che altri Veſcovi ad eſſe più vicini laſciavano nelle lor tenebre?

VII. Ma queſta forma di Governo Eccleſiaſtico inquanto è iſtituita da Gesù Criſto, importa pure che S. Pietro, e chiunque ad eſſo di mano in mano ſucceda, ſia capo viſibile del miſtico corpo quì in terra, di cui Gesù Criſto è l'inviſibile capo: importa nel Pontefice Romano un Primato non ſolamente d'ordine e di onoranza, ma altresì di autorità e giurisdizione in tutta la Chieſa. Egli è il primo incaricato degli intereſſi di Gesù Criſto per dilatare e raſſodare quì in terra il ſuo Regno, che è la Chieſa cattolica; e ſe l' amore di Dio e di Gesù Criſto, da cui naſce lo zelo per la ſalute delle anime, è una virtù eſſénziale all' Epiſcopato, deve certamente eſſerlo in un grado ſuperiore nei ſucceſſori di colui al quale il Redentore ſtando per confidargli la cura di tutto il diletto ſuo Gregge, dimandò prima non ſolamente ſe lo amava, ma ſe lo amava più che lo amavano gli altri Apoſtoli: *Simon Joannis*, *Diligis me plus his?* Come vien riferito da S. Giovanni nel capo ultimo dèl ſuo vangelo. Non è dunque altrimenti alterare la forma del Governo Eccleſiaſtico iſtituito da Gesù Criſto, ſe colui che ne fa quaggiù le veci in qualità di capo viſibile di tutto il miſtico corpo, che deve più d'ogni altro, ancorchè Apoſtolo, amarlo e intereſſarſi per la ſua gloria, e per la ſalvezza delle anime, qual pietoſo ſamaritano incarichi perſone caritatevoli per riſanar coloro, de' quali non ſi eran moſſi a compaſſione que' medeſimi nel Sacerdozio, che per

la vicinanza non potean' ignorarne il deplorabile ſtato, e profonda in un'opera sì ſanta i teſori temporali della Chieſa.

VIII. Con ciò rimane altresì pienamente dimoſtrato, che con ſomiglianti Miſſioni non è punto alterata l'Eccleſiaſtica Gerarchia: giacchè ne eſſe importano alcuna invaſione degli altrui diritti, come ho poc' anzi fatto oſſervare; ed è poi ben conforme alla natura della Gerarchia medeſima, che il capo ſi prenda una cura ſpeciale di ciò che appartiene all' accreſcimento di tutto il corpo.

IX. Che ſe ci provoca il Diſſertatore al regolamento fiſſato e ſtabilito dagli Apoſtoli, ammetterò bene che fra di loro ſi ripartiſſero le Provincie, che ciaſcuno aveſſe a coltivare per farle fruttificare a Gesù Criſto; e ciò perchè portandoſi nel tempo ſteſſo que' primi fervoroſiſſimi operaj in diverſi e fra di loro rimoti paeſi, con maggiore preſtezza vi ſpargeſſer la ſemente Evangelica, e foſſe più copioſa la meſſe. Dovrà però confeſſare anche il Diſſertatore, che ſecondo S. Leone Magno S. Pietro avea ſparſi i primi ſemi della Fede nell'Aſia minore; che nondimeno S. Paolo vi faticò per tre anni, e che da S. Girolamo ci vien rappreſentato S. Giovanni come quegli che abbia fondate, e governate tutte le Chieſe dell' Aſia minore: ne certamente è mai caduto in penſiero a veruno, che alcuno di queſti tre Apoſtoli abbia invaſo l' uno i diritti dell'altro. S. Paolo attribuiva a ſe ſteſſo l' Apoſtolato delle genti, ed a S. Pietro quello dei Giudei: eppure S. Paolo non laſciò di predicar anche ai Giudei; come S. Pietro predicava anche ai Gentili, e indiſtintamente ai Giudei e ai Gentili annunziarono Gesù Criſto tutti gli altri Apoſtoli. Sicchè ſe il Diſſertatore voglia prendere in conſiderazione quel che hanno praticato gli Apoſtoli, non troverà certo ove appoggiare la ſua pretenſione, che ſia contrario al Governo Eccleſiaſtico ſtabilito dagli Apoſtoli il mandarſi dal capo della Chieſa degli abili Miſſionarj in rimote Provincie a portarvi la luce Evangelica, maſſimamente eſſendo ciò per ſupplire a quel che non fanno, o non poſſono fare gli altri Veſcovi delle Provincie più vicine.

X. Non mi ſtendo a dimoſtrare non eſſere una tal pratica de'

de' Romani Pontefici contraria alla forma del Governo Eccleſiaſtico in quella parte, in cui è ſtato regolato coi Canoni dalla Chieſa univerſale: ſi perchè il Diſſertatore contento di avvanzare una tale accuſa, non ne arreca prova veruna: ſi perchè gli encomj tributati da tutti a S. Gregorio Magno per avere ſpedito il Monaco Agoſtino alla Converſion degli Ingleſi, come pure ad altri antichi Sommi Pontefici per aver ſimilmente procurata la converſione d'altre nazioni, danno baſtantemente a conoſcere qual ſia sù queſto punto il ſentimento della Chieſa, e lo ſpirito de'ſuoi canoni.

XI. Che ſe poi la Cenſura del Diſſertatore aveſſe di mira la pratica che tengono i Romani Pontefici, di non dare ai nuovi convertiti un Veſcovo loro proprio, ma di riguardarli piuttoſto come lor Dioceſani, lo prego a riflettere, che S. Paolo ſcrivendo a Tito dice eſpreſſamente d'averlo laſciato in creta: *ut ea, quæ deſunt corrigas, & conſtituas per civitates Presbyteros, quemadmodum ego tibi diſpoſui.* S. Paolo adunque avea incaricato il ſuo Diſcepolo Tito, per dar gli opportuni regolamenti a quella novella Criſtianità, *ut ea quæ deſunt corrigas*; e a ſtabilire nelle città di quell' Iſola *Presbyteros*. Ricordiſi, che Tito non era altrimenti Veſcovo di Creta, mà laſciato ivi unicamente ad tempus per gli oggetti ſovra indicati; come può dimoſtrarſi dal confronto di varj paſſi del libro degli atti Apoſtolici, e delle lettere di S. Paolo. Se dunque per la voce *Presbyteros* ſi abbiano a intendere i ſemplici Sacerdoti, è chiaro, che que'Criſtiani erano nello ſtato medeſimo, in cui ſono al preſente le così dette Miſſioni. Che ſe poi per la voce *Presbyteros* ſi voglia che s'abbiano ad intendere i Veſcovi, o unitamente Veſcovi e Preti (giacchè non ho biſogno di entrare in queſta queſtione, ſtando il mio propoſito qualunque ſia il ſignificato, che voglia attribuirſi alla voce *Presbyteros* nel citato paſſo di S. Paolo); ſempre ſarà vero, che l' Apoſtolo ha ritenuto preſſo di ſe per quel tempo che ha ſtimato opportuno, il governo di que'nuovi Criſtiani. Si riſovvenga inoltre il Diſſertatore di quel che egli medeſimo ſcrive nello ſteſſo cap. IV. al §. IV. pag. 90. *Un Veſcovo*,

che ha convertito un Popolo, ne diviene eſſenzialmente il Paſtore: l'azione ſteſſa lo dice e lo prova: a lui ſi appartiene il governo del Popolo convertito, il dare al Gregge i Paſtori ſia del primo, ſia del ſecond' ordine. Non ſi può a lui togliere un tal carattere, ſenza offender le leggi primitive dell'Epiſcopato. Dunque il Romano Pontefice, il quale per mezzo d'uomini zelanti da lui ſpediti abbia convertito un qualche Popolo, o una qualche porzione di eſſo, ne diviene eſſenzialmente il Paſtore: l'azione ſteſſa lo dice, e lo prova; e il Diſſertatore non ſolamente il confeſſa, ma lo pretende. Appartiene dunque al Pontefice Romano il Governo del Popolo convertito, e il dare al Gregge i Paſtori, che ſtima neceſſarj a paſcerlo: ne ſi può a lui togliere un tal carattere, ſenza offender le leggi primitive dell'Epiſcopato. Non è dunque contrario al Gioverno Eccleſiaſtico parte iſtituito da Gesù Criſto, parte ſtabilito dagli Apoſtoli, parte regolato dalla Chieſa univerſale, ſe il Romano Pontefice riténga per ſe la cura ſpirituale de'Popoli convertiti da Miſſionarj, che egli ha loro ſpediti in ſuo nome; e ſe, come S. Paolo laſciò per qualche tempo in Creta il ſuo Diſcepolo Tito, invia egli in ſua vece un qualche Veſcovo, *ut ea, quæ deſunt corrigat, & conſtituat per civitates Presbyteros*. Tanto più, che il ſucceſſo delle nuove Miſſioni non è ſtato così felice, come lo fù nè tempi andati; onde per eſſere que' Fedeli in numero ſcarſo e quà, e là ſparſi, neppur v'è luogo all'erezione d'una nuova Sede Epiſcopale; e ſe anche in qualche Provincia vi ſoſſe un numero ſufficiente di Fedeli per dar loro un Veſcovo, troverebbeſi queſto iſolato; coſicchè mancando il continuato ſoccorſo di Roma, che a ſue ſpeſe fà iſtruire nel Collegio di Propaganda, ed in altri da quello dipendenti, i Giovani delle varie nazioni per rimandarli poi ben' addottrinati alle loro contrade a perpetuarvi, e dilatarvi la Fede, e che ſpediſce all'opportunità de'Vicarj Apoſtolici ornati del Sagro Veſcovile carattere per la Creſima, per l'ordinazion de' Miniſtri, per eſtirpar gli abuſi, che ſi andaſſero introducendo, per vegliar ſulla condotta de' Sagri Miniſtri, animargli, ed aſſiſtergli, ſarebbeſi ora mai ſpenta

af-

affatto in quelle tanto da noi rimote regioni la luce del Vangelo.

XII. Nulla pertanto potendoſi rincontrare nella condotta de'Romani Pontefici in ordine alle Miſſioni ne'paeſi ſtranieri che ſia leſivo dei diritti degli altri Veſcovi: nulla di oppoſto al Governo Eccleſiaſtico: nulla finalmente che rechi la menoma alterazione nella Gerarchia Eccleſiaſtica: ma tutto anzi pieno di zelo, di circoſpezion, di prudenza; dee con pari lode ammirarſi e commendarſi altamente il ſaggio provvedimento de'Pontefici ſteſſi, i quali per non mancare in mezzo di così gravi e moltiplici cure del Pontificato, ad un' oggetto sì intereſſante, e inſieme ſi complicato di propagare, e mantenere qualor vi ſia introdotta, la Fede in que' Popoli per tanto tempo dimenticati da tutti, hanno inſtituito, e mantengono con grandiſſime ſpeſe la riſpettabiliſſima Congregazione chiamata dal ſuo oggetto la Congregazione *de Propaganda Fide*.

XIII. Vediam' ora brevemente, ſe con più ragione ſi ſollevi il Diſſertatore contro delle altre Congregazioni Romane. Egli non nega che il Papa in qualità di ſucceſſor di S. Pietro nella Primazia ſia il primo, e principale incaricato della conſervazione del ſagro depoſito della dottrina, coſicchè debba anche vegliare ſui Veſcovi medeſimi, e confortargli, e correggergli, in eſecuzione di quanto Gesù Criſto incaricò a S. Pietro con quelle parole, *Confirma Fratres tuos*. Come dunque ſarà contrario, e non anzi conforme allo ſpirito della Chieſa, e all'indole della Gerarchia che il ſupremo viſibile capo della Chieſa tenga per così dire continuamente aperto un Concilio, per l'eſame di propoſizioni o di libri, che ſi denunzino come contenenti dottrine nuove, e ſtraniere a quelle ricevute comunemente nella Chieſa Cattolica? Or tale è appunto la Congregazione del Sant' Uffizio: tale l'oggetto per cui venne iſtituita, e ſopra di cui coſtantemente ſi aggira: per mezzo di queſta Congregazione viene il Papa informato, ſe le Propoſizioni denunziate deviino, o nò dalla dottrina della Chieſa, onde poſſa pronunziare un' accertato giudizio. E che? pretenderà forſe il Diſſertatore, che per un tale og-

getto debba il Pontefice tener del continuo convocato il Sinodo Diocesano, o ben' anche un Concilio Provinciale: giacchè continua è l' occasione d' esaminare Proposizioni e libri, dopo che ritrovato, e di tanto facilitato ed accresciuto l' uso delle stampe, sbucano da ogni parte libri pernicios issimi, e con somma rapidità si diffondono in ogni parte? E non vorrà inoltre persuadersi il Dissertatore di quel che pure è evidente; vale a dire, che dopo d' essere state dilucidate cotanto le dottrine della Chiesa all'occasione delle Eresie insorte in varj tempi ad oscurarle, più facilmente e con più chiaro lume si può discernere la verità dall' errore?

XIV. Lo spirito della Chiesa e del suo Governo si è, che si riggetti ogni errore; che si proponga ai Fedeli il vero sentimento della Chiesa, e siano premuniti opportunamente contro la seduzione: che chi travia dalla dottrina di Gesù Cristo con falsi insegnamenti sia ammonito e ripreso; e sia cacciato dalla Chiesa chi si ostina contro la voce di lei. Quanto ai mezzi che chiunque è incaricato di custodire il sagro deposito della dottrina, e in conseguenza il successor di S. Pietro, che ne è il primo depositario, e custode, dee adoperare per conservarlo illeso, per additarlo ai Fedeli, per richiamarvi chi se ne diparte, son questi la preghiera, per ottenere il lume celeste; e l' esame o discussion della materia. Purchè questo si confidi a persone illuminate, e probe, poco importa, che se ne consultino più o meno, e più tosto questi, che quelle. S. Girolamo non era nè Vescovo, nè Parroco, eppur veniva consultato da ogni parte sulle questioni più difficili delle divine scritture, e il di lui sentimento veniva abbracciato e seguito. Come non v' è sempre bisogno di Concilio Generale per abbattere le eresie che insorgono; così non v' è sempre bisogno d' una numerosa raunanza per discuoprire il veleno di un libro, o d' una proposizione: ve ne son di quelle sì apertamente ripugnanti alla verità della Fede, che per rigettarle neppur v' è bisogno d' esame: e S. Pietro che sulla quistion de' legali, convenne nel Sinodo Gerosolimitano, condannò su due piedi la proposizion di Simon Ma-

go,

go, il quale pretendeva di poter con danaro comprare il dono di Dio. Chi tiene il Simbolo degli Apoſtoli, e confeſſa di credere la riſurrezion della Carne, non ha biſogno di attendere una definizion della Chieſa per ributtar da ſe con orrore chi gli metteſſe in dubbio l'immortalità dell'anima. Dopo che sì chiaramente ſi è ſpiegata la Chieſa ſul dogma del Miſtero ineffabile della Trinità di Perſona nell'unità di ſoſtanza, e di natura in Dio, non v'è biſogno di più per anatematizzare gli ſcritti empj de' Sociniani. In una parola col variarſi de' tempi, e delle circoſtanze, è prudenza d'ordinario la ſcelta d'un mezzo, che in altra occaſione non ſarebbe ſtato baſtante; e nella Chieſa di Dio vi devono eſſer de i mezzi da venire in cognizione della verità in ogni tempo, in maniera che la Chieſa abbia in ſe ſteſſa queſta sì neceſſaria riſorſa, indipendentemente da chiunque: ciocchè non ſi verificherebbe, ſe per ogni dubbio ed emergenza d'uopo vi foſſe di radunare, o il Sinodo Dioceſano, ovvero il Concilio della Provincia: adunanze tutte, le quali, o per la volontà de' Principi nelle Chieſe de i lor Dominj, o per diverſi accidenti poſſono eſſere o impedite, o fraſtornate.

XV. Dalla moltitudine de' libri è venuto, che non baſtando all'oggetto la Congregazione del Sant'Uffizio, foſſe eretta quella dell'Indice (*), come in ajuto dell'altra; affin-

(*) Siccome in queſti ultimi tempi ſi ſon vedute alla luce opere di autori che ſi dicon cattolici; nelle quali ſi vuol derogare a qualunque autorità delle proibizioni de' libri emanate da Roma, e ſpezialmente di quelle, che procedono dalla S. Congregazione dell'Indice, non poſſo diſpenſarmi dal rilevare la irragionevolezza di una tale pretenſione.

E primieramente è chiaro non poterſi negare al Romano Pontefice l'autorità di proſcrivere i libri, e proibirne la lettura ai Fedeli, ſenza negare al medeſimo il Primato di autorità e giuriſdizione in tutta la Chieſa, che pure gl'impugnatori delle Romane proibizioni confeſſan di ammettere. Difatti qualora venga denunziato al Papa un qualche libro come contenente o errori nella fede, o maſſime di rilaſſatezza in genere di coſtumi, o dottrine ſoſpette e pericoloſe; che dovrà egli fare, ſecondo queſti moderni ſcrittori? Pel diritto d'iſpezione, che non gli contraſtano, lo farà eſaminare: queſto è troppo giuſto, e di ſtretto

e ri-

finchè occupandoſi queſta nella diſamina de' libri, la dottrina de' quali o è meno ſoſpetta d' errore, o ſi può con maggiore facilità riconoſcerſi per quel che è; poſſa la Congregazione del Sant' Uffizio applicarſi agli oggetti più rilevanti, o difficili. E ſiccome ciò è aſſolutamente conforme alle leggi della prudenza; non è dunque poſſibile, che abbia la menoma oppoſizione allo Spirito del Governo della Chieſa, non potendoſi dubitare che non ſia ſtato queſto iſtituito, e regolato ſecondo i dettami della prudenza più ſaggia.

XVI. E'

---

e rigoroſo debito: ma qui non iſta il punto: il punto ſtà a vedere qual parte abbia a prendere il Pontefice in affare di tanta importanza, qualora per l' eſame del libro troviſi ſuſſiſtente l' accuſa. Se riſtringer vogliono il diritto del Papa a un diritto di mera iſpezione, certo che altro non gli competerà, ſe non di avvertire i veſcovi della criſtianità del male che minaccia la loro greggia, perchè vi mettano opportuno riparo; uffizio per cui preſtare non richiedeſi autorità e giuriſdizione: ſe poi ſinceramente confeſſano il Primato di autorità e giuriſdizione nel Romano Pontefice, forza è che in eſſo lui riconoſcano una vera autorità di proſcrivere i libri, che giudica meritevoli di cenſura, e di vietarne la lettura ai Fedeli, ovunque eſſi dimorino: come appunto nell' anno 443. fece S. Leon Magno rapporto ai libri de' Manichei e de' Priſcillianiſti, ſecondo che leggiamo nella di lui lettera ai veſcovi d' Italia riportata dall'Arduino nella collezion de' concilj, tom. 1. p. 1754., e in un' altra dello ſteſſo Pontefice a Turribio veſcovo d'Aſturia al c. 15.

Or queſta autorità di proſcrivere i libri, di cui gode il Romano Pontefice, e che gli è aſſolutamente neceſſaria per compiere al miniſtero, di cui è incaricato come ſucceſſor di colui, al quale ordinò il Divin Redentore „ Paſce agnos meos, &c. „ ha egli da eſercitarla nel modo, che ſenza ritardare ai Fedeli l' opportuno ſoccorſo, ſia compatibile colla limitazione e fievolezza della noſtra natura. Non è poſſibile, che un' uomo ſolo baſti a leggere, e molto meno ad eſaminar colla neceſſaria attenzione tutti i libri di cattiva, o ſoſpetta dottrina, che di giorno in giorno eſcono alla luce or' in una, or' in altra parte della Criſtianità. D' uopo gli è pertanto di commetterne l' eſame a Perſone di conoſciuta probità e dottrina. Ed è perciò appunto, come ſi è oſſervato, che fu fatto luogo ad iſtituirſi, oltre la Congregazione del S. Uffizio, anche l' altra chiamata dell' Indice.

Quindi appare, che ambedue queſte Congregazioni non ſono ſtate erette dal Papa come Principe temporale, ne come veſcovo della particolar Chieſa di Roma, o come Metropolitano nella ſua Provincia,

o co-

XVI. E'parimente un diritto eſſenziale al Primato de'Romani Pontefici il vegliare ſull'oſſervanza de'Canoni. Queſta è una verità che potrei dimoſtrare con un numero grandiſſimo di teſtimonianze, eſſere ſtata riconoſciuta in tutti i ſecoli, ſe non me ne diſpenſaſſe il Diſſertatore col riconoſcerla anch' eſſo, ed ammetterla. Siccome adunque l'ultimo Generale Concilio di Trento ha raccolti i principali Canoni dell'Eccleſiaſtica Diſciplina rimaſti in vigore, non è ſtata altrimenti una novità l'erezione di una particolar Congregazione *Super obſervantia, & executione Sacri Concilii Tridentini*; ma una sag-

---

o come Patriarca d' occidente; ma bensì come capo viſibile della Chieſa, per provvedere a un biſogno grandemente intereſſante tutta la Chieſa; che però le anzidette due congregazioni agiſcono in nome del Papa come capo della chieſa, e coll' autorità di lui promulgano i loro decreti; i quali per conſeguenza ſi ſtendono a tutti coloro, che in Pietro gli furono dal Divin Redentore affidati per eſſer paſciuti coi cibo della dottrina ſalutare, e allontanati da paſcoli o velenoſi, o ſoſpetti.

Ne deroga punto all' autorità dei decreti della Congregazione dell' Indice, che il Papa non intervenga a veruna delle ſeſſioni della medeſima, anzi ſe neppur venga informato delle ragioni, benchè ſia falſo, ſulle quali fondano i conſultori il lor ſentimento, e la congregazione appoggia la ſua deciſione; eſſendo ſempre vero, che i decreti della Congregazione, autorizzata a farli ſono riferiti al Papa, e non vengono promulgati ſe non a ſcienza, e coll' aſſenſo di lui; ciocchè baſta, perchè il lor vigore ſi ſtenda a tutti quelli, a quali ſtendeſi la paſtorale ſollecitudine dei ſucceſſori di S. Pietro. In quella guiſa appunto, che gli ordini di un tribunale o Magiſtrato incaricato dal Principe del tale, o tal' altro affare, obbligano i ſudditi niente meno di quello, che ſe foſſero emanati dalla immediata autorità del Sovrano, ſe alla pubblicazione di eſſi precede la ſcienza ed il conſenſo del Sovrano medeſimo.

Sò che vi è qualche particolar chieſa, in cui non ſi ammettono altri Decreti di Roma, fuorchè quelli, che partono immediatamente dal Papa, e che inoltre importano certe determinate formole; e vengono promulgati con alcune particolari ſolennità. Ma sò altresì, che ciò avviene o per iſpeciale privilegio a tali chieſe conceſſo da ſommi Pontefici, o per antichiſſima immemorabile conſuetudine, che i Papi ſteſſi han voluto illeſa. E però fuor di propoſito ſi addurrebbe l' eſempio di tali chieſe, per indi conchiuderne, che i Decreti delle Romane Congregazioni, e ſegnatamente quelli dell' Indice, non obblighino generalmente i Fedeli: in quella guiſa appunto che dall' eſſervi in uno ſtato de' Popoli, i quali ſia per conſuetudine, ſia per convenzione, ſia

per

ſaggia provvidenza dei Papi per meglio compire a un dove-re tanto importante della Primazia. E ſe in progreſſo di tempo fu data a queſta Congregazione l' incombenza d' interpretare in caſo di qualche dubbio i Decreti del ſuddetto Concilio, neppur queſto può tacciarſi o di novità, o di uſurpazione. Il Sommo Pontefice, come è il primo e principale cuſtode de' Canoni, così ne è il primo e principale interprete. Siccome adunque per effetto di ſaviezza, e prudenza ſi aſſocia de i cooperatori all' intereſſante uffizio d' invigilare, che ſiano i Canoni medeſimi oſſervati; così per un' ugua-

---

per privilegio non ſon tenuti ſe non a quegli ordini e regolamenti, che partono immediatamente dal Sovrano, ovvero che ſon pubblicati colle tali, o tali altre ſolennità e formole, malamente ſi conchiuderebbe che gli ordini de' Tribunali incaricati ſpezialmente dal Principe di un determinato oggetto, non obblighino generalmente i ſudditi di quello ſtato.

Tutto ciò ſtabilito, aſcoltinſi pure tutte le ſuppoſte ragioni, che addur ſogliono codeſti rigidi cenſori contro la Romana Congregazione dell' Indice, e contro l' autorità della medeſima. L' origine di queſta Congregazione, dicon' eſſi, è recente: ed invano i curialiſti Romani ne vorrebbero trovare il fondamento nel celebre decreto di Papa Gelaſio, con cui riprovò parecchi ſcritti come apocrifi; quando per altro Gelaſio non ne proibì la lettura in privato; ma ſoltanto la recita nelle pubbliche adunanze.

Confeſſo il vero, che io non sò vedere in queſti lor detti lo ſpirito ragionatore. Come? Vi sarà dunque motivo di non riconoſcere l' autorità della Congregazione dell' Indice, perchè la ſua iſtituzione è recente? Se così foſſe; in qual maniera poi, e con quali appoggi ſoſterranno l' autorità d' un Magiſtrato; d' un Parlamento, d' un Tribunale, che un ſovrano erigeſſe di nuovo per qualche oggetto particolare dello ſtato, per vantaggio de' ſuoi Popoli? Giacchè ſe il ſovrano ha l' autorità di governar le ſue genti, e l' incarico di vegliare e provvedere inſieme alla loro felicità; il Romano Pontefice ha l' autorità e l' incarico di governare e paſcere Agnos & Oves, cioè tutti i Fedeli, niuno eſcluſo. In una parola: l' iſtituzione della Congregazione dell' Indice è recente; Ma l' obbligo nel Papa di vegliare alla purità della fede, e de' coſtumi; di allontanare il gregge di Gesù Criſto da paſcoli che poſſano nuocergli, di ſtar' attento che non ſi fomentino gare, che ſi riſpettino i Prepoſti della chieſa, che i puſilli non ſi ſcandalizzino, è tanto antico, quanto il vangelo; e l' autorità per compire a un dovere tanto importante la ricevette Pietro da Gesù Criſto in un col Primato; e transfondeſi in uguale pienezza nei ſucceſſori di lui.

Mol-

uguale ſpirito di prudenza, e conſiglio, ſon da lui incaricati ad opporſi alle falſe interpretazioni, che ſi voleſſero dare, ed a fiſſar il ſenſo legitimo in caſo di qualchè ambiguità, o diſparere.

XVII. Fuor di ragione altresì declamaſi contro la Congregazione de' Riti. Due, come è ben noto, ſono gli oggetti di eſſa. Riguarda l'uno i Riti, e le cerimonie che concernono il Divin culto, e l'amminiſtrazione de' Sagramenti: il ſecondo è la Canonizzazione de' Santi. Or per quel che appartiene al primo di queſti due oggetti; eſſendo la Chieſa iſtituita *ad colendum Deum*, niente può eſſere più proprio di chi ne è il capo viſibile, quanto il procurare, che il Divin culto ſia eſeguito colla convenevol decenza, che non s' introducano in eſſo riti ſuperſtizioſi, che le lodi del Signore, l'oblazione dell'Auguſtiſſimo Sagrifizio, l'amminiſtrazione de' Sagramenti, e qualunque altra coſa di ſimil natura venga regolata d' una maniera degna della Maeſtà di Dio, e della ſantità del culto ad eſſo dovuto. Infiniti eſempj eſtratti dalla ſtoria Eccleſiaſtica ci convincono, che quanto ha relazione a queſto oggetto ha in ogni tem-

---

Molto meno meritano un titolo di ſprezzo coloro, ai quali nel decreto di Gelaſio piaceſſe di riconoſcere adombrata la Congregazione dell' Indice: e fà ben meraviglia che uomini i quali ſi pregiano d' un giuſto criterio, giunger poſſano a tacciare come cattivi logici coloro, i quali nel decreto di quel Pontefice s'immaginano di vedere un monumento di riſpettabile antichità, per autorizzare le proibizioni Romane. Ed in vero, qualunque ſia ſtato l' oggetto del Decreto Gelaſiano, qualunque miſura fiaſi in eſſo ſerbata intorno ai libri nel medeſimo proſcritti; è ſempre vero però, che un tal decreto ſia una prova concludentiſſima, che fin d' allora i Papi vegliavano ſulla dottrina de' libri, e in riguardo alla cenſura dei medeſimi eſercitavano in tutta la Chieſa una vera autorità riconoſciuta da tutti i fedeli; ben lungi che alcun di eſſi oſaſſe di vilipender il Pontifizio decreto, perchè di data recente.

D' aſſai peggiore ſi è poi il ripiego, a cui ſi rivolgono i nuovi cenſori per togliere qualunque grado di autorità alla Sacra Congregazione dell' Indice, e a ſuoi decreti; ed è quello di ſupporre che i Cardinali di queſta Congregazione deferiſcano ciecamente al ſentimento de' conſultori; e di ſcreditar queſti come perſone prevenute per le opinioni delle loro ſcuole, addette pei loro privati fini e intereſſi alla corte di Roma

tempo formato una delle principali occupazioni de' Romani Pontefici. Chi di essi ha regolato il canto Ecclesiastico, chi la Liturgia, chi i sagri paramenti, la forma degli altari, gli abiti degli Ecclesiastici, le Feste, la salmodia &c. E al presente si vorrà tacciare di novità, e di usurpazione quel che negli antichi Pontefici si è in ogni tempo riguardato qual lodevole zelo pel culto di Dio, e qual ben giusta sollecitudine di adempiere uno de' principali doveri della carica di sommo Sacerdote?

XVIII. Ingiusta del pari si è la censura che si fa dal Dissertatore contro la stessa Congregazione de' Riti, spacciandola come lesiva della libertà naturale e primitiva, che ha ciascheduna Chiesa di seguire gli antichi particolari suoi usi. Ben lungi la Congregazione de' Riti di opporsi alle lodevoli costumanze introdotte ab antico, ed osservate nelle diverse Chiese particolari, insiste anzi perchè sian ritenute, protesta ne' suoi Decreti, che non intende derogar alle stesse, ne farvi la menoma mutazione: e basta veder le risposte della medesima Sagra Congregazione per restare convinto di questa verità di fatto. Non può adunque dirsi la Congrega-

zio-

Roma, e quindi impegnate per tutto ciò che alla stessa giova o piace; e in fine troppo deboli per non aderire alle suggestioni di potenti Personaggi, qualora talun di questi stimi di suo interesse il far proibire un qualche libro.

Ripiego io repplico, è questo il peggiore che tentar potessero i moderni censori della Congregazione dell' Indice. La maldicenza non è mai ragione; anzi è indizio che manca la sodezza delle ragioni, se per sostenere il punto si ricorre alla maldicenza. In questo genere di cose poi se così fatte maledicbe eccezioni avesser luogo, guai a i Gabinetti de' sovrani: ogni loro deliberazione, ogni regolamento diverrebbe spregevole ai popoli soggetti, e sarebbe la favola delle altre nazioni; giacchè se basta il dire = I Cardinali della Congregazione dell'Indice si riportano ciecamente al sentimento de' consultori =: perchè non basterà il dire, = Il sovrano ciecamente si riporta al sentimento de' suoi Ministri = ? E se basta, che da taluno si dica o si scriva, = I Consultori giudicano secondo le prevenzioni o delle loro scuole, o del loro interesse, o dello spirito d' adulazione &c. =, perchè si creda tutto questo male de' Consultori; ognun vede a quale smacco vengano esposti i più ragguardevoli Ministri de' Principi, e i Magistrati

più

zione de' Riti eretta ſulla rovina della libertà delle Chieſe; ma a conſervare e promuovere il decoro del Divin culto, e tener da eſſo lontano tutto ciò che voleſſe framiſchiarviſi di ſuperſtizioſo, di profano, di diſordinato, di capriccioſo.

XIX. Per qoello poi che ſpetta alla Canonizzazione de' Santi, è veriſſimo, che da principio queſto diritto non era privativo della prima Sede: ma dopo che per ovviare agli inconvenienti fu neceſſario procedere in queſto affare con maggior circoſpezione e maturità, fu ſtimato opportuno, che cause di tanta importanza riſervate veniſſero al giudizio del Capo viſibile della Chieſa, e che da Eſſo, e non più da particolari Veſcovi, o Sinodi ſi propoſeſſero a tutti i Fedeli, come oggetto d'imitazione, e di venerazione i ſervi di Dio, e s' invitaſſero a render grazie, e lodi al Signore ſempre ammirabile ne'ſuoi Santi, che in neſſun tempo laſcia di dar queſta marca alla Chieſa Cattolica, perchè ſia riconoſciuta ſiccome la ſola ſanta, così la ſola vera. L'avere i Veſcovi tutti non ſolamente dimeſſe da ſe queſte cauſſe; ma inoltre eſeguite le commiſſioni della Congregazione anzidetta nel prendere legalmente le neceſſarie informa-

più illuminati è incorrotti, ſe uſciſſe in campo una lingua maledica a ſereditarli come prevenuti, come adulatori &c. Quanto a me reputo la più giuſta e più moderata riſpoſta il rimettere i cenſori alla Coſtituzione *ſollicita* di Benedetto XIV., ove al §. VI. riferiſce e l' attenzione che ſi uſa da Romani Pontefici per deſtinare alla Congregazione dell' Indice de' più ragguardevoli Cardinali, e darvi in conſultori de più dotti e probi ſoggetti dell' uno e l' altro clero; ed eſpone inſieme il metodo che ſi tiene nell' eſame e nella cenſura de' libri; e voglio ſupporre i cenſori così equi da non negare al Gran Benedetto tanto accreditato preſſo i medeſimi Proteſtanti, una pratica delle Congregazioni Romane maggiore di quella che eſſi ne poſſano avere, un diſcernimento niente inferiore al loro, ed una ſincerità da conciliare fede a' ſuoi detti.

Ma perchè vieppiù chiara appariſca la vanità del preteſto, di cui ſi ſervono per togliere, per quanto è in loro ogni vigore ai Decreti della Congregazione dell' Indice, mi farò a chiedere ai moderni cenſori, a chi debbaſi aver ricorſo per ſapere, ſe un libro contenga dottrina ſana, o piuttoſto cattiva, o per lo meno ſoſpetta; giacchè per una parte non può negarſi che de' libri cattivi ne eſcan pur troppo alla luce

di

mazioni ſulle virtù de' ſervi di Dio dimorati qualche tempo nelle loro Dioceſi, ovvero ſopra i miracoli, che diconſi a interceſſion loro operati da Dio; e l'aver promulgati i decreti della Santa Sede Apoſtolica coi quali annoveravaſi alcuno nel ruolo o de' Beati, o de' Santi, forma una nuova prova in favore della riſerva fatta di tali cauſe alla Santa Sede, come di riſerva utiliſſima a chiuder la bocca a' Novatori: e la maturità con cui procede la Congregazione de' Riti in ſimili cauſe baſtantemente giuſtifica i Romani Pontefici, e moſtra la loro ſaviezza, e il loro zelo nell'averla iſtituita.

XX. Intaccaſi pure nella Diſſertazione la Congregazione detta *De' Veſcovi e Regolari*, e ſi rappreſenta qual novità introdotta a pregiudizio del diritto de' Veſcovi, ed oppoſta al Governo primitivo e natural della Chieſa, l'eſenzione accordata ai Regolari dalla giuriſdizione ordinaria de i Veſcovi. Ma in primo luogo, hanno mai codeſti ſeveri Cenſori ſeriamente eſaminato a che in ſoſtanza riducanſi tutti queſti cotanto eſaggerati privilegj de' Regolari? Eſſi non poſſono ſtabilirſi in alcun luogo ſenza l'aſſenſo del Veſcovo Dio-

---

di giorno in giorno: per l'altra non vi è ſempre il concilio, la di cui deciſione debba ſervire di regola per diſcernere i buoni dai cattivi; ne ſi poſſa accordare un tale diparnimento allo ſpirito privato di ciaſcuno; lo che ſarebbe dar luogo a bever il veleno pria di conoſcerlo; e ſovvertire interamente l'unità della dottrina; per nulla dire delle altre perniciose conſeguenze, che ne verrebbero; ſuperfluo eſſendo il ricordarle, giacchè i cenſori deteſtano queſto ritrovato de' Luterani di riportar i dubbj al giudizio dallo ſpirito privato. Repiico adunque e chiedo loro, a chi debbaſi aver ricorſo, da chi debbaſi apprendere, ſe un libro poſſa leggerſi o nò con ſicurezza, e ſenza timore d'imbeverſi di dottrine o men ſane o poco ſicure. Ricorrerò forſe al Veſcovo, al di lui gran vicario, al Parroco, al Profeſſore? Ma e il Veſcovo, e il ſuo Vicario, e il Parroco, e il Profeſſore ſono forſe incapaci di prevenzione, di rispetto umano, di mire private? Sono uomini; e tanto baſta, perchè poſſano eſſer ſoggetti a tali paſſioni; Che ne avvien quindi? Ne avviene; che ſe il Veſcovo, il Parroco, il Profeſſore non mi riſponderanno conformemente al mio genio, dirò, conformandomi alla ſcuola de' moderni cenſori, che il Ve-

sco-

Diocesano: dipendenza, che sola basta per tutte. Essi inoltre non possono predicar la divina parola fuori delle proprie Chiese senza la di lui benedizione; e se talun di essi profanasse il sagro ministero, può il Vescovo e vietargliene la continuazione, ed obbligarlo a riparare lo scandalo, che avesse cagionato: senza la di lui approvazione, anche col previo

D

---

scovo, il Parroco &c., non hanno esaminato il libro coll'attenzione, e maturità necessaria: che forse non lo hanno inteso, che eran prevenuti dalle particolari loro opinioni: che i loro fini privati, il timore di offendere il Sovrano, o il Papa, han regolato il loro giudizio &c. Così tolta l'autorità alla Congregazione dell' Indice colle imputazioni arbitrarie, che si fanno agli Eminentissimi che la compongono, e ai consultori incaricati d'esaminare i libri a riferire il loro sentimento; cogli stessi principj vien tolta ogni altra autorità, che fissi la censura de'libri; e converrà attendere tutte le volte un Concilio Generale, se pure basterà ai censori questa tal autorità; giacchè quantunque il Concilio di Trento abbia lasciato al Papa di ultimar l'affare della proibizione de'libri per que'mezzi, che giudicasse a proprosito, ciocchè appunto diede luogo alla Congregazione dell' Indice; non ne sono essi contenti, e contan per nulla i decreti di tale Congregazione. Sia poi detto con loro buona pace: il volere screditar le Congregazioni Romane, perchè i Consultori delle medesime sono presi in gran parte dagli Ordini Regolari, mostra più passione, che ragionevolezza. Siccome l'Abito, e lo stato Religioso non dà la scienza e la probità; così non la toglie, e non l'impedisce. Fra i Regolari possono esservi, e vi sono realmente, come sono stati sempre per lo passato, dei valent' uomini, spregiudicati, disinteressati, sinceri; come possono esservene frà il Clero secolare, e fra i laici stessi anche dove si tratta di materie Religiose; la storia ne somministra sicuri monumenti, e la ragione stessa sostenuta dalla Fede confonde i detrattori degli Ordini Religiosi. imperciocchè per quel che spetta al nostro assunto, nessun cattolico può dubitare, che il talento viene da Dio: da Dio altresì si accordano que'mezzi, che uno ha di metter' a profitto della Religione i talenti ricevuti; da Dio finalmente è la buona volontà di servirsene utilmente per propria ed altrui salutare istruzione: dall'uomo all'opposto viene l'alterigia di voler singolarizzarsi fra tutti; lo sprezzar chiunque non ha sentimenti conformi ai proprj, od altro tale somigliante abuso dei doni di Dio. Sia Laico, sia Prete, sia Monaco, o di qualsivoglia altro ordine Regolare, se ha avuto da Dio e talento, e buona volontà, e comodo di ben'impiegarlo, poco importa, che appartenga più ad un ceto che ad un'altro:

vio eſame, non poſſono amminiſtrare il Sagramento della Penitenza, e la facoltà che a tal' uopo lor ſi concede da' Veſcovi ha tutte quelle limitazioni di tempo, di caſi, di luoghi, di perſone, che a lui piace d'imporre: e da Veſco-

---

tro: dicaſi lo ſteſſo della diverſità de'paeſi, e de'dominj, ne'quali uno vive; e di tutti gli altri acceſſorj.

Ma a buon conto, ripiglian'i Cenſori, ſi proibiſcono i libri dalla Congregazione dell' Indice, e non ſi dice il *Perchè*; ne ſi individuano le dottrine perniciose, che ſi è preteſo di trovar nel medeſimi. Ma che mi riſponderebbero coſtoro, quando mi faceſſi a chiedere, ſe qualunque volta il Principe fà divieto, che s'introduca un tal genere di merci nel proprio ſtato, ovvero impone, o aumenta un dazio, o prende una pubblica provvidenza ſopra un nuovo emergente, ſian diſobbligati i ſudditi dall'oſſervar la proibizione, dal pagar l'impoſizione, dal conformarſi alla nuova provvidenza, ancorchè il Principe non manifeſti la ragione per cui ha preſo tali deliberazioni? Mi riſponderebbero ſenza dubbio, che la volontà del Principe dee ſempre ſupporſi ragionevole, quando la di lui determinazione non ſia manifeſtamente ingiuſta, o ripugnante alle leggi fondamentali dello Stato. Ottimamente. Ed io dirò loro, = Siamo così buoni agnelli, e così buone pecore di S. Pietro, come ſiamo buoni ſudditi ciaſcuno del riſpettivo noſtro Principe; e non han più luogo le voſtre lagnanze =.

E quì non ſarà inopportuno l'oſſervare, che, come lo nota Monſignor Boſſuet, i così detti *Indipendenti* fra i Novatori non ricuſano già di abbracciare le deciſioni de' Sinodi, quando eſaminate le troveranno ragionevoli: quel che ricuſan di fare, è ſottoporre il loro giudizio a quello di qualunque Aſſemblea, dicendo, che ogni adunanza è una compagnia d'uomini ſoggetti a ſallare. Eppure per queſto ſolo i Proteſtanti medeſimi nel Sinodo da eſſi tenuto nel 1644 in Charenton condannarono queſta ſetta, e dichiararonla = altrettanto pregiudiziale allo Stato, che alla Chieſa; che apre la porta ad ogni ſorta d'irregolarità, e di ſtravaganze; che leva tutti i modi di recarvi rimedio; e che ſe ella aveſſe luogo, potrebbero formarſi altrettante Religioni, quante Parrocchie, o Aſſemblee particolari = (Ved. Boſſuet = Eſpoſizione della Dottrina della Chieſa = cap. 20.). Tolga Iddio che io abbia in animo di riguardar'i moderni Cenſori delle Congr. Romane come meritevoli di una taccia tanto obbrobrioſa a chi dice di profeſſar il Cattolicismo; o che voglia fare un'eſatto confronto dei loro inſegnamenti con quelli degli *Indipendenti*. Ho voluto fare l'anzidetta oſſervazione ad oggetto ſolamente, che poſſano anch'eſſi riflettere, che il derogare all' autorità delle Congregazioni Romane, ſia collo ſpac-

ſcovi pure ricevono l' ordinazione, previo parimente l'eſame per ciaſcuno degli ordini. A che dunque ſi riducono le eſenzioni de' Regolari, contro delle quali sì altamente declamaſi, come ſe per eſſe ſi foſſe roverſciato da' fondamenti

---

ſpacciarne I Conſultori non ſolo ſoggetti a fallare, ma guidati di fatto dalle particolari lor mire o prevenzioni; e il ricuſare di ſottometterſi ai decreti delle medeſime congregazioni, perchè non ſi rende in eſſi ragione della proibizione; ſiccome in ſoſtanza è lo ſteſſo che voler'accettare ſoltanto quelle proibizioni, che eſaminate ſi troveranno ragionevoli; così per neceſſaria conſeguenza verrebbe in genere di libri aperta la porta ad ogni genere d'irregolarità, e di ſtravaganze, ſenzacchè vi foſſe modo di recarvi rimedio; e ſe pur vi ſi voleſſe apportarne alcuno, ſi formerebbero tanti Indici diverſi, quante ſon le Parrocchie, o Aſſemblee particolari; cloccchè riuſcirebbe ſenza dubbio altrettanto pregiudiziale allo Stato, che alla Chieſa.

Intanto però, replicano I Cenſori, vengono impediti i Fedeli dal leggere tanti buoni libri valevoli ad iſtruirli, ſolo perchè vi è in quelli qualche propoſizione, che non và a genio ai Conſultori Romani. Sia pure per un momento così. Ma in primo luogo è per avventura ſi ſcarſo il numero de'buoni libri valevoli ad iſtruire in ogni genere i Fedeli, che abbian'a lagnarſi dalla proibizione d'alcuni? In ſecondo luogo è pur notorio, che con tutta facilità, e ſenza la menoma ſpeſa ſi concede la licenza di legger buona parte de'libri poſti nell'Indice, a chi la richiede, quando ſiano de' meno pericoloſi. Che ſe mi ſi chiedeſſe qui, perchè dunque ſi facciano tante proibizioni di libri, quando con tanta facilità ſi ottien poi la licenza di leggerli? è ben facile la riſpoſta: giacchè la proibizione fa conoſcere, che i libri, pei quali ſi accorda la licenza di leggerli, contengono qualche coſa di guaſto, o di pericoloſo, e ſoſpetto; e che però convien leggerli con cautela. Così la proibizione ſerve di preſervativo, e la facilità delle licenze moſtra irragionevole la querela de'nuovi Cenſori.

Una parola mi rimane a dire intorno a un'altro capo di lagnanza, che ſi fa dai Cenſori contro le Congregazioni Romane, di proibire cioè talvolta de' libri, ne' quali non trovaſi leggendoli coſa alcuna degna di cenſura, ne altro che poſſa offendere i Conſultori, ſe non che in eſſi o ſi contradice alle *preteſe della Curia Romana, o ſi riprendono i vizj de i di lei Miniſtri*. Io chiedo loro, qual ſentimento avrebbon' eſſi, ſe uſciſſe alla luce un qualche libro in cui ſi parlaſſe ſenza riſpetto del loro Sovrano, e della ſua Corte? Più. Se in un libro volendoſi pur ſeparare la Maeſtà del Trono dai Miniſtri, che lo attorniano, ſi vilipendeſſero queſti, e ſi diſonoraſſero in faccia al Pubblico, qual giu-

il Governo Eccleſiaſtico, e ridotta a niente la ſagra autorità Epiſcopale? Riducesi a quello che non ſi contraſta a veruna privata Famiglia: vale a dire, riducesi alla Diſciplina interiore de' Religioſi, e alla amminiſtrazione economica de' beni de' Conventi o Moniſteri. Ecco tutte le grandi eſenzioni. (**)

XXI. In ſecondo luogo hanno mai ben riflettuto i Cenſori (***), che non ogni privilegio può dirſi o reputarſi contra-

---

giudizio ne porterebbero quelli riprenſori dell'Indice Romano? Son pur queſte di quelle circoſtanze, nelle quali per ſentimento dello ſteſſo Boehmero (D.E.P. lib.5. c.7. §.80.) = *Libri alicujus innoxii lectio coarctari ac reſtringi poteſt, ... ob rationem arcani, qua non admittit, ut emittatur in vulgus, quem ratio ſtatus publici, vel alia occultandum exiſtimat* =. E' ella forſe coſa di sì poco conto, che ſia in ſalvo preſſo de' Popoli la riputazione del Pontefice Sommo, e di quelli, che il medeſimo ſtabiliſce per le varie incombenze del geloſo ſuo miniſtero, coſicchè non meritino d'eſſere proibiti anche per queſto ſolo capo que' libri, ne' quali ſi prende a ſereditare le Congregazioni Romane ne i membri, che le compongono, o ne i Conſultori incaricati di eſporre alle ſteſſe i lor ſentimenti? Abbiano dunque i Cenſori delle Romane Congregazioni una ſola bilancia, un ſol peſo, una ſola miſura, ed avran fine le lor declamazioni, le loro lagnanze.

(**) I moderni Cenſori, che tanto declamano contro i privilegj d'eſenzione conceſſi dai Romani Pontefici agli Ordini Regolari, come leſivi de i diritti de' Veſcovi, ben moſtrano di non ſapere fin dove ſi eſtendeſſero anticamente le prerogative de' Patriarchi, e de' Primati. Li prego pertanto a leggere l'eccellente opera = De veteri & nova Eccleſiæ Diſciplina = del celebre P. Ludovico Tommaſini. Vedranno nella Part. I. Lib. III. cap. 31, e 34. che i Moniſteri tanto dell'Africa, quanto dell'Oriente erano eſenti dalla giuriſdizione de' Veſcovi, entro le Dioceſi de' quali eſiſtevano; ed erano ſoggetti quei dell'Affrica alla ſede di Cartagine, quei d'Oriente ai riſpettivi Patriarchi. Potran vedere altresì sù tal propoſito la Diſſertazione del P. Criſtiano Lupo = De S. Leonis IX. Actis = al cap. 16. Or ſe un tal diritto competeva ai Patriarchi d'Oriente, e al Primate d'Affrica; potrà poi negarſi al Pontefice Romano come Patriarca d'Occidente, alla qual porzione è di preſente riſtretta per la maſſime parte la Chieſa Cattolica, non reſtando che pochi avvanzi di Cattolici nell'Oriente, e nell'Affrica? Quanto più pol renderaſſi incontraſtabile un tal diritto al Pontefice ſteſſo, ſe lo eſercita in qualità di Capo della Chieſa, e non preciſamente come Patriarca d'Occidente?

(***) L'avere i Veſcovi medeſimi e i Principi deſiderato, e richieſto,

trario e gregiudizievole al Governo primitivo e natural della Chiesa. Spero, che non vorran contrastarmi questa proposizione da per se stessa chiara cotanto ed evidente. Imperciocchè lasciato da parte che la sola Primazia della Sede e della Chiesa Romana deriva da un Gius Divino, ed all'opposto la preeminenza delle sedi Patriarcali e Metropolitane sovra delle altre è per puro privilegio; potrà mai alcuno dissimular' a se stesso, che i Giuspatronati de' Laici nelle Chiese, e parecchi tratti di giurisdizione che esercitano i Principi nelle materie Ecclesiastiche, sian di mero privilegio? Ciò premesso: un privilegio non potrà mai dirsi opposto e pregiudizievole al Governo primitivo e natural della Chiesa, 1. qualora l' abbia ottenuto il merito: 2. qualora al tempo della concessione abbiano consentito liberamente quei medesimi, in pregiudizio de' quali venne concesso: 3. se il privilegio era utile non tanto a coloro, a prò de' quali venne accordato, quanto ancora al pubblico vantaggio. Or sulla prima e terza condizione, per conoscere il vantaggio grandissimo che hanno recato e recano tuttavia alla Chiesa gli Ordini Regolari, mi rimetto a ciò, che ne hanno scritto recentemente l'Autore Anonimo dell'*Apologie de l'Etat Religieux, dans la quelle on prouve, que les Ordres & les Congregations Regulieres sont tres-utiles à la Religion, & à la societé, & que l'incredulité soule peut avoir intérêt à les deshonorer, & à les dètruire*; e l'altro parimente anonimo Autore della *Memoire sur l'Etat Religieux*; e i due Avvocati al Parlamento di Parigi nell' opera,

sto, che i Monisteri situati entro le loro Diocesi dipendessero unicamente dal Romano Pontefice, come può vedersi presso il citato Tommasini, fà, per sentimento del medesimo nella risposta alle note del censore al n. 27., che la pienezza della spiritual Podestà che risiede nel Papa, fiasi posta in uso nella maniera la piu legittima, vale a dire in modo, che = bono pacis, caritati, utilitati, necessitati Ecclesiæ, justitiæ, & sanctitati deserviat =. Siccome pure per sentimento dello stesso chiarissimo Scrittore (lvi) è effetto di giustizia, qualora il Pontefice sottrae un Monistero dalla giurisdizione del Vescovo, a cui fosse stato soggetto, se ciò è per esimerlo da aggravj e vessazioni che soffra.

ra, che tradotta in Italiano è uſcita dai Torchi di Simone Occhi in Venezia nel 1784. col titolo *Dello Stato Religioſo*, ſeguita nel 1785. da altra produzione che parimente tradotta dal Franceſe ha per titolo, *Viſte politiche di un ſolitario... ſopra gli Ordini Religioſi*, che è come un ſupplemento della precedente. Sulla ſeconda condizione poi, la qual riguarda il conſenſo de'Veſcovi, perchè i Regolari o aveſſero i privilegj e le eſenzioni, di cui ſi tratta, o ne godeſſero dopo la conceſſione, mi rimetto ai pubblici documenti, che poſſono vederſi e preſſo il Mabillon, e preſſo il Muratori, e preſſo d' altri tali ſcrittori benemeriti dell' antichità, e della ſcienza Diplomatica; e mi rimetto altresì alla oſſervanza per tanti ſecoli avuta da i Veſcovi di tutta la Chieſa ai privilegj de' Regolari. Che ſe il Concilio di Trento li riformò e riſtrinſe; non tolſe però quelli che ho di ſopra indicati; nè in queſti fu riconoſciuto abuſo, o pregiudizio; ma bensì in altri piuttoſto preteſi che conceſſi, e carpiti piuttoſto che ottenuti, leſivi dell'autorità veſcovile, e ſolo capaci di portar' il rilaſſamento ne' Moniſterj e Conventi, di fomentarvi l' ignoranza, l'ambizione, lo ſpirito di indipendenza. Queſti non ſon quelli de'quali ſi tratta, ma quelli bensì, che il Concilio ſteſſo ſtimò ben fatto di laſciar ſuſſiſtere.

XXII. In ordine dunque a queſte eſenzioni legitimamente ottenute da i Regolari, ſiccome tal' è la condizione delle umane coſe, che anche riguardo ai punti più ſodamente ſtabiliti naſcer poſſono delle conteſe; è chiaro che queſte non dovean portarſi ad altro tribunale, ſe non a quello di chi potea in tutta l'eſtenſion della Chieſa accordare, rivocare, ſpiegare i detti privilegj; vale a dire o al tribunale del Concilio Ecumenico, o a quello del Capo viſibile della Chieſa. Or quello del Concilio Generale non è ſempre aperto: lo è bensì quello del Romano Pontefice. Ed ecco in ultima Analiſi il motivo, per cui fu iſtituita la Congregazione *ſuper negotiis Epiſcoporum & Regularium*: Congregazione tanto legittima, quanto legittimi ſono, come ſi è dimoſtrato, i Privilegj laſciati a' Regolari dal Concilio di Trento, ad eſſi conceſſi in conſeguenza del loro merito,

rito, ed in vista del consenso de' Vescovi, e del vantaggio che alla Chiesa e allo stato rendono i Regolari più tranquilli e attenti al Divin culto, ed al servizio, sollievo, edificazione de' prossimi per causa dei privilegj suddetti.

XXIII. Qualunque sia l'origine della Immunità delle Chiese, e delle Persone Ecclesiastiche, immunità per altro rispettata perfin dagli stessi Pagani: certa cosa è, che da dodici secoli in quà la Podestà Ecclesiastica ha privativamente regolata la materia, e giudicate le cause della Inmunità così locale, come personale; e i Principi stessi coll' impetrar dei Rescritti sopra tal materia dai Sommi Pontefici hanno bastantemente riconosciuto il diritto di regolarla nella autorità della Chiesa. Dopo tutto ciò sotto qual titolo si vorrà o rimproverare i Romani Pontefici se credono ben fatto di sostenere un diritto sì antico, quand' anche si volesse derivare l' Inmunità dalla concessione de' Principi, come questi credon ben fatto di sostener quei diritti, che non sono in essi pervenuti se non per concession della Chiesa? o con qual fondamento si vorrà trattare di usurpazione, che per i dubbj occorrenti sopra tale materia sia stata eretta una particolar Congregazione denominata dall' oggetto di sua particolar ispezione, la Congregazione dell' Immunità?

XXIV. Dal fin quì detto chiaramente si scorge primieramente, che le sovraindicate Congregazioni Romane sono state istituite in ajuto del Sommo Pontefice come Capo visibile della Chiesa universale, primo e principale custode del sacro deposito della dottrina; primo e principale incaricato del culto di Dio, e della dilatazion del suo regno, che è la Chiesa; e primo e principale ispettore, ed esattore dell' osservanza de' canoni, e dei diritti e privilegj della Chiesa. La stessa Congregazione de' Vescovi, e Regolari, quantunque non riguardi un' oggetto concernente la Chiesa universale, ma le esenzioni in certi punti di domestica disciplina concedute agli Ordini Regolari, è in ajuto del Papa non precisamente come Vescovo di Roma, ma come Pontefice sommo, la di cui autorità si stende in tutta la Chiesa. Si scorge in secondo luogo, che l' istituzione di tali Congregazioni fu saggiamente, e con vera cristiana pru-

denza, e ſincero zelo ideata ed eſeguita: giacchè non è poſſibile che un ſolo uomo per quanto ſia illuminato ed attivo ſupplir poſſa degnamente a tanti oggetti tutti gravi e importantiſſimi; ed è altresì troppo doveroſo, che il Pontefice nell'amminiſtrar la geloſa ſua carica ſi ſerva di perſone dotte e prudenti, ripartendo fra eſſe i diverſi oggetti riguardanti la Chieſa univerſale; come appunto ſi commenda nei Sovrani che aſſegnino pei diverſi oggetti intereſſanti lo Stato diverſi Magiſtrati, Conſiglieri, Miniſtri. S'intende per ultimo, che i Romani Pontefici coll'avere iſtituite le varie Congregazioni ſuddette non hanno alterato nella ſoſtanza la forma del Governo Eccleſiaſtico; come non vien' alterata nella ſua ſoſtanza la forma del Governo Politico dal Principe, allorchè crea dei Magiſtrati per ripartire fra eſſi i varj oggetti della pubblica amminiſtrazione. Quindi come non ſi potrebbe in tali caſi chiedere al Principe, perchè abbia fatto così; ugualmente niuno ha diritto di chiedere ai Romani Pontefici, perchè abbian formate le dette Congregazioni, perchè ſeguitino a farle ſuſſiſtere, perchè ſe ne ſervano nel Governo della Chieſa univerſale.

XXV. Paſſando ora alla dimanda, che fa il Diſſertatore, cioè qual grado di autorità competa alle Congregazioni ſuddette, affine di ſchiarir' ogni equivoco chiederò a lui, qual grado di autorità ſi debba riconoſcere nelle ſentenze de' Regj tribunali, ovvero nei provvedimenti dei Conſigli Aulici, delle Regie Camere, dei Parlamenti &c.? Egli ſenz'altro diſtinguerà fra l'autorità del Tribunale, del Conſiglio &c., e l'autorità della ſentenza, del provvedimento &c., e mi dirà che l'autorità del Tribunale ſcende dal Principe; altrimenti ſarebbe un congreſſo di perſone private, ſforniteſ d'ogni legittima autorità: ma che ciò non oſtante la ſentenza del Tribunale, il provvedimento del Conſiglio non è inappellabile; che non ſi può offender' il Tribunale, ſenza offendere l'autorità del Principe; ma ſi può ricorrere contro la ſentenza del Tribunale, ſenza mancar di riſpetto al Sovrano; ciò, che tanto è vero, che ſi ricorre al Sovrano ſteſſo per riportarne la revocazione. Così riſpondo io pure. Le Congregazioni Romane non potrebbero eſercita-

re

re veruna autorità nelle altrui Dioceſi, ſe non foſſero Tribunali del Papa come Capo della Chieſa. In tal qualità egli ha giuriſdizione in tutta la Chieſa; ed avendo iſtituite le Congregazioni per eſſer' ajutato nel Governo della Chieſa univerſale, e ſervendoſene per tale oggetto, l' autorità che eſſe hanno deriva dal Papa come Capo della Chieſa. Sono come altrettanti Miniſtri del Pontefice: quindi le lor deciſioni, i loro ordini ſono appellabili davvanti al Pontefice ſteſſo.

XXVI. Reſta per ultimo a vedere, ſe il ſacro Collegio de' Cardinali ſia propriamente il Clero Romano, o piuttoſto ne ſia ſoltanto la figura, la rappreſentazione, l'immagine; come lo pretende il Diſſertatore ſul preteſto, che le Parrocchie di Roma ſono effettivamente amminiſtrate non dai Cardinali, che ne portano il titolo, ma dai Curati, i quali prendon tal nome dalla cura che hanno delle anime del loro diſtretto. Per riſchiarir queſto punto, mi baſterà chiedere al Diſſertatore, ſe il Veſcovo ſia il vero e legittimo Paſtore della ſua Dioceſi, oppure i di lui Gran Vicarj, dei quali ſi ſerve per governarla: ſe ſia il Principe quello, in cui riſiede l' autorità ſovrana, ſebben gli affari di ſtato vengan regolati dai ſuoi Miniſtri. Che ſe a differenza dei Gran Vicarj de' Veſcovi, e dei Miniſtri de' Principi, i Curati di Roma ſono inamovibili, ciò non è che per diſpoſizione di particolar diſciplina in quella Chieſa; eſſendoſi creduto più vantaggioſo al bene ſpirituale del Popolo, che mentre i lor Titolari per eſſere impiegati negli affari della Chieſa univerſale non poſſono con quella aſſiduità che ſarebbe neceſſaria accudire ai lor titoli, quelli che ne fanno le veci rimaneſſero in tal' impiego geloſo indipendentemente o dal capriccio del Titolare, o dalla di lui traslazione dall'uno ad un'altro Titolo, come bene ſpeſſo accade.

XXVII. Ho voluto ſupporre col Diſſertatore, che i Parochi di Roma foſſero il vero Clero di Roma: ciocchè non è vero; giacchè, come ho di già fatto oſſervare (Riſl. IV. §. X.), ſui principj della Chieſa il ſolo Veſcovo era propriamente il Parroco della ſua Dioceſi: i Preti erano ſuoi cooperatori nel governo della Chieſa, come erano i di lui aſſi-

assistenti allorchè offeriva il sagrifizio dell'altare pel suo popolo, nè senza l'ordine del Vescovo facean cosa alcuna. Di fatti fra i Titoli di Roma alcuni ve ne sono di semplici Diaconìe, ai quali certamente non era annessa alcuna cura spirituale delle anime, ma servivano soltanto alla distribuzione delle limosine della Chiesa ai poveri. Eppure in tal tempo i Preti e Diaconi della Chiesa Rom. formavano quel fiorittissimo Clero, di cui parla S. Cipriano nelle sue lettere. Dal che si vede, che il Clero d'una Chiesa è propriamente formato dai Preti e Diaconi adoperati dai Vescovi negli affari e nel ministero della Chiesa medesima, e da lui destinati ai diversi oggetti concernenti il buon regolamento della medesima. È però non essendovi dubbio, che nella Chiesa di Roma tali siano i Cardinali, non v'ha dubbio, che formano essi non il Clero rappresentativo, ma il Clero reale di Roma. Quindi è, che e prima, e dopo che fu accresciuta con un esterno splendore la lor dignità, presso di loro è stata, e senza contrasto l'elezion del Vescovo di Roma, principale prerogativa del Clero reale, e non mai del Clero puramente rappresentativo.

RIFLESSIONE VI.

Sopra ciò che il Dissertatore insegna nel Capo II. della Parte II. intorno la natura ed indole della Primazìa della S. Sede.

I. ENtra finalmente il Dissertatore nella seconda parte della sua opera a svilluppare l'idea, che si è andato egli formando della Santa Sede; e siccome la reputa *vera*; perciò vorrebbe persuaderne ciascun de' Fedeli, molti de' quali pensa egli essere imbevuti di falsi pregiudizj e di massime erronee.

II. Per vero dire nel primo capo di questa seconda parte, il quale è della Primazìa, egli parla senza inviluppi, e prova bastantemente, che il primo e principal diritto essenziale della Santa Sede, diritto, da cui come da sorgente ne derivano tutti gli altri, si è la Primazìa: che questa è d'istituzione divina da Gesù Cristo nel conferir ch'ei fece a San Pie-

Pietro il Primato ſopra tutti gli Apoſtoli: che avendo l'iſtituzione di queſto Primato per principale oggetto l'utilità della Chieſa, dovea paſſare ai Succeſſori di colui, al quale fu da Gesù Criſto medeſimo conferito; e per conſeguenza eſſendo ſtata tal Primazìa conferita nella prima ſua iſtituzione dal Divin Salvatore a S. Pietro, è chiaro competer' eſſa ai Romani Pontefici, come quelli che ſono i Succeſſori di S. Pietro nell' Epiſcopato Romano, da lui iſtituito e fondato, e tenuto ſino alla morte.

III. Ugualmente ſi ſpiega coi termini conſecrati dall'uſo de' Teologi Cattolici dopo le novelle Ereſie di Lutero, di Marc'Antonio De Dominis &c., dichiarando, che la Primazìa conferita da Gesù Criſto a S. Pietro, e in eſſo a i di lui Succeſſori, non fu di ſemplice titolo ed onoranza, o di puro ordine nel numerare, coſicchè ſi riduca a tener Pietro il primo luogo nel catalogo degli Apoſtoli; ma fu quale eſſer dovea per corriſponder' all'oggetto a cui fu diretta, cioè per mantener l'unità della Chieſa, una Primazìa operoſa, attiva, efficace; una Primazìa di autorità e di giuriſdizione; e riconoſce eſpreſſamente, tale eſſere di queſta Primazìa l'idea cavata dai fonti più puri della Tradizione, e che queſta dottrina conſervataſi ſempre in Occidente fino a noſtri giorni durò altresì preſſo i Greci fino al principio del loro ſciſma.

IV. Se non che nel progreſſo del libro ſi vede svanire affatto queſto Primato di autorità, e di giurisdizione, che ſulle prime avea con tanta chiarezza riconoſciuto, e confeſſato il Diſſertatore. Vediamo ſe veramente ſia così. E ſiccome egli ſpeſſo proteſta eſſere nel Papa una vera autorità, e giurisdizione; perciò è d'uopo raccogliere, quanto in diverſi tratti inſegna sù tal propoſito, per mettere in un punto di viſta il vero di lui ſentimento, onde poſſa queſto agevolmente riconoſcerſi da chiunque, a traverſo dell'oſcurità, in cui ha tentato di ravvolgerlo il Diſſertatore.

V. Accingendoſi egli adunque nel citato Capo ſecondo, §. 5. a ſpiegare *colla poſſibile preciſione*, in che conſiſta la ſpirituale autorità, e giurisdizione della Primazìa della Santa Sede, comincia col dire, che queſta autorità non ſi dee con-

confondere coll'autorità Epiſcopale; ma che queſta, e la Primazìa ſono due oggetti diſtinti; per la ragione, che ſe la Primazìa foſſe una coſa ſteſſa coll'autorità Epiſcopale, ne ſeguirebbe, eſſere il Papa l'univerſale, ed unico Veſcovo, eſtendendoſi a tutta la Chieſa l'autorità del Primato.

VI. Non mi trattengo ad eſaminare queſta ſtudiata teſſitura di ſentimenti atta non già a ſchiarire, ma a confonder le idee più chiare, e diſtinte. Mi contento di avvertire il Diſſertatore, che ſe per autorità Epiſcopale intende egli il potere di creſimare i Neofiti, e di ordinare Miniſtri della Chieſa, il ſuo diſcorſo và bene: ma non già ſe per autorità Epiſcopale s'intenda quella di governare la Chieſa, e di paſcere il Gregge; imperciocchè ſe in queſto ſenſo s'intenda l'autorità della Primazìa, la ſua eſtenſione, ed unicità non eſclude altrimente gli altri Veſcovi; fa bensì, che laddove ciaſcun Veſcovo ſeparatamente è incaricato del governo della ſua Chieſa particolare, e di paſcere quella porzione del Gregge di Gesù Criſto, che gli è ſtata affidata; il Succeſſor di S.Pietro *ex ordinatione Chriſti unus toti Eccleſiæ præſit*, come ſcrive S.Tommaſo in 4. contra Gentes cap. 66.; e ſia incaricato per la voce iſteſſa di Gesù Criſto della cura di tutto il Gregge, e degli ſteſſi Paſtori, come parla S.Bernardo lib.2. de conſiderat. ad Eugenium cap.8.

VII. Torno ora al mio propoſito, di far vedere cioè,che il Diſſertatore non riconoſce infatti in S.Pietro, e ne' ſuoi ſucceſſori quella Primazìa di ſpirituale autorità, e giurisdizione, che colle parole profeſſa di riconoſcere. Ritengaſi dunque, che egli ſtabiliſce per baſe, non doverſi confondere l'autorità Epiſcopale nel Papa, ma eſſer queſti oggetti diſtinti. Abbiamo con ciò una ſicura ſcorta per conoſcere i veri di lui ſentimenti: giacchè eſſendoſi egli prefiſſo di ſpiegare colla poſſibile preciſione la ſpirituale autorità, e giurisdizione della Primazìa della Santa Sede, per mantener la promeſſa, d'uopo è I. che ci dica con preciſione in che conſiſta queſta ſpirituale autorità, e giurisdizione, e quali ne ſiano gli atti proprj, e caratteriſtici per riconoſcerla: II.che quanto adduce qual prerogativa del Primato, non abbia che fare coll'autorità, e giurisdizione Epiſcopale, formando que-

questa secondo l'Autore, come si è veduto, un'oggetto distinto dall'autorità, e giurisdizione propria della Primazìa. Scorriamo pertanto il rimanente del libro.

VIII. Ci dà egli al §.6. del detto capo 2. (pag.168.) un' idea dell'autorità, e giurisdizione spirituale, dicendo, che questa dà il diritto a chi ne è rivestito di governare il gregge affidatogli, di legare le anime colla forza de'precetti, colla imposizion delle pene, e censure spirituali, ed ugualmente di scioglierle colle dispense, colle indulgenze, coll'assoluzione dalle censure. Convien confessare, che tutti questi caratteri esprimono una vera autorità, e giurisdizione spirituale. Ma a qual fine li rapporta l'Autore, se non è per dichiararci, che ei non riconosce in sostanza alcuna autorità, e giurisdizione propria della Primazìa? Imperciocchè oltre quella che ha quì divisato, qual'altra autorità, o giurisdizione spirituale rimane da attribuirsi alla Primazìa, come sua propria, e caratteristica? Giacchè quella che quì ci ha descritta, è autorità, e giurisdizione Episcopale, oggetto distinto dall'autorità, e giurisdizione della Primazìa: ond'è che, come ivi soggiunge il Dissertatore, nella surriferita autorità tutti gli Appostoli erano uguali, e tutti l'avean ricevuta immediatamente da Gesù Cristo. Vediam se in appresso ci dia qualche nozion precisa dell'autorità, e giurisdizion del Primato.

IX. Se non che, per dire il vero, sembra nei seguenti paragrafi di non aver altro scopo, se non quello di farla passo passo svanire del tutto. Difatti nel §.7. parlando della podestà di legare, e di sciogliere lasciata da Gesù Cristo nella sua Chiesa, non vuole che intorno a questa abbia S.Pietro avuta alcuna prerogativa distinta: rigetta il sentimento di coloro, i quali pensano aver Gesù Cristo promessa a S.Pietro una tal podestà sotto il simbolo delle chiavi, simbolo che dinota una podestà suprema, a significare che dal capo dovea comunicarsi ai membri del mistico corpo capaci pel loro ministero ad esercitarla: nega potersi in tal senso intendere S.Innocenzo I., S. Leone Magno, S. Ottato Milevitano, S.Gregorio Nisseno, ed altri, allorchè dicono, che l'Episcopato ha la sua origine in S. Pietro, che il poter delle chia-

chiavi fu da Gesù Criſto pel bene dell'unità dato ſolamente a S.Pietro, per eſſer da lui comunicato in ſeguito agli altri; in una parola, che *ſiquid Chriſtus comune cum Petro ceteris voluit eſſe Principibus, numquam niſi per ipſum dedit quidquid aliis non negavit*; come parla S.Leone. Anzi penſa il Diſſertatore, che un tal ſentimento ſia formalmente contraddetto dal Vangelo, da cui ſi ha, eſſere ſtato detto dal Divin Redentore a tutti gli Appoſtoli (Matth. XVIII. 18.) *Quæcumque alligaveritis ſuper terram erunt ligata & in cælo*; e parimente a tutti (Joan.XX. 21. *Sicut miſit me Pater, & ego mitto vos*; e a tutti altresì (Matth.XXVIII. 19.) *Euntes docete omnes gentes*. Avrebbe per altro dovuto riflettere l'Autore, che Gesù Criſto nelle riferite occaſioni eſercitava da per ſe ſteſſo la carica di capo, e capo viſibile della ſua Chieſa, nella quale avea ſtabilito a far le ſue veci l'Appoſtolo S.Pietro, ma a farle dopo che per la ſua aſcenſione al cielo non foſſe egli più ſtato preſente viſibilmente alla ſua Chieſa medeſima: onde il fatto di Gesù Criſto anzicchè combattere, come penſa il Diſſertatore, il ſentimento di coloro, i quali e nel poter delle chiavi, e in tutti gli altri diritti dell'Eccleſiaſtica autorità, riconoſcono una qualche preeminenza, e prerogativa di S.Pietro, e de'ſuoi ſucceſſori, lo confermia anzi, e lo avvalora.

X. Ma tenghiam dietro all'Autore, il quale dopo di aver accennato di volo qual carattere della Primazìa, l'avere San Pietro rappreſentato la Chieſa, o il Collegio Apoſtolico, allorchè a lui rivolto diſſe il Redentore, *Tibi dabo claves regni cælorum*, non potendo diſſimular a ſe ſteſſo, che così fatta rappreſentanza nel ſenſo da lui inteſa non può calcolarſi per autorità, e giurisdizione, rimette ad altro luogo l'eſporre i diritti caratteriſtici della Primazìa, ſoggiungendo dopo di aver parlato di tale rappreſentanza: Egli, cioè Pietro, avrà anneſſi i diritti d'un'altra ſpecie alla ſua Primazìa, come vedremo in appreſſo: ma nel genere d'autorità (intende di quella di legare, e di ſciogliere) da lui ricevuta in nome degli Appoſtoli, e inſieme con loro, non ha una diſtinzione, una prerogativa particolare: egli è eguale in queſto genere a tutti gli altri. Quali adunque ſon queſti diritti

ritti di diversa specie annessi alla Primazìa? Chi non sarebbesi lusingato di sentirseli tosto spiegare, e spiegar con precisione a tenor della promessa? Ma il Dissertatore ha per ora altro che fare. Fisso col pensiero nel principio da se addottato al §.5., esser cioè l'autorità, e giurisdizione della Primazìa un'oggetto distinto dall'autorità, e giurisdizione Episcopale, passa a dedurne due conseguenze, l' una al §.9., l'altra al §.10. La prima è, che il Papa in virtù della sua Primazìa non ha alcuna giurisdizione immediata nella Diocesi degli altri Vescovi: che ogni Vescovo ha da Gesù Cristo il potere di governar la sua Chiesa secondo le regole;non ha da consultar che il suo Clero per la direzione della sua Diocesi, e non è responsabile della sua amministrazione che a Dio, quando pure non si renda colpevole di qualche delitto, o della violazione de'Canoni; poichè in tal caso può soggiacere, come vedremo, al diritto della Primazìa del Papa esercitata nelle forme Canoniche. L'altra conseguenza che dal riferito principio ricava egli al §.10. si è, che ricevendo i Vescovi unicamente per l'ordinazione tutta l'autorità o giurisdizion necessaria per il governo delle loro Chiese, in tutto ciò che riguarda questa amministrazione affidata loro da Cristo, nulla riconoscono che sia riservato al Papa, eccettuate quelle riserve stabilite da Canoni, e da usi legittimi per consenso de'Vescovi, o ragioni particolari: le quali riserve sono privilegi accordati alla Santa Sede.

XI. Avrò luogo in appresso di richiamar ad esame queste dottrine del Dissertatore: per ora continuiam la proposta ricerca, se riconosca egli veramente quel Primato di autorità e di giurisdizione, ch' ei confessa di ammettere; giacchè fin quì non se ne trova vestigio. Unicamente osserverò di passaggio, sembrare che nel §. 12. perduto abbia di vista la distinzione che vuole tanto gelosamente osservata fra l'autorità e giurisdizione Episcopale, e quella della Primazìa. Imperciocchè ivi (pag. 189.) dall'essere l'autorità Episcopale la medesima in ciascun Vescovo, e non potere perciò un Vescovo far' uso della sua autorità nella Diocesi d'un'altro, senza il consenso di questo, altrimenti l' autorità di uno sarebbe superiore a quella dell'altro, ne inferisce, che

la

la potenza che ha il Papa in ragione della ſua Primazìa, non può invadere (così a lui piace di eſprimerſi) la giuriſdizione immediata de' Veſcovi nelle riſpettive Dioceſi. Se queſto diſcorſo del Diſſertatore è giuſto, converrà dire che l'autorità della Primazìa ſia la ſteſſa con l' Epiſcopale; giacchè una giuriſdizione di ſpecie diverſa per quanto ſia ſuperiore laſcia ſuſſiſtere l' altra, riferendoſi ambedue ad oggetti diverſi.

XII. Per proſeguir' ora il mio aſſunto, oſſervo che al §. 14. pare vi foſſe opportuniſſimo luogo di dichiarare i diritti della Primazìa. Parla ivi l'Autore della giuriſdizione de' Veſcovi, de' Metropolitani, de' Patriarchi, di alcuni de' quali ci racconta l' origine: parla de' Canoni, che preſcrivon le leggi per la forma de' giudizj Eccleſiaſtici, e per il governo delle Dioceſi, delle Provincie, e de' Patriarcati: e paſſa quindi a parlare del Papa. Il Papa, dice egli ivi pag. 198., riuniſce le qualità di Veſcovo; e come tale non ha giuriſdizione immediata fuori della Dioceſi di Roma: egli ha la dignità di Metropolitano; e con queſto carattere ha certi diritti nella Provincia, che non ſi ſtendono fuori della ſua Metropoli, e non diſturbano i diritti Epiſcopali de' ſuoi ſuffraganei: egli ha la qualità di Patriarca; e come tale non ha giuriſdizione nel Patriarcato d' un' altro, e non può turbare la giuriſdizione degli altri Metropolitani: ha finalmente l'autorità di Primate in tutta la Chieſa. Chi non ſi aſpetterebbe quì dal Diſſertatore, che ci voleſſe infine ſpiegare colla poſſibile preciſione in che conſiſta l' autorità di Primate in tutta la Chieſa? Ma indarno. Vuole egli, che ci contentiamo per ora di ſapere, che il Papa come tale ha dei diritti, ma che non poſſono turbare quelli dei Veſcovi, de' Metropolitani, de' Patriarchi; e che la Primazìa ha una giuriſdizione, ma di una ſpecie differente da quella del Veſcovo, del Metropolitano, del Patriarca. Tutto il più che dice di queſti diritti della Primazìa, e di queſta differente ſpecie di giuriſdizione competente al Papa come tale, ſi è, che, come ivi ſoggiunge alla pag. 198., eſſa è il vincolo di queſti diritti (cioè de' diritti Epiſcopali, Metropolitani, Patriarcali), e per conſervarli oſſerva la

gra-

graduazione prescritta da' Canoni. Se questo sia spiegar con precisione l'autorità e giurisdizione annessa alla Primazia, come nel §. 5. di questo capo II. avea promesso di fare; e se quanto ne ha fin quì detto soddisfar possa all'espettazione, che fa naturalmente concepire il titolo di questo stesso Capo, il qual'è = Dell' indole e della natura della Primazia della Santa Sede =, ne può ciascun giudicare.

XIII. Ma nè tampoco in tutto il restante di questo capo, sebben longhissimo, dice cosa, che ci faccia conoscere, ammetterſi da lui sinceramente in S. Pietro e ne' suoi successori il Primato di autorità e giurisdizione, sebben, come ho di sopra osservato (§. III.) confessi egli stesso appartenersi alla fede una tale dottrina. Tutto all'opposto, anzi si allontana vieppiù nei paragrafi seguenti da questo oggetto. Imperciocchè impiega il §. 15. a persuadere, che S. Pietro ebbe le chiavi non in proprietà, ma come Capo del Collegio Apostolico, in nome di cui le ricevette. E sebbene ivi soggiunga alla pag. 201., che ogni Apostolo in particolare era subordinato a S. Pietro: siccome però la prerogativa, che, secondo lui, distingueva S. Pietro da tutti gli altri, e gli dava sopra ciascuno una preeminenza, un principato, altro non era, secondo che ivi premette, se non il diritto di rappresentare tutti gli Apostoli, perchè era il primo, ma primo *inter pares*; perciò non si vede in questa preeminenza fuorchè una prerogativa d'onore, e non già di una vera autorità e giurisdizione spirituale.

XIV. Ne' seguenti paragrafi poi sino alla fine del capo altro non fa, se non insistere, che il Papa non ha una spirituale assoluta Monarchia. Nel che egli pecca in due maniere. Primieramente perchè senza esaminare, se competa al Papa almeno una Monarchia temperata dall'Aristocrazia, lo riguarda come Primo *inter pares* tostocchè non sia un Monarca assoluto. Nè ciò può ascriversi a innavvertenza; non solamente perchè non si può questa supporre in un'Autore, il quale imprende a trattare in particolare della natura ed indole della Primazia della Santa Sede, e si propone di volercela spiegare *colla possibile precisione*, e darcene una vera idea; ma inoltre perchè e altrove, e in

questo stesso Capo §. 24. pag. 226. fa menzione del Governo Monarchico temperato dall'aristocrazia, e scrive esser questo il Governo della Chiesa, secondo l' istituzione di Cristo. Perchè dunque non imprende egli a riguardare il Papa qual Monarca in questa foggia di governo, tostocchè la crede istituita da Cristo? Se non è appunto, perchè ben vedea di non poter' inferire essere il Papa soltanto Primo *inter pares*, com' era suo impegno; che è quanto a dire di non riconoscere in sostanza altro Primato nel Papa, se non puramente d' ordine e d'onore. Pecca in secondo luogo nelle prove. Imperciocchè affin di persuadere, che il Papa non ha un'assoluta Monarchia nella Chiesa, arreca in prova, che i Papi medesimi hanno mille volte protestato di non poter' operare cosa alcuna contro i Canoni: come se l'osservare i Canoni, ed esser Monarca assoluto nella Chiesa fossero due cose incompatibili. Ma non è egli stesso il Dissertatore, che in questo medesimo Capo scrive al §. 23. pag. 224. = Il Monarca indipendente dal corpo della nazione dee conformare le sue volontà alle leggi fondamentali dello stato; cosicchè se sostituisce l'arbitrio alle leggi, egli corrompe lo stato della Monarchia, e si rende Despota, il quale non riconosce altra legge, che la sua volontà =? Or'è chiaro, che secondo questo principio, dall'esser tenuto il Papa a regolarsi nel governo della Chiesa a tenore de' Canoni, non poteva egli altro dedurre, se non che il Papa non è Despota; ma non mai, che non sia Monarca. Oltre di che non potea il Dissertatore dissimulare a se stesso, che il dover' il Papa regolar le sue determinazioni a norma de' Canoni, non è un distintivo per riconoscere la forma del governo istituita da Gesù Cristo per la sua Chiesa. Può un tal dovere nascere d'altronde, ed essere prestantissimo nel Papa, qualunque sia la forma del Governo Ecclesiastico. Difatti il Dissertatore riconosce nel Papa un dovere in vigor della Primazia d'essere il primo e principal custode de' Canoni. Deve egli dunque regolarsi a norma di questi, qualunque sia il governo della Chiesa.

RI-

RIFLESSIONE VII.

Sullo ſteſſo argomento in ordine al Capo III.

I. NElla precedente Rifleſſione sù quanto ſcrive il Diſſertatore nel Capo II. della ſeconda Parte del ſuo libro, mi pare di aver chiaramente dimoſtrato, che per quanto il detto Capo porti il titolo *Dell' indole e della natura della Primazìa della Santa Sede*: per quanto l'Autore confeſſi ivi al §. 1., che la Chieſa ha ſempre conſiderato nella Santa Sede un Primato attivo, operoſo, autorevole; che i Papi l'han ſempre eſercitato ſenza alcuna contradizione relativamente al diritto; che una tal Primazìa portando ſeco il dovere della ſommiſſione e della ùbbidienza, non è una Primazìa di ſemplice ornamento e decoro, ma di azione, di efficacia, di autorità, come ivi ſcrive al §. 3.: tutte queſte belle eſpreſſioni però nulla ancora ci fan ſapere di determinato intorno al punto che ſi ricerca. E ciò tanto è vero, che il Diſſertatore dopo di averle adoperate nei tre precedenti paragrafi del detto Capo ſecondo, comincia così il §. 4. = Ma per avere un' idea compiuta di queſta ſingolare prerogativa della Sede Apoſtolica (cioè della Primazìa di autorità e di giuriſdizione, di cui la Santa Sede gode in tutta la Chieſa), conviene ſviluppare l'indole e la natura dell'autorità e della giuriſdizione anneſſa alla ſua Primazìa =; e parimente comincia il §. 5. con dire = Seguendo pertanto il filo del noſtro diſcorſo ſpiegheremo colla poſſibile preciſione, in che conſiſta la ſpirituale autorità e giuriſdizione della Primazìa della Santa Sede =. Dunque tutti gli ſplendidi epiteti da lui dati alla Primazìa della Santa Sede nei precedenti paragrafi, laſciano non pertanto inviluppata l'indole e la natura dell'autorità e giuriſdizione anneſſa alla Primazìa; lungi dallo ſpiegare con preciſione in che eſſa conſiſta. In tutto poi quel Capo, come ho fatto oſſervare, porta i ſuoi lettori a tutti altri oggetti fuorchè a quello, a cui era d'uopo guidarli; ſe non che di quando in quando glielo preſenta con qualcuno di quei luminoſi sì, ma vaghi e inconcludenti vocaboli, forſe per accen-

dere vieppiù ardente la brama d'aver finalmente una preciſa nozione di queſta riſpettabile prerogativa della Santa Sede.

II. Vediam dunque, ſe da quel che dice nel Capo III. poteſſimo appagar il noſtro deſiderio, riconoſcere con piacere, che egli ammetta davvero quel Primato di autorità e giuriſdizione che accenna con tanti e sì grandioſi vocaboli, e profittar de' ſuoi lumi. Dovrebbe eſſer così; giacchè queſto Capo III. ha per titolo: *Dei diritti eſſenziali anneſſi alla Primazìa, e della loro eſtenſione.*

III. Difatti entra l'Autore ſubito in materia. Primieramente, ſcrive egli al §. 1., la Primazìa coſtituiſce il Papa come Capo della Chieſa: ecco, ſoggiunge, una prerogativa ſingolare del Succeſſor di S. Pietro. Così egli. Non voglio quì cercare, ſe la Primazìa coſtituiſca il Papa come Capo della Chieſa; o piuttoſto, ſe il Papa appunto perchè è il Capo della Chieſa, perciò abbia la Primazìa. Sia pur come vuole il Diſſertatore: rifletta però, che queſto non baſta all' intento. Non ſi tratta quì di ſapere, ſe il Papa ſia il Capo della Chieſa; nè tampoco ſe l'eſſer Capo della Chieſa ſia un' effetto della Primazìa. Si tratta di ſapere preciſamente, ſe per eſſere il Papa Capo della Chieſa abbia autorità e giuriſdizione ſpirituale; ed in che conſiſta queſta ſpirituale autorità e giuriſdizione; oſſia, come porta il titolo del Capo che eſaminiamo, quali ne ſiano i diritti eſſenziali, e l'eſtenſione. Sò bene che ſe la nozione di Capo ſi prendeſſe nel ſuo naturale ed ovvio ſignificato, come la intendevano i Padri e fra eſſi S. Cipriano, e S. Giovanni Criſoſtomo, riconoſcere il Papa per Capo viſibile della Chieſa, e riconoſcere una Primazìa di vera e reale autorità e giuriſdizione, ſarebbe lo ſteſſo. Ma queſta ſemplicità d' intendere il ſignificato delle parole ſecondo quelle prime idee, che preſentano alla mente, non và a guſto de' raffinati noſtri analizzatori; nè altro eſſi vi ſcuoprono ſe non confuſione e oſcurita: e il noſtro Autore ſi è perciò appunto prefiſſo di ſvilupparle per darcene una nozion giuſta e preciſa. Quindi è, che ſi ha tutto il diritto di chiedergli, ſe, e quale autorità e giuriſdizione creda competere

tere al Papa, per eſſere in vigor della ſua Primazìa il Capo della Chieſa?

IV. Ci riſponde egli immediatamente, attribuendo al Papa, per eſſer Capo della Chieſa, due prerogative, che magnificamente eſalta nel progreſſo dell'opera. Ecco quel che ivi ſoggiunge dopo di aver detto, che la Primazìa coſtituiſce il Papa come Capo della Chieſa: *In queſta qualità egli figura la Chieſa*; queſta è la prerogativa prima, che gli aſſegna: *Egli ha diritto di rappreſentarla*; queſta è la ſeconda. Ma di grazia, parla egli ſeriamente, o ſi compiace d'intertenere i ſuoi leggitori con parole vuote di ſenſo, e di menargli come ſuol dirſi a diporto fra i campi della luna? Si parla d'autorità e giuriſdizione nel governo della Chieſa univerſale: promette di parlarci dei diritti che formano eſſenzialmente l'autorità e giuriſdizione della Primazia, e di dichiararci la loro eſtenſione; e ne eſce poi con queſta ſcappata che il Papa figura la Chieſa, e che, non già rappreſenta, ma ha il diritto di rappreſentare la Chieſa? Sono forſe una medeſima coſa, aver autorità di governare la Chieſa, e figurare la Chieſa: aver giuriſdizione per governare la Chieſa, e aver diritto di rappreſentarla? Mi perdoni il Diſſertatore; queſto è un'abuſarſi troppo della pazienza dei leggitori del ſuo libro; è un voler loro imporre, e crederli privi di diſcernimento, e di ſenſo comune. Difatti per dir qualche coſa ſulla prima prerogativa, che egli attribuiſce al Papa, per eſſere in virtù della Primazìa capo della Chieſa; che coſa è, che il Papa figura la Chieſa? Ce lo dice pure egli ſteſſo: La parola di *figurare*, così ivi alla pag. 231., non vuol dir'altro, che eſſere una figura, un tipo, un ſegno, che ſignifica la Chieſa; come la vita attiva e contemplativa, al dire di S. Agoſtino, erano figurate in Marta, e Maria, ed anche in S. Pietro, e S. Giovanni. Ognun vede pertanto, che l'Autore parla di tutt'altro che di giurisdizione e di diritti, e loro eſtenſione nel governo della Chieſa. La Figura, il Tipo, il Segno non ſolamente non portan ſeco collegata l'idea d'autorità, ma la eſcludono affatto: riſiede queſta nel figurato, non nella figura, nè la figura, il tipo, il ſegno della Chieſa può aver giurisdizione

per governar la Chiesa, di cui è segno, tipo, figura.

V. Passiamo ad esaminar l'altra prerogativa attribuita dal Dissertatore al Papa, per essere questo in vigor di sua Primazia Capo della Chiesa; e vediamo, se sia possibile, di osservare in essa alcun vestigio d'autorità, e giurisdizione. Questa prerogativa non è altro, se non il diritto, che ha il Papa di rappresentare la Chiesa. Di grazia non ci lasciamo abbagliare dallo specioso nome di *Diritto* adoperato qui dal Dissertatore. Non abbiam che leggere come egli spieghi nel §. 2. questo grandioso vocabolo, per assicurarci, che non è qui usato per esprimere autorità, e giurisdizione spirituale. Egli dunque nel paragrafo or'ora indicato comincia dal voler farsi un merito per avere, come ei dice, spesso usato del termine *Figurare*, e della voce *Rappresentare* ugualmente. Mi si permetta qui di osservare primieramente, che se *Figurare*, e *Rappresentare* significan la cosa medesima, non son più due prerogative che si abbian da riconoscere nel Papa come capo della Chiesa; ma le due si ristringono ad una sola. Secondariamente, che egli ammette, senza apporre alcuna limitazione, la proposizione. Il Papa figura la Chiesa; non così l'altra: Il Papa rappresenta la Chiesa; come or vedremo: Eppure le anzidette due proposizioni sarebbero identiche, se fosse vero, che egli usi *ugualmente*, che è quanto a dire nello stesso significato, di questi due termini *Figurare*, e *Rappresentare*. Ma meniamogliela buona intieramente, e continuiamo il nostro esame. Ci avverte egli adunque richiamandoci ai principj da se fissati nella prima parte; doversi distinguere il Diritto che ha il Capo di rappresentare la Chiesa, dall'attuale rappresentanza; e conchiude, che il Vescovo, ed anche il Papa, benchè in qualità di Capo abbia il diritto di rappresentare la Chiesa; non la rappresenta difatti, se non quando agisce in nome della Chiesa, e coll'autorità della Chiesa; come un Legato non rappresenta il suo Principale, se non quando agisce secondo le di lui istruzioni, e col di lui potere. Così egli si spiega ivi alla pag. 231. Ecco pertanto a che si riduce questo diritto del Papa tanto magnificamente decantato dal Dissertatore; in prova che ei riconosca non colle sole

parole

parole, ma in realtà, un Primato di vera autorità, e giurisdizione. Il Papa, come Capo della Chiesa, ha, secondo lui, il diritto di rappresentarla non già in qualità di Capo, ma di puro Legato. Or dov'è dunque l'autorità e giurisdizione, di cui goda il Papa nella qualità di Capo della Chiesa, qualità, che ha, secondo il nostro Autore, in virtù della Primazia? L'avere il diritto, anche esclusivamente agli altri Vescovi, d'essere il Legato della Chiesa, non importa alcun'esercizio di autorità, e di giurisdizione; e quella che può competergli come Legato, è un'autorità, e giurisdizione precaria, non inerente alla qualità di Capo. Cosicchè in sostanza il Primato del Romano Pontefice verrebbe ad essere non un Primato di autorità, e di giurisdizione; ma una capacità, che competa privativamente al Papa, d'avere quella autorità, e giurisdizione, che convenga ad un Legato della Chiesa.

VI. Al Dissertatore nondimeno sembra di aver detto molto in favor del Primato d'autorità, e di giurisdizione, coll' aver detto, che il Papa per essere in virtù della Primazia Capo della Chiesa, ha diritto di rappresentarla come Legato di essa. Quindi è, che al §. III. soggiunge: La Chiesa non impedirà mai le funzioni, che competono al Capo; quali sono di agire in suo nome, di far' osservar le sue leggi da tutti i Pastori, e d'impiegare la sua autorità secondo le regole da lei stabilite. Osserva, derivar ciò da istituzione divina: mentre non potendo la Chiesa tutta essere sempre radunata in Concilio, ha voluto Gesù Cristo, che vi fosse un principale Ministro, il quale avesse il diritto d'ispezione sulla dottrina delle Chiese particolari, e fosse il custode de'Canoni, ed esecutore dello spirito della Chiesa universale. Conchiude, e in conchiudendo ristringe ad una nozione più semplice quanto erasi fin qui studiato di rappresentarci sotto varie forme per farci concepire un'idea grandiosa del Primato. Questa sollecitudine di tutte le Chiese, dice egli, è il distintivo carattere della Sede Romana; questa è il privilegio, o per dir meglio l'obbligazione speciale del successor di S. Pietro, obbligazione annessa alla Primazia, a lui imposta da Gesù Cristo, esercitata da Papi in

tutti i ſecoli, e riconoſciuta mai ſempre dalla Chieſa univerſale. Così ivi alla pag. 233., e 234. Sicchè raccogliendo tutto quel che ne ha detto il Diſſertatore, il Primato di S. Pietro, e de' ſuoi ſucceſſori, per eſſere Primato non preciſamente d'ordine, e di onore, ma di autorità, e giurisdizione, conſiſte nella ſollecitudine di tutte le Chieſe; vale a dire nel vegliare ſulla dottrina delle Chieſe particolari, nel cuſtodire i Canoni, e far che ſiano oſſervati da tutti i Paſtori; e finalmente nell'impiegare l'autorità della Chieſa ſecondo le regole dalla ſteſſa ſtabilite.

VII. Si contenti però il Diſſertatore, che in primo luogo gli faccia io quì una dimanda; cioè, ſe queſta ſollecitudine di tutte le Chieſe, dato che nella maniera colla quale è da lui ſpiegata, importi una vera autorità e giurisdizione, del che parlerò tra poco, poſſa combinar coll'idea che vuol farci formare dell'autorità propria del Primato? Ci fa egli ſapere nel §. 4., che Gesù Criſto ha ſtabilito tutti gli Appoſtoli, e nelle loro perſone tutti i Veſcovi per giudici della Fede, e per depoſitarj e cuſtodi delle leggi; onde ogni Veſcovo è obbligato ad intereſſarſi, e a prender parte in tutto ciò, che intereſſa la Chieſa; non ſolamente per effetto di una carità univerſale, ma per ragione ancora dell' autorità Epiſcopale, che tutti poſſedono in ſolidum, e che dà a ciaſcuno di loro non tutta la potenza, ma una parte della medeſima ſopra tutto ciò, che appartiene alla Fede, alla Diſciplina, all'Unità della Chieſa. Fin quì egli. Or ſe queſta ſollecitudine per tutto ciò, che intereſſa la Chieſa, è una obbligazione di ciaſcun Veſcovo, per ragione dell'autorità Epiſcopale che tutti poſſedono in ſolidum; come mai eſſer può il carattere diſtintivo della Sede Romana? E, dato, che, ſpiegata com'è dal Diſſertatore, imponga una vera autorità; come mai potrà, non dico coſtituire l'autorità inerente al Primato, ma formarne una parte: quando al capo 2. §. 5. ci avverte, che l'autorità della Primazia non ſi dee confondere coll'autorità Epiſcopale: che ſono due oggetti diſtinti; e che la Primazia ha una giurisdizione, ma di una ſpecie differente da quella del Veſcovo, del Metropolitano, del Patriarca, come eſprimeſi al capo 2.

§. 14.

§. 14. p.198? Se queſta ſollecitudine per tutto ciò che intereſſa la Chieſa, ſia in riguardo della ſua unità, ſia in riguardo della Fede, e della Diſciplina, è un'obbligazione di ciaſcun Veſcovo *per ragione dell' autorità Epiſcopale*; non può dunque appartenere all'autorità del Primato, toſtocchè ſi vuole queſta di una ſpecie differente dall'Epiſcopale; ſenzacchè la maggiore eſtenſione di queſta ſollecitudine nel Papa formar poſſa il carattere diſtintivo del Primato di Giurisdizione, che il Diſſertatore non oſa apertamente contraſtargli; eſſendo coſa notiſſima, che il più, ed il meno non varia ſpecie, ma è nella ſpecie medeſima; ond'è, che ſebbene la ſollecitudine, ed obbligazione ſia più eſteſa nel Metropolitano, che nel Veſcovo; nel Patriarca più che nel Metropolitano; è però ſempre dentro la medeſima ſpecie; laddove, per ſentimento del Diſſertatore, l'autorità della Primazia è diverſa, non di gradi, ma di ſpecie da quella de'Veſcovi, de'Metropolitani, de' Patriarchi. Sia dunque quanto ſi voglia più ſtretta l'obbligazione della ſollecitudine per tutto ciò, che intereſſa la Chieſa, nel Papa; lo ſarà ugualmente, quand'anche il Primato, di cui gode, foſſe preciſamente d'ordine, e di onore, ed iſtituito per ordinazione non divina ma umana, giacchè anche in tal caſo, come primo inter pares, dovrebbe più degli altri vegliare su i biſogni della Chieſa, e prender parte ſiccome ai vantaggi, così pure ai mali di lei. Ma noi cerchiamo Primato d'autorità, e giurisdizione, e chiediamo al Diſſertatore, che ce ne ſpieghi con preciſione la natura, l'indole, i diritti eſſenziali, l'eſtenſione. Queſto è ciò, ſu di cui ci tiene ſoſpeſi, ſenza mai dircene nulla; ſempre tergiverſando, ſempre dandoci belle parole, che nulla ſignificano in ſoſtanza, ne mai viene al propoſito.

VIII. Nè mi dica, di aver' egli avvertito nello ſteſſo §.4 riguardo ai Veſcovi, che ſebbene ognun di eſſi ſia obbligato d'intereſſarſi ſui mali generali di tutta la Chieſa, non meno che ai mali particolari del ſuo popolo, ed a travagliare con tanto zelo a ſoſtenere la verità, e la Diſciplina dovunque eſſe vengono attaccate, con quanto egli deve rimediare ai diſordini di quella porzione del Gregge di Gesù Criſto,

ſto, che gli è ſtata particolarmente affidata: vi è però queſta differenza, che nella ſua Dioceſi egli agiſce per via di comando, e di autorità; laddove negli affari delle altre Chieſe egli non può uſare che la via delle rimoſtranze, del conſiglio, e dell'ammonizione: all'oppoſto, come ha ſoggiunto al §.7. pag.242., al Papa è ſtata aſſegnata la vigilanza ſopra tutte le Chieſe, come agli altri è aſſegnata la iſpezione ſopra una Chieſa particolare; e come ſcrive al §. 6. pag.240., il Papa ha un diritto di farſi ubbidire a norma dei Canoni dai Veſcovi in particolare: il qual diritto ſpeciale d'iſpezione ſulla integrità della Fede, de'coſtumi, e della diſciplina in tutta la eſtenſione del mondo cattolico, e un potere corriſpondente a un tal miniſtero di agire contro i colpevoli ſecondo le regole ſtabilite da'Canoni, coſtituiſce una vera, e reale giurisdizione nel governo Eccleſiaſtico.

IX. Se non che in tutto ciò ſe vi è una vera autorità, e giurisdizione, non è certamente d'una ſpecie diverſa dalla Epiſcopale, col ſolo divario, che laddove quella di ciaſcun Veſcovo è riſtretta al governo della Chieſa in quella porzione di Gregge che è riſtretto entro i confini d'una Dioceſi; quella del Papa ſi ſtende in tutta la Chieſa, e abbraccia tutto il Gregge di Gesù Criſto. Ma ſiaſi pur come vuole il Diſſertatore: ſentiam da prima, come egli ſpieghi queſta autorità della Primazia nel §. 6., ove dopo d'aver detto, che il Papa ha un diritto di farſi ubbidire a norma dei canoni dai Veſcovi in particolare, ſoggiunge ſubito: Egli non può diſturbare la loro giurisdizione immediata, eſſendo queſta propria del Veſcovo nel ſuo diſtretto; ma egli può uſare dei mezzi canonici per contenere i Veſcovi nella oſſervanza de'Canoni, e nell'adempimento del loro miniſtero... Se il Papa non può far'uſo per ſe ſteſſo della giurisdizione Epiſcopale, Metropolitana, e Patriarcale in tutte le Chieſe; egli ha i mezzi per mettere in movimento tutte queſte giurisdizioni, e per farle operare: ſe egli a queſto riguardo non ha una forza coattiva immediata; egli ha il diritto, e il potere di far' agire la forza coattiva: ſe egli, per eſempio, non può giudicare un Veſcovo per ſe

ſteſſo

ſteſſo e immediatamente, egli può fare, che ſia giudicato da ſuoi giudici naturali. Ognun vede però che tutta queſta giurisdizione va in fumo, ſe le giurisdizioni ſubordinate non voleſſero agire, quando il Papa vorrebbe metterle in moto, e il Papa non aveſſe autorità di coſtringerle; o se meſſe in moto o da ſe ſteſſe, ovvero dal Papa agiſſero sì, ma contro i canoni; e non aveſſe il Papa autorità di reſcindere i loro giudizj, annullare le loro ſentenze, ritrattar le loro deciſioni. Or'eſſendo la gradazione formata da' Veſcovi, Metropolitani, Patriarchi o Primati, è chiaro che nel primo caſo ſvanirebbe la giurisdizione del Papa, ſe non aveſſe diritto di giudicare i Patriarchi, e Primati, e di coſtringerli colle cenſure; e ſimilmente ſvanirebbe nel ſecondo caſo, qualora non competeſſe al Papa in vigor di ſua Primazìa il ricevere le ſue appellazioni, e in tal grado definire le cauſſe. Or'il Diſſertatore in queſto ſteſſo capo 3. al §.14.p.259. ſcrive, che il fatto di S.Celeſtino I. in giudicare Neſtorio, e proferir contro di eſſo ſentenza di depoſizione, ſe dentro il termine che gli prefigeva non aveſſe ritrattato i ſuoi errori, ed altri fatti ſimili, che ſi poſſono arrecare nei tempi poſteriori, non ſono ſufficienti a decidere, che il diritto di giudicare i Patriarchi ſia nel Papa una ſequela neceſſaria di ſua Primazìa, ed aggiunge poco dopo alla pag.260., che ſe ſi legga la lettera di S.Cipriano a Quinto, ſi durerà fatica a perſuaderſi, che il Papa abbia per diritto eſſenziale alla ſua Primazìa la facoltà di giudicare i Patriarchi o i Primati; e che però alcuni Autori (che non nomina) ſono portati a credere, che quando ſi tratta di ſiffatti giudizj, tutto ciò che può fare la Santa Sede, ſia di levare dai ſacri Dittici i nomi de'Patriarchi, aſpettando che ſi raduni il Sinodo generale per qualche altro oggetto, e ripigliando in quella occaſione l'eſame, e il giudizio di un'affare di tanta importanza. In riguardo poi alla ſcomunica, ecco ciò che ne dice al §.15. pag.261. Egli è vero, ſon ſue parole, che la forza coattiva ſpirituale, di cui il più alto grado è la ſcomunica, non può eſſere impiegata da Papi immediatamente che nella loro Dioceſi, e per via di appellazione nella loro Metropoli, e Patriarcato, nella ſteſſa maniera, che la impiegano gli altri

Ve-

Veſcovi, Metròpolitani, Patriarchi, Primati, ciaſcuno nel ſuo diſtretto. Ma..... il Papa come capo della Chieſa ha in mano i mezzi di mettere in movimento tutte le altre giurisdizioni. Sicchè, ſecondo il Diſſertatore, il Papa non può colla forza coattiva della ſcomunica obbligare i Patriarchi, e Primati ad agire, ſe eſſi oſtinatamente ricuſano. Anzi a ben riflettere, in queſto nuovo ſiſtema il Papa ha bensì l'autorità di ſcomunicare come Veſcovo di Roma, l'ha come Metropolitano, l'ha come Patriarca entro il diſtretto della ſua Metropoli, e del ſuo Patriarcato; ma come Papa, come Capo della Chieſa, e così in virtù del ſuo Primato, non può in veruna maniera, cioè ne immediatamente, ne per via di appellazione, eſercitare la forza coattiva ſpirituale della ſcomunica contro di alcuno. Finalmente il noſtro Autore tiene per principio inconcuſſo, che il diritto di ricevere gli appelli non è del numero de i diritti eſſenziali alla Primazìa, come può leggerſi nei §§. 12, e 13. dello ſteſſo capo 3., e e nel §. 14. pag. 258. vuole che nè caſi ſtraordinarj di una crudel veſſazione, o di una preſecuzion manifeſtiſſima, il ſolo ſentimento di umanità dia un diritto a chi è capo della Chieſa di venire in ſoccorſo della innocenza, che ſi trova oppreſſa ſenza rimedio: e con queſta ſcappata d'un diritto non di autorità conceduto da Criſto, ma di ſoccorſo dettato dal ſolo ſentimento di umanità, ſi libera il Diſſertatore dell'argomento, che in favor del gius delle appellazioni al Papa riconoſciuto fino dai più bei ſecoli della Chieſa, per uſar la ſua fraſe, deduceſi dagli eſempj di S. Atanaſio Patriarca d'Aleſſandria, e di S. Griſoſtomo di Coſtantinopoli, il primo de'quali appellò al Papa Giulio I. contro gli Ariani, e l'altro al Papa S. Innocenzo I. contro le violenze di Teofilo Patriarca d'Aleſſandria. Ed ecco come il Diſſertatore ſi sforzi di annientare interamente il Primato di autorità, e di giurisdizione del Romano Pontefice, nel tempo medeſimo, che fà viſta di volerlo ſtabilire.

X. E' poi oſſervabile, che nel §. 16. accordando il noſtro Autore al Papa come Capo della Chieſa il diritto di poter convocare i Concilj Generali, col mezzo de'quali poſſa ottenere ciò, a cui non ſi ſtende ſecondo le riferite dottrine l'au-

l'autorità del Primato, come ſarebbe il fulminar le meritate cenſure contro i colpevoli, che non appartenеſſero nè alla Dioceſi, nè alla Provincia Metropolitica, nè al Patriarcato di Roma; il giudicar le cauſſe de'Patriarchi, e de'Primati, e deporli dal loro grado, qualor ne foſſero meritevoli; pretende però che un tal diritto non appartenga al Papa privativamente, ma competeſſe ancora all'Imperatore, quando cioè tutto il mondo cattolico ubbidiva ad un ſolo; e in conſeguenza competa ora all'union de'Sovrani, quando cioè concorrano eſſi a voler, che ſi celebri un generale concilio: e crede che all'Imperatore allora, e addeſſo ai Sovrani Cattolici convenga un tal diritto non ſolamente perchè ſono i Protettori della Chieſa; ma perchè ſono inoltre i vindici della pubblica tranquillità. Dopo di che non dee far maraviglia, ſe mi fo a chiedere al Diſſertatore, qual'uopo vi era, che Gesù Criſto iſtituiſſe nella ſua Chieſa il Primato, o almen perchè l'abbia voluto ſuſſiſtente anche dopo la converſione dei Ceſari? Imperciocchè io ritrovo nell'Imperatore, prima che ſi formaſſero tante Sovranità indipendenti quante ſono al dì d'oggi, tutte e ſingole quelle qualità, prerogative, giurisdizioni ſpirituali, che per ſentimento del noſtro autore formano ciò che ei chiama Primato di autorità, e giurisdizione ſpirituale. Il Papa è vindice dei Canoni della Chieſa, e deve eſigerne l'oſſervanzà; ed è perciò, che ſi dice confermarſi dal Papa i Concilj Generali: queſta confermazione, ſcrive egli al §.23. pag.274., non è propriamente una confermazione, ma piuttoſto una ſolenne accettazione, colla quale il Papa aſſicura la Chieſa della ſua vigilanza, e del ſuo impegno per la eſecuzione de'decreti ſtabiliti ne' Sinodi: ed in un ſenſo ſimile a queſto, come ſoggiunge ivi p.275, venivano anticamente i Concilj Gen. confermati dagli Imperatori, i quali come Protettori della Chieſa aveano anch' eſſi obbligazione di eſigere l'oſſervanza, e di impedirne la violazione. Il Papa ha i mezzi per adempiere a queſta ſua obbligazione: non già (ſecondo l'autore) che egli poſſa come Papa giudicar i Veſcovi, eſercitar ſopra di loro la forza coattiva ſpirituale, ſcomunicarli, deporli: può ben però mettere in moto, e far'agire la giurisdizione Epiſcopale, Metropo-

li-

litana, Patriarcale; può far'agire chi ha la forza coattiva; può far che un Veſcovo ſia giudicato da'ſuoi giudici naturali; può nel caſo di un'evidente pericolo ſuonar'all'armi, e convocar tutti i Veſcovi per un Concilio Generale. Ma ſimilmente l'Imperatore con una autorità certamente di ſpecie diverſa dall'Epiſcopale, poteva, ſe non giudicare, nè ſcomunicare, nè deporre i Veſcovi violatori de'canoni, mettere almeno in movimento, e far'agire l'autorità Epiſcopale, Metropolitana, Patriarcale, e fare, che chi ha l'autorità ſpirituale coattiva la eſerciti a norma de'Canoni, e che un Veſcovo accuſato venga giudicato da ſuoi Giudici naturali: E che non può fare, come Protettor della Chieſa, ſe può convocare gli ſteſſi Concilj Generali? Qual'uopo v'era adunque, il ripeto, che Gesù Criſto iſtituiſſe nella Chieſa un Primato di autorità, e giurisdizione, e lo voleſſe in eſſa perpetuo anche dopo che i Signori della terra hanno creduto in lui; ſe è vero quanto il Diſſertatore ſcrive, e dell'autorità degli antichi Imperatori, e dei limiti di quella del Papa? Egli al §. 2. del capo ſecondo chiama *Idea bizzarra* quella di coloro, i quali non volendo recedere dalla ſupremazia del Papa, hanno, per uſar le proprie di lui eſpreſſioni, formato nella Chieſa di Dio due Capi ſupremi, cioè il Papa da una parte, e la Chieſa univerſale dall'altra. Converrà pur dunque (ciò, che non ſi può dir ſenza beſtemmia) attribuir'a Gesù Criſto una conſimile idea bizzarra, ſe niente di più ſi riconoſce nel Papa di autorità ſpirituale, di quel che il Diſſertatore accorda agli antichi Imperatori; perchè in ſoſtanza quanto alla Giurisdizione, il Papa, e l'Imperatore dovran conſiderarſi come due Capi della Chieſa, incaricati dei medeſimi oggetti, e forniti di una uguale, e ſimile autorità.

XI. Anzi, a ben riflettere, l'autorità Imperiale convien' ammetterla e più eſteſa, e più efficace, e più obbligatoria di quella, che conferita da Gesù Criſto a S. Pietro ſi accorda paſſata ne'ſuoi ſucceſſori. Dico più eſteſa; perchè ſe il Papa può mettere in moto l'autorità, e la forza coattiva degli altri Veſcovi, degli altri Metropolitani, degli altri Patriarchi; all'Imperatore ſi attribuiſce di poter far'agire

an-

anche l'autorità del Papa non ſolamente come Veſcovo di Roma, di Metropolitano nella ſua Provincia, di Patriarca nelle Provincie ſuburbicarie; ma anche come Papa, oſſia Capo della Chieſa; toſtocchè gli ſi attribuiſce la facoltà di convocare il concilio generale. Dico in ſecondo luogo più efficace; perchè oltre alla podeſtà di metter'in moto la giurisdizione ſpirituale, e di far'agire la forza coattiva ſpirituale, ha altresì la forza coattiva temporale, che rende la ſpirituale più riſpettabile, ed efficace. Dico finalmente più obbligatoria, e non lo dico invano: ſe quando al riferire d'Euſebio citato dal Diſſertatore nel detto §. 16. pag. 263., l'Imperator Coſtantino *Eccleſiæ Dei præcipue curam gerens, cum diverſas Provincias quidam inter ſe diſſentirent, velut communis omnium Epiſcopus a Deo conſtitutus Miniſtrorum Dei concilia congregavit*, i Veſcovi vi ſi foſſero oppoſti; il noſtro Autore gli avrebbe di certo riputati refrattarj all' ordine ſteſſo di Dio, applicando loro quella ſentenza dell' Apoſtolo (Rom. 13. 2.), *Qui reſiſtit poteſtati, Dei ordinationi reſiſtit*: ſe poi i Veſcovi non vorranno ubbidire al Papa, non commetterano la menoma mancanza; per la ragione che a differenza dell'Imperatore, il quale *velut communis omnium Epiſcopus a Deo conſtitutus* ha l'autorità immediatamente da Dio non dalla Chieſa, il Papa per contrario ha, ſecondo il Diſſertatore, la ſua autorità non immediatamente da Dio, ma dalla Chieſa, come legato di eſſa; e perciò non ha un vero potere, ſe non quando agiſce di concerto con tutta la Fraternità, oſſia nel conſenſo moralmente unanime de'Veſcovi.

XII. Dopo ciò è ben chiaro, che ſi ha ragion di chiedere al Diſſertatore, qual'uopo vi era, che Gesù Criſto iſtituiſse il Primato, e lo voleſſe perpetuo nella ſua Chieſa anche dopo che i Sovrani hanno abbracciata, e profeſſano la ſanta fede di lui? Senzacchè poſſa riſponderſi che avea il Signore antiveduta, e preordinata la diviſion dell'Impero Romano in molte ſovranità indipendenti: giacchè eſſendo ogni Principe ſovrano Protettor della Chieſa entro i confini del ſuo Dominio, niente meno di quel che lo foſſe Coſtantino in tutto l'impero, poſſono ne i loro ſtati in favor del-

della Chiesa tutto ciò, che a favor di essa potea Costantino in tutta la vasta estension del suo Impero; e soltanto vi sarebbe bisogno dell'unanime consenso de'Sovrani cattolici per la convocazione di un generale Concilio. Ugualmente è chiaro, che si ha ragion di conchiudere, che sebbene il Dissertatore impieghi due longhissimi capi affin di mantener la sua promessa di spiegare *colla possibile precisione in che consista la spirituale autorità, e giurisdizione della Primazìa della Santa Sede*: sebbene ai medesimi due capi abbia prefisso titoli, che ci doveano far tenere per fermo di veder mantenuta una tale promessa; avendo l'uno per titolo, *Dell' indole, e della natura della Primazìa della Santa Sede*; e l'altro, *Dei diritti essenziali annessi alla Primazìa, e della loro essensione*: sebbene finalmente nei detti due capitoli sovente si legga *Primato d'autorità, e di giurisdizione*, o altra maniera di dire equivalente; ad ogni modo è ben lontano dal riconoscere nel Papa, e nella Santa Sede questa Primazìa di autorità, e di giurisdizione.

RIFLESSIONE VIII.

Si stabilisce il vero Primato d'autorità e giurisdizione di S. Pietro e de'suoi successori i Romani Pontefici.

I. NElle due precedenti riflessioni VI, e VII, ho esposto quali siano i sentimenti del Dissertatore intorno al Primato di S. Pietro e de'suoi successori nella Cattedra Romana; ed in che egli faccia consistere quel che chiama autorità, e giurisdizione spirituale della Primazìa; nomi, se si attenda in qual maniera ei gli spiega, vuoti affatto di senso; come mi lusingo d'aver fatto vedere. Non ho ommesso altresì di rilevare di quando in quando la falsità dei principj, su i quali s'appoggia, e l'insussistenza di parecchie sue asserzioni. Ciò in vero basterebbe al mio scopo, il quale è di mostrare, che non è altrimenti una *vera idea della Santa Sede* quella, che nel suo libro ci presenta questo Scrittore. Se non che trattandosi d'una materia tanto importante, quanto è la presente, mi stimo in dovere di contrapporre alla fal-

sa

ſa idea, che il Diſſertatore ſi è formato, e ſpaccia per vera, quella che ſe ne deve formare ſecondo la Scrittura e la Tradizione, e metter così vieppiù chiaramente ſotto gli occhi di chiunque l'aſſurdità del ſiſtema del noſtro Scrittore. Ritenendo pertanto I. che il Primato di S.Pietro ſia non di ſolo ordine e di onore, ma di autorità e giurisdizione: II. che ſia d'iſtituzione divina: III. che perſeveri nei ſucceſſori di S.Pietro nella cattedra di Roma; verità, che il Diſſertatore confeſſa di ammettere; ſebbene in ſoſtanza non riconoſca alcuna autorità e giurisdizione propria del Primato; la diſcorro così.

II. Un Primato di vera autorità e giurisdizione in tutta la Chieſa, deve aver per oggetto il governo ſpirituale della medeſima. Mi ſi contraſterà per avventura queſta propoſizione dal Diſſertatore: Eſſa in vero non ſi combina punto coi di lui principj. Secondo lui, la ſpirituale autorità della Primazìa della Santa Sede non ſi dee confondere coll'autorità Epiſcopale, ma ſono due oggetti diſtinti, come egli ſcrive al §.5. del capo 2. pag. 166.; dall'altra parte, ſecondo che ſcrive ivi al §.17. pag.206., la potenza ſpirituale, che ha per oggetto immediato il Governo Eccleſiaſtico conſiſte nell'autorità Epiſcopale: in conſeguenza l'autorità della Primazìa non può, a tenor di tali dottrine, aver per oggetto immediato il Governo eccleſiaſtico, per eſſer queſto l'oggetto di una potenza che conſiſte nell'autorità Epiſcopale, la quale, come ivi ſoggiunge, è di un genere differente da quella della Primazìa. Pur nondimeno della mia propoſizione mi ſomminiſtra egli ſteſſo una prova luminoſa nello ſteſſo capo 2. al §.21. pag.217. nella definizione, che ivi rapporta del Concilio di Firenze, in cui, parlandoſi del Papa, ſi aſſeriſce, *Traditam eſſe Pontifici poteſtatem gubernandi Eccleſiam univerſalem, quemadmodum & in geſtis Conciliorum, & in ſacris Canonibus continetur*. Ed in vero eſſendo chi ha il Primato capo della Chieſa; ſarebbe un aſſurdo ripugnante alla nozione comune, non che al ſentimento dei Padri, che l'eſſer capo della Chieſa univerſale non aveſſe per oggetto immediato il governo di eſſa; quando l'autorità Epiſcopale non per altro ha un tale

 oggetto

oggetto, se non perchè ciascun Vescovo è capo della particolare sua Chiesa.

III. Se dunque il Primato di S.Pietro e de'suoi Successori è un Primato di vera autorità e giurisdizione, come confessa di riconoscerlo con tutti i Cattolici il Dissertatore; forza è che si riconosca, e si confessi ordinato al Governo spirituale di tutta la Chiesa. E se il Primato di vera autorità e giurisdizione in S.Pietro, e ne'suoi successori è un domma di fede; d'uopo è dunque, che consti per la rivelazione, aver Gesù Cristo istituito, e conferito a S.Pietro, e trapassare ai di lui successori un Primato, il quale abbia per oggetto il Governo spirituale della Chiesa: giacchè ciò, che dipendeva dalla libera volontà del Divino istitutore, non può esserci noto se non pel canale della rivelazione. Ne segue pertanto per legittima illazione, che le testimonianze delle Divine Scritture, le quali servono a stabilire il domma del Primato, mostrino essere esso un Primato di vera autorità, e giurisdizione, e che ne sia oggetto il Governo spirituale della Chiesa; e si debbano in conseguenza intendere in un senso, il quale dinoti una tale autorità, e giurisdizione in ordine all'oggetto succennato.

IV. Ed ecco, per così dire, la chiave, per mezzo di cui ci si apre la vera intelligenza dei celebri testi di S.Matteo, *Tu es Petrus... & tibi dabo claves regni cælorum* &c. di S.Luca, *Confirma fratres tuos*, di S. Giovanni, *Pasce agnos meos...: pasce oves meas*; che sono i trè principali, sù de'quali si appoggiano i Teologi, per formare una concludente prova del domma cattolico. Tutti gli altri servono bensì a dilucidare, ed appoggiare una tal verità; ma da per se soli, o non proverebbero se non un Primato che potrebbe spiegarsi d'ordine, e di onore soltanto; o se pure somministrar potessero qualche prova d'un Primato di autorità, non sarebbe che una prova troppo debole. Nei trè succennati all'opposto si parla d'autorità e di giurisdizione. Dunque non si possono intendere se non in un senso, il quale ci faccia riconoscere in S.Pietro, e ne'suoi successori un Primato di vera autorità, e giurisdizione all'oggetto del governo spirituale della Chiesa. Se questi, che per comune con-

conſenſo ſono i più deciſivi a favore del domma, di cui ſi tratta, foſſero ſuſcettibili di una interpetrazione, la quale non laſciaſſe a S.Pietro, e ai di lui ſucceſſori che un'ombra vana, un puro nome, un'apparenza, e non la verità, la realità, la ſoſtanza d'una legittima giurisdizione in tutta la Chieſa; avrebbero vinto i Novatori; perchè da Cattolici ſi aſſerirebbe un domma, che non potrebbero giammai provare coll'autorità di quelle ſcritture, che ſembrano d'inſinuarlo.

V. Or ſe S.Pietro nulla più degli altri Apoſtoli ricevette da Gesù Criſto nel potere di legare, e di ſciogliere, e nell' autorità di paſcere il di lui gregge diletto, ma tutti ne parteciparono ugualmente; ognun vede, che i teſti di S.Matteo, e di S.Giovanni ſopra indicati non potrebbero eſſere di alcun uſo a provare in S.Pietro un Primato di autorità, e giurisdizione. Tutto quello che ci inſinuerebbero, ſarebbe un Primato d'ordine, per eſſere ſtata fatta a S.Pietro prima che agli altri, la promeſſa dell'autorità di cui ivi ſi parla; ovvero un Primato di onoranza per eſſere ſtato Pietro preſcelto a rappreſentare tutto il Collegio Apoſtolico, e a ricevere in nome di eſſo l'anzidetto potere. Dunque affinchè dai mentovati paſſi del Vangelo ſi poſſa moſtrare, che S.Pietro abbia realmente avuto da Gesù Criſto un Primato di vera autorità e giurisdizione nella Chieſa all'oggetto del governo ſpirituale di eſſa, è aſſolutamente neceſſario, che dai detti teſti evangelici ſi rilevi, aver avuto S.Pietro una reale preeminenza, che in grado di autorità lo diſtinguеſſe dagli altri Apoſtoli in ordine a quella ſteſſa ſpirituale giurisdizione, di cui in eſſi ſi parla.

VI. E tale ſi è appunto il ſenſo ovvio, e naturale delle parole di Gesù Criſto a S.Pietro nei citati luoghi del Vangelo. Cominciamo da quelle preſſo S.Matteo al cap.16. *Tu es Petrus* &c. Tutta la tradizione perfettamente s' accorda in riconoſcere la promeſſa quivi fatta dal Redentore a Pietro, come il premio d'averne egli confeſſata la Divinità. O convien dire pertanto, che tutto il premio dato a Pietro dal divin Maeſtro conſiſta preciſamente nell'avergli in tale occaſione manifeſtato, e promeſſo, che gli avrebbe conferito

la podestà di legare, e di sciogliere, poco prima di manifestare e promettere un'ugual potere a tutti gli Apostoli, come al capo 18. dello stesso Vangelo leggiamo aver loro non molto dopo promesso: e qual premio può riputarsi questa anticipazione, o si riguardi la sovrumana eccellenza di chi rimunera; o anche la sola eccellenza della confessione, che formonne il merito? o d'uopo è dunque accordare, che una tale promessa contien qualche cosa di grande e di singolare per Pietro.

VII. E certamente se si voglia aver riguardo al tuono grandioso, e a tutte le circostanze di tale promessa, si rimarrà convinto, che quanto si rende inverisimile il ristringere ad una anticipata manifestazione a Pietro di quel che poscia avrebbe avuto comune con tutti, il premio della confessione da lui fatta della divinità del suo Maestro; altrettanto è conforme a tutto il contesto Evangelico il riconoscere nelle parole del Redentore la promessa di una singolar prerogativa, per cui venisse Pietro distinto dagli altri Apostoli. Aveagli Cristo interrogati tutti, *Vos autem quem me esse dicitis?* A una tale dimanda ammutolirono quei medesimi, i quali poc'anzi erano stati prontissimi a soddisfare all'altra interrogazione: *Quem dicunt homines esse Filium hominis?* riferendo le diverse opinioni, che di lui si avevano: la nuova richiesta del loro Maestro gli rese avvertiti che egli era più del Battista, di Elia, di Geremia, e di qualsivoglia altro simile Personaggio: ma si avvidero nel tempo stesso di non aver lume bastante per raggiungere il vero di lui Essere, e persuasi della propria debolezza si tacquero. In mezzo al silenzio di tutti, solo Pietro, perchè a preferenza degli altri conosce per un'interna rivelazione del Padre celeste la Divinità dell'umanato di lui Unigenito, pieno d'esuberante gioja per l'amor' accesissimo che portava al suo Maestro, gli si fa innanzi, e Voi siete, risponde, Voi siete l'unto del Signore, il figlio di Dio: *Tu es Christus Filius Dei vivi*. Non disse in nome di tutti, *Nos credimus quoniam tu es Christus* &c. come allorquando rivolgendosi il Redentore a tutti i dodici con quelle parole: *Numquid & vos vultis abire?* rispose egli come riferisce l'Evan-

l'Evangeliſta S.Giovanni al cap.6. vv.69, 70.: *Domine ad quem ibimus? Verba vitæ æternæ habes: & cognovimus* (la conteſſion di Pietro era di già preceduta), *quoniam tu es Chriſtus Filius Dei*. Queſta sì, che fù riſpoſta reſa da Pietro in nome del Collegio Apoſtolico. Ma nel noſtro caſo, perſuaſo egli che colla rivelazione a ſe fatta foſſe ſtato deſtinato dal celeſte Padre a iſtruire di sì importante dottrina i ſuoi colleghi, e a glorificare in faccia di eſſi il comun Maeſtro, riſpoſe in nome ſuo proprio, rendendo paleſe agli aſtanti il gran miſtero da ſe appreſo. E fù allora, che il Redentore dopo di aver'autenticata la verità della riſpoſta data da Pietro collo ſcuoprirgli da qual fonte l'aveſſe attinta: dopo di avergli inoltre fatto oſſervare, quanto ſegnalato foſſe il favore ad eſſo compartito dal Padre celeſte, chiamandolo perciò felice e beato, *Beatus es Simon Bar-Jona, quia caro & ſanguis non revelavit tibi, ſed Pater meus, qui in cœlis eſt*; paſsò a premiare in Pietro il dono d'una fede ſi viva e ſi pronta a lui compartito dal Divin Padre; e in ricompenſa d'aver' eſſo reſa paleſe in faccia degli altri Apoſtoli la ſua Divinità, volle in preſenza dei medeſimi manifeſtare a lui la dignità, con cui veniva a diſtinguerlo fra tutti, come fra tutti lo avea diſtinto con un favor ſingolare il celeſte ſuo Genitore. Cominciò adunque dal cambiargli il nome, e comunicargliene uno di quelli, coi quali veniva ſimboleggiato egli ſteſſo; e fra tutti ſcelſe quello di Pietro, come il più addattato a denotare, che la nuova prerogativa di grado, a cui voleva innalzarlo, non era paſſeggiera, ma durevole e ferma, ed era in ordine alla Chieſa che volea edificare: *Et ego dico tibi, quia tu es Petrus*; compiendo così la promeſſa, che fatta gli avea fin da quando gli fù la prima volta preſentato da Andrea ſuo fratello, con quelle parole regiſtrate nel capo primo del Vangelo di S.Giovanni, v.24., *Tu es Simon filius Jonæ, tu vocaberis Cæphas*. Gli dichiarò poſcia l'eminente grado, a cui l'avea deſtinato, ſoggiungendo: *Et ſuper hanc petram ædificabo Eccleſiam meam... Et tibi dabo claves regni cœlorum: & quodcumque ligaveris ſuper terram erit ligatum & in cœlis; & quodcumque ſol-*

veris &c. E' dunque evidente da tutto il conteſto, che la preeminenza eſpreſſa nelle anzidette parole, *Tu es Petrus &c.*, fù promeſſa a colui, il quale ricevette dal celeſte Padre la rivelazione della Divinità di Gesù Criſto, e a cui fu dal Redentore mutato il nome. Or l'aver ricevuto una tal rivelazione, e la mutazione del nome ſono particolarità totalmente proprie di Pietro a diſtinzione degli altri Apoſtoli, a quali nè dal celeſte Padre fù fatta una ſimile rivelazione, nè dal Redentore fù mutato il nome. Dunque la preeminenza contenuta nella promeſſa di Gesù Criſto, *Super hanc Petram ædificabo Eccleſiam meam... & tibi dabo claves Regni cælorum &c.*, riguarda Pietro a diſtinzione degli altri Apoſtoli: ella è tutta propria di lui, ſebben deſtinata ad eſſo per vantaggio di tutti, come a vantaggio di tutti fù la rivelazione fatta dal celeſte Padre al ſolo Pietro. Ma queſta promeſſa parla di autorità, e giurisdizione ſpirituale, come lo moſtran le parole, *Tibi dabo claves &c.*, e ve lo riconoſcono tutti i Padri, tutti gli interpreti, tutti i Teologi: dunque la preeminenza promeſſa ivi a Pietro è preeminenza fra gli altri Apoſtoli in grado di autorità, e di giurisdizione ſpirituale.

VIII. Invano mi ſi obbietterebbe, che preſſo S. Luca (cap. 9. v. 20.) alla interrogazione di Criſto, *Vos autem quem me eſſe dicitis?* leggeſi aver Pietro riſpoſto, *Chriſtum Dei*; che vale lo ſteſſo, come ſe detto aveſſe, *Nos te dicimus Chriſtum Dei*; ciocchè moſtra aver Pietro riſpoſto in nome di tutti; e però doverſi dire, eſſere promeſſe a tutti ugualmente le chiavi nella perſona di Pietro. Vana, io replico, è una tale obbiezione. Imperciocchè alla riſpoſta di Pietro preſſo S. Luca, *Chriſtum Dei*, ſe ſi può ſottintendere, *Nos dicimus*; ciocchè indicherebbe aver Pietro riſpoſto a nome di tutti, come a nome di tutti, ſecondo che ho oſſervato nel precedente paragrafo, riſpoſe preſſo S. Giovanni a quell'altra propoſta del Redentore, *Numquid & vos vultis abire?* ugualmente bene ſi può ſottintendere, *Ego dico*; che indicherebbe aver Pietro riſpoſto in nome ſuo proprio, non in nome di tutto il collegio Apoſtolico. Per conoſcere adunque ſe Pietro abbia riſpoſto in nome ſuo proprio, o

in

in nome di tutti, convien riportarsi alla narrazione, che ne fa S.Matteo, come più estesa, e circostanziata. Or da questa chiaramente si scorge in primo luogo, che il silenzio degli Apostoli nacque dal non aver'essi ancor penetrato il gran mistero della Divinità di Gesù Cristo; e che l'averla confessata Pietro fù effetto d'una interna rivelazione celeste fatta ad esso solo, e non agli altri; e in secondo, che e da tutto il contesto, e dall'unanime sentimento de'Padri consta, essere stata la promessa di Cristo a Pietro premio della di lui confessione. Sicchè per quel che abbiamo dalla narrazione di S.Matteo si mostra ad evidenza, che al *Christum Dei* presso S.Luca si deve sottintendere, *Ego dico*; non già, *Nos dicimus*, Senzacchè si possa ricavar prova in contrario dalle parole del seguente versetto 21. *At ille* (Christus) *increpans illos præcepit, ne cui dicerent hoc*. Imperciocchè dopo la confessione fatta da Pietro della Divinità di Gesù Cristo, e la testimonianza resa da Gesù Cristo, che Pietro avesse appreso quel che avea risposto, per rivelazione del Padre celeste, è chiaro, che non ne erano più all'oscuro gli Apostoli, come lo erano allorchè furono interrogati; ma appena intesa, avean creduta con piacere una tal verità. Onde volendo il Redentore pei suoi alti giudizj, che tal notizia rimanesse per allora ristretta fra' suoi Apostoli, ne si propalasse alle turbe, gli convenne farne rigoroso divieto non al solo Pietro, ma a tutti. Anzi questo stesso mi somministra una nuova prova del mio assunto. Ed è, che laddove il Redentore finchè promette le chiavi, indirizza il suo parlare al solo Pietro, *Tibi dabo claves*; all'opposto quando vuol fare il divieto di render per allora palese la sua Divinità alle turbe, indirizza il suo parlare. e il suo divieto a tutti gli Apostoli. Sarebbe stata una prova ben concludente d'aver' il Divin Maestro in Pietro parlato a tutti quando gli promise le chiavi, se parimente a lui solo comandato avesse, *ne cui diceret*; perchè a nulla servendo per tener'occulto alle turbe il gran mistero, che tacesse Pietro, se gli altri Apostoli non erano astretti per lo stesso comando a tacere; è chiaro che il *ne cui diceret* intimato a Pietro dovrebbesi intendere necessariamente inti-

timato a tutti nella persona di Pietro; e ne verrebbe per legittima illazione, che anche il *Tibi dabo* fosse stato detto a tutti, coll'esser detto a Pietro: ma l'avere Cristo rivolto il suo parlare ora al solo Pietro, ora a tutti; ben mostra che quando disse al solo Pietro *Tibi dabo*, una prerogativa gli promise indicante il grado, a cui destinavalo, e in cui per conseguenza veniva ad esser distinto fra tutti gli altri Apostoli.

IX. Quanto ho fin quì dimostrato sulla traccia del sagro Testo di S. Matteo, avere cioè il Redentore promessa a Pietro una preeminenza di giurisdizione con quelle parole, *Tibi dabo &c.*, non è già, come pensa il Dissertatore, contrario a ciò, che scrive S. Agostino nel Trattato 124. sopra S. Giovanni, cioè, che *Ecclesia, quæ fundatur in Christo, claves ab eo regni cœlorum accepit in Petro*; ovvero a ciò, che scrive lo stesso Santo Dottore nel sermone 295., *Claves regni cœlorum non homo unus, sed unitas accepit Ecclesiæ*. Il solo Dissertatore vede questa ripugnanza; ma essa non vi è realmente. Imperciocchè qual'altra cosa vuolsi far'intendere, allorchè dicesi, che il *Tibi dabo* è stato detto a S. Pietro a distinzione degli altri Apostoli, e che contiene la promessa di una giurisdizione, la qual dovesse distinguer Pietro dagli altri? Si vuol forse intendere una preeminenza personale, la quale spiri colla morte di colui, che l'ottenne? Tutt'altro. Siccome la rivelazione della Divinità di Gesù Cristo fù fatta dal Divin Padre a Pietro a preferenza bensì di tutti gli altri, ma però a benefizio di tutta la Chiesa, e perchè fosse la fede di tutta la Chiesa: non altrimenti il Redentore premiò in maniera Pietro per la sua confessione, che il premio fosse così sussistente nella Chiesa, come sussister dovea nella Chiesa la fede confessata da Pietro. Come uno è il Padre da cui era sceса la rivelazione fatta a Pietro; uno il Cristo, la di cui Divinità avea dal Padre appresa Pietro, e confessata in faccia a tutti i suoi colleghi; una la fede da tenersi con una ferma persuasione dell'intelletto nel cuore, e da confessarsi esternamente colla bocca da chiunque volesse conseguire la vera giustizia, e salvarsi, così una esser dovea la Chiesa, in cui stabile fosse questa Fede,

e in

e in cui ſola ſi ritrovaſſe la vera giuſtizia e la ſalute. A ſtabilire pertanto quell'unità della Chieſa, iſtituì Gesù Criſto che in eſſa vi foſſe uno, che fra tutti foſſe il primo non ſolamente in ragion d'ordine e d'onore, ma d'autorità altresì e di giurisdizione. Volendo perciò iſtituir queſto grado, dichiararne la preeminenza, e dichiarar'il ſoggetto da ſe deſtinato a tal carica, rivolſe il ſuo parlare a Pietro, e l'aſſicurò che a lui avea preparato un tal grado, di cui gli dichiarò le prerogative nell'atto ſteſſo di fargliene la promeſſa. Dunque è veriſſimo, che il parlar di Gesù Criſto fù rivolto a S.Pietro a diſtinzione degli altri Apoſtoli; e che la promeſſa in quelle parole contenuta riguardava S.Pietro, non gli altri, ed è promeſſa d'una giurisdizione ſpirituale a lui deſtinata con preeminenza fra tutti gli Apoſtoli: ma inſieme è veriſſimo, che queſta preeminenza fù anneſſa da Gesù Criſto non alla Perſona di Pietro, ma al grado che iſtituiva a benefizio della ſua Chieſa, e preciſamente per l'unità della medeſima, il quale perciò dovea ſempre ſuſſiſtere, e di cui il primo ad eſſerne inveſtito, e l'unico fra gli Apoſtoli che aver ne doveſſe il poſſeſſo, ſarebbe Pietro, in premio di ſua confeſſione. A ragione pertanto diſſe S.Agoſtino, che *Eccleſia, quæ fundatur in Chriſto, claves ab eo regni cælorum accepit in Petro*; perchè al grado, a cui voleaſi da Criſto ſollevar Pietro, e non alla perſona di Pietro fù anneſſa una tal prerogativa, la quale perciò dovea rimaner ſempre nella Chieſa, come in eſſa ſempre dovea rimanere il grado, a cui fu deſtinato Pietro. A ragione altresì ſcriſſe, che *claves regni cælorum non homo unus, ſed unitas accepit Eccleſiæ*: perchè Pietro non le ricevette come un privilegio fatto alla ſola ſua Perſona come preteſe Tertulliano Montaniſta, a cui ſi oppoſero i cattolici (*), altrimenti ſarebbe ceſſato alla morte di lui: le ricevette come una prerogativa della carica, a cui veniva elevato, carica iſtituita da Gesù Criſto per l'unità della Chieſa che veniva a fondare, e di cui ſtabiliva capo S.Pietro.

X. In

(*) Vedi il P.Mamachi Epiſt. III. ad Febron. pag.149. e 198.ſegg.

X. In tal qualità di capo S.Pietro rappresentava, non v' ha dubbio, la Chiesa universale; essendo una delle prerogative di chi è capo il figurare e rappresentar tutto il corpo morale di cui è capo. E però disse con ragione S.Agostino nell'anzidetto trattato 124. sopra S.Giovanni, che quando promise Cristo le chiavi del regno de' cieli a Pietro, questo Apostolo *Ecclesiæ propter Apostolatus sui Primatum gerebat figurata generalitate personam*; e nel citato sermone 295., *Hinc ergo Petri excellentia prædicatur, quia ipsius universitatis & unitatis Ecclesiæ figuram gessit*. L'avere S.Pietro figuratae rappresentata la Chiesa fù una conseguenza del suo Primato, *Propter apostolatus sui Primatum*, dice S.Agostino: il Primato si suppone in Pietro; il rappresentarsi da Pietro la Chiesa fà conoscere che egli ne avea il Primato, ed è però un'argomento della di lui eccellenza. *Hinc Petri excellentia prædicatur*: Ma questo Primato in vigor di cui Pietro *gerebat Ecclesiæ figurata generalitate personam*, ovvero *ipsius universitatis & Unitatis Ecclesiæ figuram gessit*, è un Primato non di puro onore, ma di autorità e giurisdizione: dunque siccome istituir il Primato, prometterlo a Pietro, e considerar Pietro come rappresentante la Chiesa in vigor del Primato, è un punto solo nelle parole di Gesù Cristo *Tu es Petrus &c.*, *Et tibi dabo claves &c.* d'uopo è riconoscere una prerogativa, o come parla S.Agostino, un'eccellenza in Pietro in tal'occasione, la quale non consista nel rappresentar la Chiesa; perchè ciò è una conseguenza del Primato, non già il Primato; ma sia una prerogativa un'eccellenza in quella autorità, che fù allora da Cristo annunziata in quelle parole, *Tibi dabo claves*. Ed ecco il gran divario fra l'essersi rappresentata la Chiesa da Pietro nel senso di S.Agostino; e la stessa rappresentanza nel senso del Dissertatore. Secondo quest'ultimo, Pietro rappresentò la Chiesa per ricevere in nome di essa la giurisdizione che Cristo conferir le volea, senza che in essa vi avesse egli alcuna prerogativa, per cui venisse distinto dagli altri Apostoli; in conseguenza o non ebbe Pietro in tal' occasione alcun Primato, potendosi conferire ad un corpo una autorità anche per mezzo di chi non ne è il capo;

o se

o ſe lo ebbe, fù ſoltanto di onore, conſiſtente nel rappreſentare e figurare la Chieſa; non fù un Primato di giurisdizione: ladddove nel ſenſo di S.Agoſtino appartenendo all'eccellenza di S.Pietro l'aver in tal circoſtanza rappreſentata la Chieſa, per averla rapprenſata in vigor del ſuo Primato, e figuratane l'unità come capo, la ſua Primazia non conſiſte nel rappreſentare la Chieſa, ma in una preeminenza in quella medeſima giurisdizione, che il Redentore denotò con quelle parole, *Tibi dabo claves &c.*

XI. Che ſe Gesù Criſto diſſe dipoi a tutti gli Apoſtoli, come abbiamo in S. Matteo al capo 18., v.18., *Quæcumcumque alligaveritis ſuper terram, erunt ligata & in cælo; & quæcumque ſolveritis ſuper terram, erunt ſoluta & in cælo*; ciò punto non pregiudica al privilegio antecedentemente da lui promeſſo a S.Pietro. Se l'avere promeſſo il Redentore a tutti gli Apoſtoli il potere di legare, e di ſciogliere non laſciaſſe ſuſſiſtere alcuna prerogativa, che competeſſe a Pietro in queſto iſteſſo potere, nulla più proverebbe a favor d'un Primato di giurisdizione in queſto apoſtolo il paſſo, che è al capo 16. dello ſteſſo Vangelo, *Tu es Petrus &c., Tibi dabo claves &c.*, e tutt'al più moſtrerebbe eſſere ſtata fatta queſta diſtinzione a Pietro, cioè che agli altri fù ſolamente qualche tempo dopo dichiarato qual ſovrumano potere ſarebbe loro conceſſo: la quale anticipazione di notizia dal Redentore uſata con Pietro a niuno è mai caduto in mente, che importi giurisdizione. Ma il fatto è, che, come il confeſſa il Diſſertatore medeſimo nel 2. capo della 2.parte, §.7. pag.172., in quelle parole, *Tu es Petus &c.* riconoſcono i Padri una prova della Primazia di S.Pietro. Dunque in eſſa ſi contiene la promeſſa di una ſpeciale preeminenza in quello ſteſſo, che dipoi promiſe a tutti gli Apoſtoli, dicendo loro, *Quæcumque alligaveritis &c.* Ed è per queſto che il Redentore promiſe prinominatamente a Pietro un tale potere, e glielo promiſe ſotto il ſimbolo delle chiavi; ſimbolo di cui ſi ſervì ſolamente con Pietro, e non mai cogli altri Apoſtoli; ſimbolo che dinota una podeſtà ſuprema: dando con ciò baſtantemente ad intendere, che l'autorità di legare e di ſcioglie-

re

re da conferirſi a Pietro come a colui che avrebbe avuto il Primato, non può nel capo della Chieſa eſſer ſoggetta a reſtrizione o limitazione veruna: laddove gli altri nell'eſercizio di queſta podeſtà dovrebbero eſſere ſubordinanti a chi l'ha ſuprema in tutta la Chieſa.

XII. Che ſe l'avere Gesù Criſto detto a tutti gli Apoſtoli, *Quæcumque alligaveritis &c.*, non pregiudica punto alla preeminenza di giurisdizione in queſto ſteſſo potere di legare, e di ſciogliere, promeſſa a Pietro come uno dei caratteri del Primato, a cui in premio della celebre confeſſione dichiarò d'averlo deſtinato: coſicchè o convien riconoſcerla; o negare contro il comune ſentimento de'Padri, che dal teſto di S.Matteo cap.*16. Tu es Petrus &c.* ſi poſſa provare iſtituito da Criſto, e promeſſo a Pietro un Primato di autorità, e giurisdizione in tutta la Chieſa: convien riconoſcere del pari, che l'avere gli Apoſtoli ricevuta immediatamente da Criſto, dopo la ſua riſurrezione, e non per mezzo di Pietro, ma anzi inſieme con eſſo, l'autorità di legare, e di ſciogliere, non può decidere in favor di coloro, i quali pretendono non poterſi dal Capo della Chieſa in vigor di ſua Primazia annettere le cenſure Eccleſiaſtiche a certi peccati, e riſervare a ſe l'aſſoluzione de'peccati medeſimi, o delle cenſure. Altrimenti qual preeminenza ſarebbe ſtata accordata da Gesù Criſto a S. Pietro nella giurisdizione, ſe nell'eſercizio della medeſima foſſe il primo Paſtore limitato al pari degli altri Paſtori? Del reſto, a ben riflettere, l'aver Gesù Criſto conferita per ſe ſteſſo a tutti gli Apoſtoli l'autorità di rimettere a ritenere i peccati, forma anzi una prova di quella giurisdizione ſuprema, che in riguardo di tale autorità competeva in vigor del Primato a San Pietro, e compete ora ai di lui ſucceſſori in tutta la Chieſa. Imperciocchè quando il Redentore dopo d'aver data a ſuoi Apoſtoli la miſſione per affaticarſi legittimamente in nome ſuo alla converſione del mondo, diede loro lo Spirito Santo, e ſoggiunſe, *Quorum remiſeritis peccata, remittuntur eis; & quorum retinueritis, retenta ſunt*, ancor facea egli per ſe medeſimo le funzioni di capo viſibile della ſua Chieſa; e Pietro non

ſolamente non era ancora in eſercizio del Primato promeſſogli; ma neppure ne era ancora ſtato poſto al poſſeſſo; ciocche ſeguì poco dopo; quando cioè dal Redentore medeſimo poco prima della ſua aſcenſione in cielo gli fù affidata la cura di tutto il diletto ſuo gregge, con quelle parole, *Paſce agnos meos ... paſce oves meas*. Onde col fatto ſteſſo diede il Redentore a conoſcere, che ſe nel mentre che come Dio accordava agli uomini la podeſtà di rimettere, e di ritenere i peccati, come Capo della ſua Chieſa ne diſpenſava l'eſercizio come ſtimava opportuno al bene della Chieſa medeſima; e moſtrò con ciò baſtantemente, che queſta podeſtà dovea regolarſi da chi faceſſe le di lui veci in qualità di capo viſibile della Chieſa medeſima; e che gli altri dovrebbero farne uſo con ſubordinazione al capo, a cui però l'avea promeſſa ſotto il ſimbolo delle chiavi in ſegno d'una autorità ſuprema.

XIII. Quanto ho fin quì recato per dimoſtrare, che l'eſſere ſtata da prima promeſſa, e dipoi conferita a tutti gli Apoſtoli immediatamente la facoltà di legare e di ſcioglire, non toglie punto a Pietro una preeminenza ſingolare in queſta ſteſſa autorità, vien maggiormente ſtabilito, e dichiarato, ſe ſi oſſervi, che nel tempo ſteſſo promiſe Gesù Criſto a Pietro di edificar ſopra di lui la ſua Chieſa. Ognun sà, eſſerne anche gli altri Apoſtoli chiamati fondamenti e da S.Paolo nella lettera ai fedeli d'Efeſo (cap.2. v.20.), e da S.Giovanni nell'Apocaliſſe (cap.21.v.14.). Anzi S.Girolamo citato dal Diſſertatore alla pag.173. ſcrive, che *Ex æquo ſuper eos* (Apoſtolos) *Eccleſiæ fortitudo ſolidatur*. Ad ogni modo la promeſſa di Criſto a Pietro, *Super hanc petram ædificabo &c.* deve avere il ſuo compimento: e lo ha difatti. Sia pur'edificata la Chieſa ſopra tutti gli Apoſtoli, e ſopra tutti loro *ex æquo* poſi ferma la mole di queſto grande edifizio; Pietro però è quella Pietra fondamentale, che ſorregge, e tien ſalde tutte le altre; e queſta ſi è la preeminenza di Pietro in ordine all'eſſere fondamento della Chieſa; ciocchè pur ſono gli altri Apoſtoli.

XIV. Queſta deſtinazione di Pietro all'uffizio di tener ſaldi nella Fede i ſuoi compagni nell'Apoſtolato, la leggia-

mo espressa nel Vangelo di S.Luca d'una maniera, che non lascia dubitare, esser così propria di Pietro per ragion del suo Primato, che nulla ha di comune cogli altri Apostoli, essendo anzi diretta al loro vantaggio. Ci fà dunque sapere l'anzidetto Evangelista al capo 22. (vv. 31.32.), che rivoltosi il Redentore a Pietro, gli disse: *Simon, Simon: Ecce Satanas expetivit vos, ut cribraret, sicut triticum. Ego autem rogavi pro te, ut non deficiat fides tua; & tu aliquando conversus confirma fratres tuos.* Ed è appunto l'altro de i testi Evangelici, de' quali si servono i SS.Padri, e Teologi per provare il Primato conferito da Gesù Cristo a S.Pietro; come ne conviene anche il Dissertatore nel capo 1. della parte 2. al §.5. pag.137., soggiungendo, che Pietro adempì questo dovere dopo la risurrezione di Cristo fino alla fine de' giorni suoi. In virtù adunque di una tale incombenza tutta propria di chi è capo, divenne Pietro d'una maniera particolare Pietra fondamentale della Chiesa, perchè destinato a sorreggerer e rassodar quei medesimi, che ne doveano essere i fondamenti. Quindi siccome Gesù Cristo col dare un tale incarico a Pietro, compiè la prima delle promesse a lui fatte in premio della sua confessione, *Tu es Petrus, & super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam*: così chiaramente si scorge, avere egli presso S.Matteo indirizzato per modo il suo discorso a Pietro, che sebbene lo considerasse nella qualità che gli destinava di capo della sua Chiesa, ciò non fù per indicare, che le prerogative, le quali veniva a promettergli, dovessero esser comuni a tutti gli Apostoli; ma per dichiarar quelle, che volea esser proprie del grado, a cui destinavalo. Imperciocchè essendo il *confirma Fratres tuos* l'adempimento della promessa, *Super hanc Petram ædificabo Ecclesiam meam*; è evidente, che essendo il *confirma Fratres tuos* fuor d'ogni dubbio diretto al solo Pietro, come capo bensì della Chiesa, ma non perchè si riferisse anche agli altri; nel senso istesso devono necessariamente intendersi quelle presso S.Matteo, *Super hanc Petram ædificabo Ecclesiam meam*, che ne son la promessa. Dal che ancora si scorge, quanto giustamente siasi di sopra sostenuto, che il *Tibi dabo claves* sia stato indirizzato a Pietro solo, per indicar-

dicargli l'autorità annessa al grado, a cui verrebbe sollevato a preferenza degli altri Apostoli (vedesi i §§.VI, e VII. di questa Riflessione); giacchè sarebbe affatto irragionevole il pensare, che avendo Gesù Cristo parlato fin lì al solo Pietro, le ultime parole *Tibi dabo* fossero dirette a tutti gli Apostoli nella persona di Pietro; e che promettendogli ivi il Redentore in premio della sua confessione due prerogative l'una di fondamento della Chiesa, l'altra di legare, e di sciorre, nella prima avesse Pietro una preeminenza; e niuna ne avesse nella seconda.

XV. Non è men decisivo dei due precedenti a mostrar la preeminenza di Pietro in ordine al Governo spirituale della Chiesa, l'altro passo che si ha nel Vangelo di S.Giovanni al cap.21. vv.15. 17. Riferisce adunque ivi l'Evangelista, che il risorto Signore, dopo di aver in una seconda apparizione da se descritta nel precedente capo 20. vv.21. e seguenti, lasciata a suoi Apostoli la pace, data loro la missione per formare la Chiesa, ispirato in essi lo Spirito Santo, e conferita l'autorità di rimettere e ritenere i peccati; nel che, come ho di sopra osservato (§.XII.) esercitò egli co'suoi Apostoli da per se stesso l'autorità, e il carattere di capo visibile della sua chiesa: dopo tutto ciò, dissi, in una terza apparizione diede a Pietro la cura di pascer tutto intero il diletto suo Gregge, con quelle parole, *Pasce agnos meos... Pasce oves meas*. Anche il Dissertatore nel capo 1. della 2.parte, §. 6. pag. 138. riconosce in questo luogo del Vangelo una prova del Primato di S.Pietro; ma al suo solito l'annienta, riducendo il Primato di Pietro all'onore di una comparsa, che gli fà fare come figura del Collegio Apostolico, il quale ricevesse in lui da Gesù Cristo l'autorità di pascere il suo Gregge, senza veruna preeminenza di Pietro in questa specie d'autorità e giurisdizione: e quel che è più, pretende tale essere il sentimento ed il linguaggio de'Padri.

XVI. Buon però per la cattolica verità, che una tale interpretazione del Dissertatore, la quale toglie al domma del Primato di vera autorità, e giurisdizione una delle più forti prove, e riduce il Primato stesso a un Primato di sempli

ſemplice onoranza, vien combattuta dal teſto medeſimo. Ci aſſicura infatti l'Evangeliſta, che il Redentore prima di confidare a Pietro il ſuo Gregge, lo interrogò ſe lo amava più di quel che lo amaſſero gli altri: *Simon Joannis diligis me plus his?* Riſpoſto che ebbe Pietro, *etiam, Domine, tu ſcis, quia amo te*; fu allora che a lui ſoggiunſe il Divin Maeſtro, *Paſce agnos meos*. Replicò l'interrogazione a Pietro; e ne atteſe di nuovo la riſpoſta, prima di dirgli una ſeconda volta, *Paſce agnos meos*; e così pure la terza, quando gli ſoggiunſe, *Paſce oves meas*. Or chi non vede, che l'interrogazione di Criſto riguarda preciſamente la perſona di Pietro, non il rappreſentante del Collegio Apoſtolico? Potea ben Pietro aſſicurar' il divino ſuo Maeſtro di quell'amor riſpettoſo, che ſentiva nei ſuoi affetti per lui; ma non poteva già riſpondere dell'amore, che gli portaſſero gli altri: ond' è che interrogato la prima volta, ſe lo amava più degli altri, *Diligis me plus his?* riſpoſe bensì dell'amore ſuo proprio, ma ſi guardò dal farne il paragone con quello degli altri: non diſſe, *Etiam, Domine, tu ſcis, quia amo te plus his*; ma ſoltanto *Tu ſcis, quia amo te*. Il Redentore medeſimo diede baſtantemente a conoſcere, che non lo interrogava come Rappreſentante del Collegio Apoſtolico: giacchè primieramente lo chiamò col nome ſuo proprio di Simone figlio di Giovanni; non con quello di Pietro, che dato gli avea a motivo del grado a cui deſtinava innalzarlo: in ſecondo luogo, perchè lo richieſe, come ſi è veduto, ſe lo amava più che non l'amavano gli altri. Dunque Gesù Criſto interrogò la perſona di Pietro, non già interrogò Pietro come figura, o rappreſentante del Collegio Apoſtolico; e Pietro riſpoſe, ſecondo che era ſtato interrogato; vale a dire; riſpoſe per la perſona ſua propria, e non per ſe e pe'ſuoi compagni unitamente. Se dunque e l'interrogazione di Criſto, e la riſpoſta di Pietro riguardano la di lui perſona unicamente, ad eſcluſion degli Apoſtoli, e della figura o rappreſentanza del Collegio Apoſtolico; come mai tutto d'un ſalto non riguarda più il Redentore la perſona, ma la ſuppoſta figura e rappreſentanza del Collegio Apoſtolico in Pietro nel

confi-

confidargli la cura del ſuo gregge con quelle parole, *Paſce agnos meos... paſce oves meas?* Tanto più che in tutta queſta narrazione ſi vede evidentemente, eſſere l'amore di Pietro per Gesù Criſto e la diſpoſizione del Divin Maeſtro richieſta per affidare a Pietro il ſuo Gregge, e il merito di Pietro perche gli veniſſe commeſſo. La fede nella Divinità di Gesù Criſto confeſſata da Pietro gli meritò la promeſſa del Primato; l'amore, per cui la fede e vive ed opera, profeſſato a Gesù Criſto da Pietro gli meritò di conſeguire il Primato promeſſogli per la ſua Fede. Fu dunque il merito perſonale di Pietro che ottenne e la promeſſa e il poſſeſſo di quel grado, il quale a eſprimerne l'autorità ſpirituale fù ſimboleggiato nella promeſſa delle chiavi, che aprono e chiudono l'ovile di Gesù Criſto, e nella conſegna di tutto il gregge contenuto nell'ovile, cioè nella Chieſa, chiamata ſpeſſo nelle ſcritture, come oſſerva S.Gregorio Magno, il regno de'cieli. Dunque l'autorità quivi eſpreſſa, eſſendo propria del Primato, non men di quella di cui parlaſi nel teſto di S.Matteo, è una prerogativa accordata a Pietro, non agli Apoſtoli inſieme con Pietro.

XVII. Un'altra circoſtanza altresì fà conoſcere, che l'incarico autorevole di governar il Gregge di Gesù Criſto fù affidato a Pietro come prerogativa propria del ſuo Primato, non come prerogativa che in Pietro riceveſſero del pari tutti gli Apoſtoli. Appare chiaro dalla narrazione dell'Evangeliſta, in cui ſi vede che G.C. diſtinſe come in trè porzioni il ſuo Gregge, e alla conſegna di ciaſcuna di eſſe volle che precedeſſe la proteſta di Pietro d'amarlo. Gli diſſe da prima, *Paſce agnos meos*: anche la ſeconda volta usò la ſteſſa eſpreſſione *Paſce agnos meos*: la terza poi diſſe, *Paſce oves meas*. Un tal ripartimento, e queſta diſtinzione di agnelli, e di pecore non è al certo ſenza miſtero: La ſpiegazione più confacente è di conſiderare in una di queſte trè claſſi i fedeli della circonciſione, nell'altra quei che dalla gentilità verrebbero alla fede, e nell'altra gli Apoſtoli; o ſia che queſti voglianſi intendere per gli agnelli nominati in primo luogo, e che perciò non ſi contentaſſe il Redentore d'in-

terrogar Pietro, se lo amava; ma gli chiedesse se lo amava più, che non lo amavano gli altri; o sia che vengan significati nelle pecore, come quelli che dovean partorire a Gesù Cristo i Giudei, e Gentili convertendoli colla predicazione alla fede, e pascerli col latte della dottrina. Quel che è certo si è, che gli Apostoli eran la porzione del Gregge la più eletta, e distinta; come lo sono al presente i Vescovi: dunque se l'intero Gregge fù da Gesù Cristo affidato a Pietro, anche gli Apostoli furono a lui come a Pastor di tutta la Greggia affidati, o intender si voglion negli agnelli nominati in primo luogo, o nelle pecore, che consegnò a Pietro in ultimo luogo. E tanto più si rende ciò evidente, quanto che espressamente avea il Redentore presso S.Luca, incaricato Pietro; come si è veduto, di stabilir nella fede gli altri Apostoli, *Confirma fratres tuos*. Or se gli Apostoli formano una porzione del Gregge di Gesù Cristo; e tutto intiero fù questo confidato alla cura di Pietro, come non può dubitarsene; rimane dimostrato all'ultima evidenza che il *Pasce agnos meos... pasce oves meas* spiega una prerogativa d'autorità annessa al Primato di Pietro, e non fu altrimente diretto nella persona di Pietro a tutti gli Apostoli, come pretende il Dissertatore.

XVIII. Ma il linguaggio de'Padri, dice egli alla pag.139; che *Petrus nobiscum oves accepit, & nos cum ipso accepimus omnes*. Se però si rifletta, che essi parlano della cura pastorale considerata nella sua natura, e ne'suoi doveri; s'intenderà tosto, che il loro sentimento e il loro linguaggio non si oppone punto ai diritti della Primazia conferita a S.Pietro. Tutti gli Apostoli ricevettero da Gesù Cristo che ancor faceva le funzioni di capo visibile della Chiesa, prima di averne confidate le sue veci a Pietro, la missione per la formazion della Chiesa: tutti da lui ebbero l'autorità di predicare il Vangelo, d' istruire i popoli, di battezzarli, e a tutti fù data la podestà di rimettere e ritenere i peccati: cose tutte che concorrono a riconoscer in essi la cura pastorale; essa è dunque di divina istituzione: la sua natura è la stessa in Pietro, e negli

gli Apoſtoli; nel Papa, e ne i Veſcovi; ed hanno tutti gli ſteſſi doveri, perchè debbono invigilare ſovra quelli ai quali preſiedono, devono paſcerli col cibo della divina parola, ſomminiſtrar loro lumi nelle dubbiezze, ſollievo ne'travagli; devono applicarſi a ridurli al buon ſentiero ſe traviati; ſoſtenerli, ſe deboli; ſcuoterli, ſe pigri; animarli, ſe puſillanimi; e avran da render conto al Paſtor de' Paſtori Gesù Criſto, ſe per loro o colpa, o incuria talun di eſſi periſſe. La differenza ſtà nell'eſtenſione di queſto miniſtero: giacchè, come con ſomma ponderazione ſcriveva al Papa Eugenio S.Bernardo nel ſecondo libro *De conſideratione, alii in partem ſollicitudinis; tu in plenitudinem poteſtatis vocatus es: aliorum poteſtas certis arctatur limitibus; tua extenditur & in ipſos, qui poteſtatem ſuper alios acceperunt.* Quando adunque diſſe Criſto a Pietro, *Paſce agnos meos &c.* iſtituì la cura paſtorale, ne indicò la natura, e le obbligazioni: chiunque perciò ne viene incaricato riceve con Pietro le pecorelle da paſcere: l'amore verſo il Divin Redentore delle anime deve eſſere la prima dote d'un ſacro Paſtore, che lo rende attento, ſollecito, induſtrioſo al vantaggio de'fedeli de'quali aſſume la cura, per paſcerli non come ſue pecore per ritrarne profitto per ſe, ma come appartenenti al Gregge di Dio, per gloria di lui, attendendone da eſſo una ricompenſa ſovrabbondante in cielo. Ma che perciò? Sarà forſe men vero che il Divin Paſtore delle anime abbia confidato non una porzione, ma tutto intiero il ſuo Gregge alla cura di Pietro, e che a lui ſolo abbia indirizzate quelle parole, *Paſce agnos meos... paſce oves meas*. Tutt'altro, riſponde S.Bernardo, come già ſi è veduto: perchè gli altri ſon chiamati *in partem ſollicitudinis*; Pietro, e ciaſcun de'ſuoi ſucceſſori *in plenitudinem poteſtatis*: la giurisdizione degli altri *certis coarctatur limitibus*; quella di Pietro, e dei ſuoi ſucceſſori *extenditur & in ipſos, qui poteſtatem ſuper alios acceperunt*. Ed è perciò che Origene ſcrivendo ſul capo 6. dell' Epiſtola ai Romani eſpreſſamente aſſeriſce che a Pietro fù affidato quanto vi è di più importante nella Chieſa di Dio, allorchè gli fù conſegnato tutto il Gregge di Gesù Criſto, per-

chè lo paſceſſe; e che perciò il Redentore richieſe da lui a preferenza di qualſivoglia altra virtù quella dell'amor ſuo: *Cum Petro ſumma rerum de paſcendis ovibus traderetur .... nullius confeſſio virtutis alterius, niſi caritatis, exigitur.*

XIX. Qualora adunque voglianſi intendere le Divine Scritture nel naturale ſenſo, che eſſe ci preſentano, i trè ſurriferiti paſſi di S. Matteo, di S.Luca, di S. Giovanni ſomminiſtrano una prova concludentiſſima d'avere avuto Pietro da Gesù Criſto per eſercitarlo, e traſmetterlo quindi a ſuoi ſucceſſori un Primato di autorità, e giurisdizione in tutta la chieſa all'oggetto del governo ſpirituale della medeſima; e di leggieri ſi comprende, come oſſervollo Origene nel tomo 11. ſopra S.Matteo al n.31., che quelle ſteſſe prerogative, le quali ſembrano comuni a Pietro, e agli altri Apoſtoli, hanno in Pietro un grado d'aſſai più eminente, ed una eccellenza di gran lunga ſuperiore. Colla quale oſſervazione d'Origene ſi può facilmente conoſcere lo ſpirito di alcune eſpreſſioni de'Padri, che ſembrano uguagliar Pietro agli altri Apoſtoli nell'autorità del governo ſpirituale della Chieſa. Tale è ſempre ſtato il ſentimento de' Teologi cattolici, i quali perciò hanno riposta la prinpal forza per provare un tal domma ne i ſuddetti paſſi del Vangelo. Coſicchè anche per queſto capo dovrebbe il Diſſertatore riconoſcere inſuſſiſtenti, e aliene dal vero ſenſo Evangelico le interpretazioni, che egli ne arreca; come quelle, che non laſciando a Pietro veruna prerogativa di autorità ſpirituale, in cui ſia ſuperiore agli altri Apoſtoli, fanno ſvanire il Primato di giurisdizione, e vi ſoſtituiſcono quello di pura onoranza.

RIFLESSIONE IX.

Si eſpongono i vari Diritti eſſenziali del Primato.

I. SAlito che fù al cielo il Redentore, rimaſe Pietro a far le veci di lui in qualità di Capo viſibile di tutta la Chieſa. Queſto miſtico corpo di Gesù Criſto medeſimo,

mo, esso è a lui perfettamente soggetto, e da lui riceve ogni membro vita, ed azione; ne d'altronde fuorchè da lui può avere gli influssi della Grazia, i lumi per non errare, la forza per ristringer' i nemici, l'assistenza per non perire e soccombere: ma dovendo pure questo mistico corpo esser visibile, d'uopo era che vi fosse chi facesse in sulla terra le veci di Gesù Gristo in qualità di Capo, dà che egli dopo la sua ascensione al cielo non ne facea più esteriormente le funzioni. Per questo uffizio destinò egli Pietro, e poi avanti di dipartirsi dalla terra gli affidò la cura di tutto il suo gregge, come si è poc'anzi osservato. Pietro adunque entrò nell'esercizio della sua carica: nessuno degli Apostoli pretese di farsi capo; ma tutti riconobbero per capo S. Pietro.

II. Prima di passar'oltre sarà bene fissar il significato di un termine usato sovente dal Dissertatore, che è certamente equivoco. Egli chiama S.Pietro, e così pure ciascun de'Papi, Capo bensì della Chiesa, ma *Capo ministeriale*. Non deve sembrare strano a questo scrittore, se vado cercando la traccia di quel che significhi questa espressione *Capo ministeriale*; perchè a dir vero non la trovo usata nell'antichità; e mi lusingo che egli stesso converrà esser'essa di data assai fresca, e non usata se non da quei scrittori di questi ultimi tempi, i quali hanno attentato contro l'autorità Pontificia. Se per Capo ministeriale voglia che s'intenda essere stato S.Pietro, ed esser'il Papa un Ministro di Gesù Cristo che ne fà le veci di capo, io ne convengo: come pure se intende, che il grado di capo visibile è un vero ministero per vantaggio della Chiesa, e de'suoi membri. Ma se per l'esser di capo ministeriale non lo riferisse a Gesù Cristo; bensì alla Chiesa medesima, come se fosse un di Lei legato; questa espressione è falsa; essendo Pietro, essendo ciascun de i di lui successori capo visibile della Chiesa per governarla, e avendo a tal fine ricevuto da Gesù Cristo la necessaria podestà; giacchè non fù S.Pietro, e non è il Papa Capo visibile della Chiesa se non in virtù del suo Primato, che è Primato di vera autorità, e giurisdizione. Qual necessità adunque d'introdurre nuovi vocaboli? Era forse oscura la

denominazione di capo visibile della Chiesa, di Vicario di Gesù Cristo? E se talun ne abusava, perchè non piuttosto corregger l'errore, senza introdur nuove voci? E seppur si volean introddurre per troncar fin dalle radici l'abuso che se ne facesse, perchè sostituir'alle antiche una espressione, piena d'ambiguità, e di equivocazione, che non lascia vedere se si ammetta il domma del Primato di autorità, di cui sia oggetto il governo della Chiesa; o se si riconosca soltanto un Primato di pura onoranza? Ma ritorniamo al nostro proposito.

III. In quei cominciamenti, gli Apostoli ricevuto che ebbero lo Spirito Santo, cominciarono, giusta l' ordine avutone da Gesù Cristo, a predicar la Fede di lui prima in Gerusalemme, dipoi in tutta la Giudea, e in Samaria, e passando quindi a portar la luce evangelica alle genti si divisero, andando chi in una, chi in un'altra Provincia: ed a misura che andava crescendo il numero dei credenti fondavano Chiese ordinando Vescovi che le governassero, e Sacerdoti e Diaconi in sussidio de'Vescovi. Sebbene però fin dai tempi degli Apostoli fosse rispettabile il numero delle Chiese da essi fondate; giacchè dal libro degli atti, e dalle lettere degli Apostoli sappiamo che ve n'erano in Asia, nella Bitinia, nella Macedonia, nella Galazia, nel Ponto, nella Italia, in Creta, ed altrove; ancora però non erano istituiti nè i Metropolitani, nè i Patriarchi: ciascun Vescovo era indipendente dall'altro: l' istituzione de' Metropolitani, degli Esarchi, de' Primati, de' Patriarchi è di data posteriore: essa è di diritto ecclesiastico, non di diritto divino; ed è perciò, che talora un Vescovado soggetto in prima al Metropolitano, si leva dalla giurisdizione di questo, si erigge in Metropoli, e gli si soggettano alcuni Vescovadi sottoposti per l'addietro ad un'altro Arcivescovo. Ma Pietro avea fin da principio per istituzione divina il Primato in tutta la Chiesa: ed ossia quando ancor non avea presa a governare la Chiesa d'Antiochia, o dopo che in essa collocò la sua sede, o dopo di averla trasferita a Roma, tutti i Vescovi stabiliti nel Cristianesimo non riconoscevano altro Capo, a cui fossero soggetti se non San

Pietro

Pietro per ragion del Primato. Erano tutti i Vescovi in quel tempo riguardo a S. Pietro, come, per addattare i vocaboli alle idee che abbiamo adesso, tanti Suffraganei riguardo al Metropolitano: anzi vi avevano una soggezione e dipendenza maggiore; imperciocchè il Metropolitano non è propriamente incaricato della cura delle anime affidate a quella de'suoi suffraganei; laddove a Pietro era stato detto senza limitazione da Gesù Cristo, *Pasce agnos meos*, ... *Pasce oves meas*. Or egli è chiaro che l'istituzione de'Metropolitani, de' Primati, de' Patriarchi essendo di ordinazione ecclesiastica non può derogare nè punto, nè poco alla giurisdizione, che i successori di S. Pietro hanno in tutta la Chiesa per istituzione divina: sempre sarà vero dopo che sono stati eretti gli Arcivescovati, i Patriarcati &c., quel che era vero prima della loro erezione; che ai successori di Pietro nel Primato incombe il confermare i fratelli nella Fede; e che di coloro, i quali appartengono all' ovile di Gesù Cristo, nessuno vi è, che non sia stato consegnato a Pietro, e per mezzo di lui ai successori, per essere pasciuto, governato, corretto.

IV. Accordo bensì, che essendosi dilatata la Chiesa per le varie nazioni dell'universo, non era possibile, che un solo uomo potesse conoscere e giudicare di tutte le cause ecclesiastiche. Fu d'uopo pertanto moltiplicare, a nostro modo d'intendere, una specie di Primato non solamente per ciascuna Provincia, ma ancora per ciascuna Diocesi: ossia formare de' Primati in ogni Provincia e Diocesi a somiglianza di quello, che Gesù Cristo avea istituito per tutta la Chiesa. Moltiplicati che furono i fedeli il solo Vescovo anche coll'ajuto de'Preti non bastava a supplire a tutte le loro spirituali indigenze; convenne ripartire quella porzione del Gregge affidata al Vescovo in tante minori porzioni, alle quali presiedessero semplici Sacerdoti; e fu questa la vera origine de' Parrochi, i quali sotto la direzione del Vescovo pascono una porzione del Gregge a lui con ispezialità consegnato; responsabili del lor ministero non solo a Dio, ma anche al Vescovo, di cui sono i cooperatori. Moltiplicati i Vescovi, poteva facilmente per la distanza de' luoghi introdursi

una pericoloſa anarchìa. Quindi fu ſtimato opportuno, che in ogni Provincia uno dei Veſcovi di eſſa ne foſſe come il Capo, in guiſa ſomigliante a quella in cui il Veſcovo ſi riguarda come il Capo dei Sacerdoti del ſecond' ordine nella ſua Dioceſi; e fu ugualmente riputato convenevole, che a queſto Capo della Provincia ſi riferiſſero le cauſe de' Veſcovi Provinciali; e in grado d'appello quelle de'Cherici e de'Sacerdoti delle Dioceſi dei lor Suffraganei. Non parve che queſto regolamento adeguaſſe ancora il biſogno; e però alcune Sedi furono riguardate come le Madri delle altre, e i loro Veſcovi decorati col titolo di Patriarchi, a ciaſcun de' quali vennero aſſoggettati varj Metropolitani delle Provincie.

V. Per altro in queſta ſteſſa iſtituzione de' Patriarcati ſi può facilmente rilevare una marca di riſpetto avutoſi dalla Chieſa alla Primazìa di S. Pietro. Imperciocchè primieramente la Sede Romana fu annoverata anch'eſſa fra le Patriarcali; anzi ſi riguardò come la prima fra eſſe. Non abbiſognava eſſa in vero di tale onore, perchè già poſſedeva il poſto più eminente d'ogni altra non ſolamente di grado, ma altresì di autorità ſpirituale; ad ogni modo fu un contraſſegno di venerazione alla Primazìa della Sede di Pietro, che ſi aſſegnaſſe il primo poſto nella dignità d'iſtituzione eccleſiaſtica a quella Sede, la quale per iſtituzione divina godeva già della più grande preeminenza d'autorità in tutta la Chieſa. In ſecondo luogo ſiccome la dignità Patriarcale era quella fra tutte le altre d'iſtituzione eccleſiaſtica, che più da vicino raſſomigliaſſe la Primizìa da Gesù Criſto conferita a S. Pietro; perciò nel determinarſi da principio le Sedi da decorarſi di tale titolo, in Occidente non ſe ne iſtituì alcun'altra in oſſequio della Romana; ed in Oriente ſi traſandò non ſolamente la Sede della città regia divenuta ſoggiorno dell'Imperatore, ma ben'anche quella di Geruſalemme, ſebben la più antica di tutte, e piantata ove era nato il Criſtjaneſimo; e vennero con tal prerogativa onorate quelle ſole Sedi, che erano ſtate ſtabilite dall'Apoſtolo S. Pietro; cioè quella d'Aleſſandria, che egli fondò per mezzo di S. Marco ſuo Diſcepolo, e di Antiochia, che ſta-

bili

bili per se stesso; e con avveduto consiglio fu l'Antiochena posta in ordine dopo l'Alessandrina, per ovviare che in progresso di tempo, per essere stata anch'essa governata da San Pietro; non contendesse del primo grado colla Romana.

VI. Stabilita così questa forma di Gerarchia, convenne addattarvi dei regolamenti proporzionati al fine, per cui erasi istituita, e ad ovviare a tutto ciò che potesse cagionare disturbi, o alterare buon'ordine. E però fu ordinato, che un Vescovo non si ingerisse negli affari dell'altro, il Metropolitano in quelli d'un'altra Provincia, un Patriarca in quelli d'un'altro Patriarcato; ma niuno si avvisò mai di poter fissare alcun limite all'autorità della Primazia, come quella che non è suscettibile d'imposizione di tali limiti, perchè stabilita non dalla Chiesa, ma da Gesù Cristo in tutta la Chiesa. Questi stessi regolamenti per altro fan conoscere, che la Chiesa animata dallo spirito del divino suo sposo tende sempre all'unità, e ad essa tutto dirige. Se in una Diocesi son necessarj alla spirituale coltura e assistenza de' fedeli molti Parrochi; vuole però, che il Vescovo abbia in qualità di Capo una vera autorità e giurisdizione sopra de' medesimi. Se in una Provincia son molti i Vescovi; vuole, che un di essi ne sia il Capo, a cui gli altri abbiano una vera subordinazione. Se molti altresì sono i Metropolitani sparsi per le diverse Provincie; gli ha ripartiti sotto la giurisdizione del ristretto numero de' Patriarchi. In vista di ciò chi potrà mai dubitare, essere interamente conforme allo spirito della Chiesa, non solamente, che fra i Patriarchi uno ve ne sia il quale come primo possa contener gli altri ne' propri doveri, come lo può il Patriarca riguardo ai Metropolitani a se soggetti, ed il Metropolitano riguardo ai Vescovi della sua Provincia; ma altresì che con tale istituzione di Gerarchia non mai abbia preteso di sottrarre i Vescovi, o qualunque altro dalla giurisdizione della Primazia; e però possa il Papa ricevere, a cagion d'esempio, l'appellazione d'un'Ecclesiastico contro il giudizio del proprio Vescovo; o giudicare in prima istanza d'un Vescovo, e procedere contro di esso?

VII. Convien pertanto distinguere quello, che, per la

più

più pronta e retta ammiſtrazione della giuſtizia, e per il più facile e ſollecito riparo ai diſordini, hanno creduto di ſtabilire i Concilj in coerenza dell'iſtituzione puramente eccleſiaſtica de' Metropolitani e de' Patriarchi, da ciò, che per iſtituzione di Criſto compete in virtù del Primato ai ſucceſſori di Pietro. Queſti canoni o ſono ſtati formati col conſenſo della Sede Apoſtolica, o ne han riportato in ſeguito l'approvazione; e da quì naſce, che eſſa per la ſua prerogativa deve eſſerne vindice e cuſtode: ma queſti Canoni non han derogato, nè potean derogare a que' diritti, che in vigor della Primazia competevano per divina ordinazione a S. Pietro e a' ſuoi ſucceſſori prima della iſtituzione de' Metropolitani &c., e prima de' Canoni, che han regolato la polizia eccleſiaſtica. A queſti diritti nè Pietro, nè i di lui ſucceſſori han potuto rinunziare, perchè anneſſi non alla perſona, ma al grado per diſpoſizione di Criſto: eſſi però non impediſcono che i Papi poſſan conformarſi ai ſtatuti de' canoni relativi alla gradazione venuta in appreſſo pel bene della Chieſa: ma queſto è ſino al punto, che con tali mezzi ſi ottenga il fine voluto dai canoni ſteſſi: ſe la malizia, la prepotenza, la frode faceſſero ſervire le ſante leggi all'oppreſſione dell'innocente, all'impunità del colpevole, al trionfo della perfidia; può il Papa uſare della ſuprema ſua autorità, e come Capo di tutta la Chieſa conoſcere o per ſe ſteſſo, o per mezzo de' ſuoi Legati, di tutto ciò, che turba il regolamento della Chieſa, e punir colle cenſure i Refrattari, reſtituire ne' loro gradi gli innocenti, deporre dalla loro Sede i colpevoli.

VIII. In una parola. Per giudicar rettamente dell'autorità e giuriſdizione del Papa come Primate in tutta la Chieſa, convien oſſervare, quale competeva a S. Pietro, e ai primi ſuoi ſucceſſori nel tempo che tutti gli altri Veſcovi erano fra di ſe in una perfetta uguaglianza, nè vi erano Metropolitani o Patriarchi, ma riconoſcevano per unico lor Superiore il Veſcovo di Roma come Primate di tutta la Chieſa, e anteriormente a tutti i canoni concernenti l'eccleſiaſtica polizia. Queſto è lo ſtato originario e naturale della Primazia, che per eſſere iſtituita e voluta da Criſto,

non

non è ſoggetta nella eſtenſione de' ſuoi diritti ad alcuna reſtrizione o limitazione. Sempre ſarà vero, che il Papa ha un dovere di raſſodar nella fede i Veſcovi ſuoi fratelli: che ha l'obbligazione di paſcere e governare e agnelli e pecore del gregge di Gesù Criſto: che ha autorità di aprire e chiudere le porte dell'ovile, perchè a lui affidato.

IX. Se dunque Pietro viſita di città in città tutti i Diſcepoli, come il Padre comune di tutti, e come incaricato della cura di tutte le Chieſe, ſecondo che riconoſce anche il Diſſertatore part. 2. cap. 1. §. 8. pag. 141.: ſe iſtruito per una celeſte viſione nella perſona del Centurione, e in quelle della di lui famiglia ammette i Gentili alla Chieſa, e roveſcia così il muro di diviſione ond'erano ſeparati da'Giudei: ſe anche dopo introdotta la diſtinzione de' Metropolitani, de' Primati, de' Patriarchi, il Papa Vittore vuol reſcindere dalla Chieſa gli Aſiani nella controverſia della Paſqua, e Papa Stefano minaccia di ſepararne S. Cipriano e i ſuoi aderenti nella quiſtione del Batteſimo dato dagli Eretici: ſe Giulio I. ammette l'appellazione di S. Atanaſio dall' iniqua ſentenza d'un conciliabolo d'Ariani; e S. Innocenzo I. quella di S. Giovanni Criſoſtomo condannato ingiuſtamente in un'altro conciliabolo de' Veſcovi ſuoi perſecutori: in tutti queſti e in ſomiglianti altri caſi ſcorgeſi l'autorità e giuriſdizione del Capo viſibile della Chieſa, che in virtù del ſuo Primato viſita quella porzione di gregge, che ſtima opportuno, quantunque confidata alla ſpeciale cura del Veſcovo, che decide queſtioni importantiſſime e concernenti la Chieſa univerſale, che, ſenza contraſto ſul potere, minaccia cenſure contro i Veſcovi delle più diſtinte ſedi dell' Aſia, dell' Oriente, dell'Africa; che riceve le appellazioni non che dai giudizj de' particolari Veſcovi, anche da quella de' Concilj, e comanda ſiano reſtituiti alle lor Sedi gli iniquamente depoſti.

X. Che ſe ſi vuol fare agir queſta autorità, qual potenza tirannica contro l'equità, e in violazione de' canoni: allora proteſtano i Papi di nulla poter eſſi contro i medeſimi canoni; ed a ragione: poichè in virtù del Primato ſono eſſi i principali oſſervatori e cuſtodi di quelle ſaviſ-

ſime

ſime leggi, che ſecondo le varie occorrenze emanarono per eſtirpare gli abuſi, per ricondurre il buon ordine, per far rifiorire la pietà, il candor de' coſtumi, il fervore della carità, l'eſemplarità del Clero, la ſantificazione del popolo; e tutta l'autorità di cui ſon riveſtiti l' han ricevuta *in ædificationem*, non *in deſtructionem*. Tanto più, che, come ho di già oſſervato, alla formazione di tali leggi o vi diedero i Romani Pontefici l'impulſo, o vi preſtarono il loro conſenſo, o vi aderirono colla ſuſſeguente loro approvazione: certo eſſendo, che le diſpoſizioni medeſime de' Concilj Ecumenici non ebbero vigore, ſe non dopo che vi concorſero i Papi coll'accettarle: nè il Diſſertatore potrà produrre eſempio d'alcun Concilio o Canone, che ſia ſtato accettato in tutta la Chieſa, ſenza l'adeſione o accettazione del Romano Pontefice.

XI. Se finalmente talora i Veſcovi han contraſtato al Papa un qualche diritto appoggiandoſi alla diſpoſizione de' canoni: come già quelli d'Africa reſiſtettero a Papa Zoſimo nella cauſa di Appiario; ciò fu, perchè non uſando i Papi della ſuprema autorità del Primato ſe non a tenore de' canoni, fuorchè in caſi ſtraordinarj e per urgente neceſſità; ed avendo difatti il Papa Zozimo prodotta non la ſuperiore giuriſdizion del Primato, ma la diſpoſizione de' canoni di Sardica, citati, come appunto erano nel codice della Chieſa Romana, ſotto il nome di canoni di Nicea; i Veſcovi d'Africa non leggendo tali canoni nel loro codice del Concilio Niceno, credettero di poterſi con ragione opporre a quanto Zozimo diceva di agire in coerenza de' medeſimi.

XII. Ai diritti della Primazia indicati particolarmente nei precedenti §§. IX. e X. deveſi aggiungere, che il ſolo Pontefice Romano, a diſtinzione di qualſivoglia Metropolitano o Patriarca, ha l'ordinario diritto di diſpenſare nelle leggi generali della Chieſa univerſale in materie diſciplinari; quando nella formazione di queſte leggi medeſime, o per qualche conceſſion ſuſſeguente non ſia laſciato al giudizio de' Veſcovi il diſpenſarvi. Dico primieramente, che una tale autorità non compete ad alcun'altro. Imperciocchè, laſciando da parte gli abuſi graviſſimi e frequentiſſi-

mi che ne verrebbero all'ecclesiastica disciplina; egli è evidente, che nelle leggi fatte dalla Chiesa universale niuno ha l'autorità di dispensarvi, se non la Chiesa stessa, che le ha formate, ovvero, come or'ora si vedrà, il di lei Capo, che la rappresenta. Quale stabilità difatti avrebbero le sante leggi della Chiesa, se ogni Vescovo avesse l'autorità di dispensare alle stesse? Ed a che si ridurrebbe in tal caso il diritto, che nel Papa riconosce il Dissertatore in più luoghi, d'invigilare sull'osservauza de' canoni in tutta la Chiesa? Ricercato quello o quell'altro Vescovo, perchè non si osservassero più nella sua Diocesi i tali e tali canoni, risponderebbe d'aver creduto ben fatto di dispensarvi, e di essersi in ciò prevalso dell'autorità, che gli compete; senzacchè il Papa potesse replicar in contrario o per farlo rientrare in se stesso, o per rimediare all'abuso, o per riparare lo scandalo, o per ovviare a una più grande rilassatezza. Gran fatto! Si declama furiosamente contro Roma per la facilità di dispensare; e poi si ha tutto l'impegno di moltiplicar tanti canali per ottenere dispense, quanti sono i Vescovi del Cristianesimo; senza esaminare a fondo nè il gius, nè le conseguenze funeste alla Chiesa. Ho detto in secondo luogo, competere al Papa in vigor del suo Primato una tale autorità. Imperciocchè per una parte si tratta bensì di leggi stabilite dalla Chiesa universale; ma però di leggi riguardanti puramente punti di disciplina, suscettibili in conseguenza di variazione, secondo le diverse occorrenze: per l'altra, la Chiesa universale, la quale ha formate tali leggi, non è sempre adunata in Concilio, onde ad essa, che le formò, si possa ricorrere per la dispensa. E' chiaro adunque, dovervi essere nella Chiesa chi, richiedendolo il bisogno o l'utilità de' fedeli, od altro somigliante giusto motivo, possa accordar la dispensa: nè poter quelli esser altri, se non colui, che Capo è di tutta la Chiesa; che come Capo la rappresenta; che siccome è il primo e principale custode e vindice delle sue leggi, così ne è pure il primo interprete; che è chiamato, secondo l'espression di S. Bernardo, non già come gli altri *in partem sollicitudinis*, ma bensì *in plenitudinem potestatis*; e

senza

ſenza il di cui conſenſo niun canone è ſtato mai riguardato come legge della Chieſa univerſale.

XIII. Da quì naſce, che quand' anche la Riſerva al Papa de' benefizj, delle diſpenſe matrimoniali, o da voti, e ſimili, ſi vogliano ammettere di puro diritto eccleſiaſtico; ad ogni modo eſſendo ſtate ſtabilite o confermate dalla Chieſa univerſale o coll'accettazione, o con decreti de' Concilj Ecumenici, e ſegnatamente di quello di Trento; ne viene, che non potendo alcun Veſcovo derogare alle leggi diſciplinari della Chieſa univerſale, non poſſono i Veſcovi diſpenſare in tali materie riſervate al Papa, neppure ſotto il preteſto di voler rivendicare i loro diritti originarj. Tanto più, che fra i diritti originarj de' Veſcovi da taluni recenti Scrittori ſe ne annoveran di quelli, i quali verrebbero a diſtruggere i ſacri inviolabili diritti della Primazia; e di altri vi è per lo meno grave e ben fondato dubbio, ſe ſiano veramente diritti originarj dell' Epiſcopato. Or qual nuova Teologia è mai queſta, che ſi voglia pretendere ſopra un diritto, il di cui titolo è per lo meno dubbioſo; pretendervi, non oſtanti i decreti della Chieſa univerſale, che o lo riconoſcono proprio della Primazia, o ad eſſa lo riſervano; e pretendervi per via di fatto con manifeſta violazione de' canoni? Codeſti Scrittori, che mettono in campo tali dottrine, avrebbero poi gli ſteſſi ſentimenti, ſe ſi trattaſſe, che la Chieſa penſaſſe a rivendicare a ſe quei diritti, che in varj tempi ha accordati ai Sovrani o in benemerenza di privilegj ad eſſa conceſſi dai Sovrani medeſimi, o per animargli vieppiù a porgerle la lor protezione?

RIFLESSIONE X.

Sopra il capo quarto ed ultimo della Diſſertazione.

I. NOn intendo io già d'entrar quì in quiſtione, ſe il Romano Pontefice quando come capo viſibile della Chieſa, con tutta quella maturità di conſiglio, che richiede l'importanza della coſa, e dopo di aver' implorato colle preghiere il lume ſuperno, ſolennemente pronunzia, come già

già Pietro o al compartir de i messi del centurione, o nel concilio di Gerusalemme, una decisione concernente la dottrina della fede o dei costumi, sia infallibile, e irreformabile per conseguenza ne sia il giudizio. Sò, che riconoscendo tutti i cattolici per domma di fede il Primato d'autorità e di giurisdizione ne i successori di S.Pietro nella catedra Romana, son poi divisi di sentimento intorno al punto dell'infallibilità del Papa; non essendovi finora alcuna definizione della Chiesa universale, che fissi ciocchè debba tenersi intorno a tal controversia. Troppo dunque interessava lo svolgere dagli inviluppi sotto de'quali si nasconde la dottrina contenuta nel libro, che portando per titolo *Vera idea della Santa Sede*, ne annienta il Primato di autorità, e di giurisdizione; e mostrare le vere prerogative annesse a un tale Primato per istituzione divina: laddove se il Romano Pontefice sia o nò infallibile, è una quistione, la quale *salva pace & compage unitatis*, si aggira nel seno del Cattolicismo.

II. Trè cose però non posso menar buone al Dissertatore. La prima si è lo spacciar come verità notorie, e fatti incontrastabili le pretese prevaricazioni di Liberio, di Zosimo, di Onorio; come se non fossero conosciute le sode Apologie fatte in mille libri e di questi, e di altri Pontefici ancora, de'quali si contrasta da taluni l'ortodossia della dottrina in qualche lor decisione. Si è l'altra il distinguere che ei fà trà *indefettibilità*, e *infallibilità*; accordando al §.14. n.3. pag.324., che la fede della sede di Roma non mancherà mai, per esser la Sede del successor di S.Pietro; e prentendendo al §.15. pag.328., che questa indeffettibilità possa sussistere senza il privilegio dell'infallibilità; ne altro spieghi; se non che l'errore non potrà mai nella Chiesa di Roma gettar così profonde radici, che ella l'abbia a difendere ostinatamente, e separarsi dal corpo della vera Chiesa, come è accaduto alle Chiese dell'Oriente, d'Inghilterra, di Danimarca &c. Si è la terza il riconoscer, che ei fà, questa indeffettibilità della Chiesa Romana in forza dell'orazione di Cristo, *Ego rogavi pro te, Petre, ut non deficiat fides tua* (Ved. il §.14., n.4., pag.325.); e nondimeno

meno negare al Papa non ſolamente l'inerranza, ma anche l'indeffettibilità; coſicchè non ſolamente poſſa egli cader' in errore, ma oſtinarſi pertinacemente a difenderlo.

III. Una tal diſtinzione dell'infallibilità dalla indeffettibilità, è aſſolutamente arbitraria, ed inventata per eludere le teſtimonianze de'Padri, che ſi ſogliono addurre dai difenſori della infallibilità della Chieſa Romana, e de'Romani Pontefici. L'indeffettibilità eſclude anche l'interruzione. Non può ceſſar d'eſſere, ne men per poco, quel che è indeffettibile: ceſſar di eſſere, e perire ſono una coſa medeſima; come una coſa medeſima ſi è perire, e mancare difatti. Quindi è, che S.Agoſtino diſputando contro i Donatiſti (lib.3. de Bapt. 4.3.) apertamente inſegna, che ſe la Chieſa ſi foſſe in qualche tempo interrotta, ſarebbe altresì perita affatto e mancata. Ove è da notare, che l'interruzione della Chieſa cattolica la reputa impoſſibile S.Agoſtino non già per quella ragione, che ne reca il Diſſertatore al §.15. pag.329., cioè che ſe la Chieſa univerſale poteſſe sbagliare nel decidere le quiſtioni della fede, mancherebbe ad eſſa, ed a fedeli una ſicura regola per diſcernere l'errore dalla verità, ne la Chieſa avrebbe più il modo d'eſſere richiamata alla verità: ma reputa il ſanto Dottore impoſſibile queſta interruzion della Chieſa; perchè ſe per alcun tempo vi foſſe ſoggiacciùta, come ne veniva in conſeguenza dei principj dei Donatiſti, ſarebbe irreparabilmente perita; e potrebbeſi loro chiedere a ragione. *Unde ergo Donatus apparuit? Ne qua terra germinavit? Ne quo mori emerſit? Ne quo cælo cecidit?* Se dunque la ſanta Sede, ſe la Chieſa Romana ſi riconoſce dal Diſſertatore per indeffettibile, d'uopo è, che la riconoſca altresì per infallibile: ſe non potrà mai totalmente, cioè oſtinatamente e perſeverantemente mancar nella fede, poichè mancherebbe una parte principale ed *eſſenziale* della Chieſa cattolica, come egli ivi ſcrive alla pag.329., per la ſteſſa ragione convien dire, che nepurre poſſa mancare *ad tempus* nella fede.

IV. Egli è poi affatto fuor di regola il dedurre, come fà il noſtro Autore §.14. n. 5. pag. 325. l'indeffettibilità della

della Chiesa Romana dall'orazione di Gesù Cristo, *Ego rogavi pro te, ut non deficiat fides tua*; e non riconoscere, anzi il negare, come egli fà al §.8.del capo 3. pag.246. 247., l'indefettibilità medesima nel Romano Pontefice; ciocchè anche segue dai di lui principj: giacchè se fosse vero, che li Papa Onorio avesse errato coi Monoteliti nella fede delle due volontà divina, e umana in Cristo, come ci dà per certo il Dissertatore, avrebbe egli perseverato ostinatamente nell'errore fino alla morte;non avendo ritrattato giammai quanto scrisse nella sue lettere, nelle quali crede l'Autore contenersi l'approvazione, ed autorizzazione del Monoteliſmo. Rifletta per altro il Dissertatore, che ha bensì la Chiesa universale le sue promesse di non potere giammai mancar nella fede, avendola in essa sposata il Divin Redentore *in sempiternum*, come fù predetto per Osea; e promessole a tal fine presso S.Matteo, che le porte d'inferno non prevalerebbero giammai contro di essa; come pure al corpo dei di lei Pastori, che sarebbe con esso loro fino alla consummazione de'secoli. Ma la preghiera che il divin Maestro attesta d'aver porto allora all'Eterno suo Genitore, non ha per oggetto la Chiesa universale, non il corpo de'Pastori, ossia il collegio Apostolico, e molto meno la Chiesa particolare, che avrebbe di poi fondata e governata Pietro: essa è espressamente per Pietro da se destinato capo della sua Chiesa, affinchè compir possa all'incarico, che veniva ad addossargli, soggiungendo, *Confirma fratres tuos*, parole, come già si è mostrato, che non possono intendersi dirette se non al solo Pietro.

V. Intanto il Dissertatore pretende rilevare dalla negazione di Pietro la distinzione trà il non mancar giammai nella fede, pronunziando l'errore, e il non ostinarsi nell' errore; e ciocchè secondo lui basta per l'indeffettibilità: giacchè l'orazion di Gesù Cristo, come egli scrive al §.14. n.5. pag.325., non impedì, che il Principe degli Apostoli non rinegasse per timore il divino suo Maestro; ne questa di lui gravissima prevaricazione evacuò la promessa di Gesù Cristo, poichè in vigore di questa egli si riebbe dal suo fallo, si convertì, e perseverò costante nella fede. Nò, rep-

plico, non ne può trarre vantaggio per ſe il Diſſertatore. Per convincerſene non gli increſca d'aſcoltare in prima ciò, che nel celebre libro *de correptione & Gratia* ſcrive S.Agoſtino al n.11. *Tu autem quiſquis es inimicus Gratiæ .... quid moliturus es contra verba dicentis, Rogavi pro te, Petre, ne deficiat fides tua? An audebis dicere, etiam rogante Chriſto, deficeret fides Petri, defecturam fuiſſe, ſi Petrus eam deficere voluiſſet, hoc eſt, ſi eam uſque in finem perſeverare noluiſſet? Quaſi aliud Petrus ullo modo vellet, quam pro illo Chriſtus rogaſſet, ut vellet. Nam quis ignorat, tunc fuiſſe perituram fidem Petri, ſi ea, qua fidelis erat, voluntas ipſa deficeret; & permanſuram, ſi eadem voluntas maneret? Sed quia præparatur voluntas a Domino; ideo pro illo non poſſet eſſe inanis oratio. Quando rogavit ergo, ne fides ejus deficeret, quid aliud rogavit, niſi ut haberet in fide liberrimam, fortiſſimam, perſeverantiſſimam voluntatem?* Dopo ciò convien pur confeſſare, che l'orazion di Criſto riguardò Pietro come deſtinato capo della Chieſa, ſecondo che moſtra il conteſto, *Et tu ... confirma fratres tuos*; e perciò dovea cominciar ad aver il ſuo effetto, quando fù conſegnato a Pietro il Primato nella conſegna del Gregge.

CONCHIUSIONE.

ECco dunque a che tende la promeſſa *Vera Idea*, che della Santa Sede ci ſi vuol dar nell'Opuſcolo pubblicato colla data di Pavia: a negare cioè alla Primazia del Papa quanto vi han riconoſciuto di prerogativa d'autorità i Padri e i Concilj. La riſpettoſa deferenza di quelli verſo il Romano Pontefice, meſſa a confronto con quel che ne dice l'opuſcolo, moſtra ad evidenza l'oppoſizione che paſſa fra l'Idea del Primato che ne aveano i Padri, e i Concilj, e quella che ci preſenta l'Opuſcolo. Queſta è tale, che ſe ſi aveſſe avuta nella Chieſa al tempo o de i Greci Foziani, o de i Novatori degli ultimi tempi, non avrebbe certamente ne ſtuzzicato ad invidia l'ambizione de'primi, ne provocato l'accanita rabbia dei ſecondi. Un Primato,

mato, qual si delinea nell'opuscolo, che non dà altro diritto a chi ne è rivestito, se non quello di potere rappresentare la Chiesa in qualità di suo legato, e di rappresentarla con tal carattere dopo di averla consultata per saperne i di lei sentimenti; e che caricandolo della sollecitudine di tutte le Chiese, non gli conferisce poi autorità ne per procurare la dilatazion della Fede, ove non è stabilita, ne per allontanare o rittrarre i Fedeli da pascoli o velenosi o sospetti colla proibizione de'libri, ne per contenere i Pastori e la greggja nel proprio dovere, frenare gli inquieti, sollevare gli oppressi, condannare gli errori, sveller gli abusi, sbandir le corruttele; un tal Primato, nò, che non può riguardarsi o dagli ambiziosi come un posto di onore, o da chi non vuol legge come un freno autorevole troppo incomodo all'amore d'indipendenza. Ci lascino dunque in pace nella semplicità di nostra Fede questi moderni scrittori: impieghino piuttosto i loro talenti in far'argine al torrente dell'incredulità: ma non ci vengano a dare verso il fine del XVIII. secolo l'idea della Santa Sede. Questa si è sempre avuta non solamente *vera*, ma *chiara* altresì nella Chiesa di Dio: ora vi si attengano anch'essi; sicuri, che farà di lor maggiore decoro l'essere Discepoli della Tradizione, che il farsi fabbricatori di nuove idee, che dalla Tradizione medesima sono smentite.

IL FINE.

99 955261